



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 57 DEL 08-07-2022

OGGETTO: Progeco Ambiente S.p.A. (Sede legale in Via della Ferrovia, 13 – 25085 Gavardo (BS) – C.F. e P.IVA 02693670982).

Interventi di completamento della bonifica dell'area di Cà Vecchia a seguito di quanto espresso dalla Conferenza di Servizi del 31/05/2019 indetta dal Comune di San Martino Buon Albergo (VR) (art. 34 della L.R. n. 3/2000).

Esame dell'adeguamento progettuale dell'impianto di smaltimento D1 ai contenuti del D.Lgs. n. 121/2020 comportante un ampliamento dell'attuale discarica.

Ricollocazione impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con operazioni di recupero e smaltimento ex Adige Ambiente S.r.l., già autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale D.S.R.A.T. n. 15 del 31/03/2009 e ss.mm.ii.

Comune di localizzazione: San Martino Buon Albergo (VR).

Comuni interessati: Verona (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), Zevio (VR).

Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018).

Codice progetto: 12/2020.

Adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si adotta il provvedimento favorevole di VIA per gli interventi in oggetto, da realizzarsi in Comune di San Martino Buon Albergo (VR).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- 02/03/2020 istanza presentata dalla società Progeco Ambiente S.p.A.;
- 08/10/2020: sospensione dell'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990, in attesa delle determinazioni, da parte dell'Amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo, concernenti il procedimento di bonifica ambientale di una porzione dell'area di Cà Vecchia;
- 17/06/2021: determina del Comune di San Martino Buon Albergo n. 474 di approvazione del progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- 10/08/2021: Progeco Ambiente S.p.A., richiede la riattivazione della procedura;
- 15/10/2021: gli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno comunicato la riattivazione della procedura;
- 28/12/2021: avvio del procedimento;
- 15/12/2021: sopralluogo ed incontro tecnico;
- 10/03/2022: formalizzazione richiesta integrazioni discusse durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/02/2022;
- 07/04/2022: deposito documentazione integrativa da parte del Proponente;
- parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 181) espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA in data 25/05/2022;
- verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/05/2022 approvato seduta stante;
- verbale della Conferenza di servizi del 22/06/2022 per il rilascio del provvedimento di VIA.

---

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO**

VISTA la Direttiva del 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva del 16/04/2014 n. 2014/52/UE;

*Mod. B - copia*

- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata *“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”*;
- VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato *“Provvedimento autorizzatorio unico regionale”*;
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 *“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”*;
- VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA l’istanza di procedura in oggetto acquisita al protocollo regionale 103054 in data 02/03/2020, con la quale Progeco Ambiente S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (D.G.R. n. 568/2018), l’attivazione del procedimento finalizzato all’acquisizione, nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi indicati ai sensi dell’art. 27 bis c.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. al fine di adeguare il proprio impianto di smaltimento D1 ai contenuti del D. Lgs. n. 121/2020 con contestuale ampliamento di volume dell’attuale discarica autorizzata;
- PRESO ATTO che l’istanza viene avanzata da Progeco Ambiente S.p.A. ai sensi dell’art.208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale prevede che:  
*“Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”*;
- PRESO ATTO che, in allegato all’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto ad inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati all’acquisizione, nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi indicati ai sensi dell’art. 27 bis c.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO della comunicazione di avvenuta pubblicazione della originaria documentazione tecnica, di richiesta di verifica dell’adeguatezza e della completezza della stessa, ai sensi del comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla nota della Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale, in data 09/03/2020 - protocollo 111478;
- PRESO ATTO della successiva richiesta di integrazioni, ai sensi del comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., formalizzata alla Società proponente con nota in data 07/07/2020 – protocollo regionale 267962;
- ESAMINATA la documentazione integrativa pervenuta dal Proponente, in ottemperanza alla succitata nota, acquisita al protocollo regionale 310458 in data 05/08/2020;
- PRESO ATTO che in data 14/07/2020, presso l’Istituto Comprensivo Barbarani in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), Progeco Ambiente S.p.A. ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con la Provincia ed i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell’intervento (come da comunicazioni del Proponente acquisite dagli scriventi Uffici al protocollo regionale 253013 in data 26/06/2020 e protocollo regionale 258604 in data 01/07/2020, pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020);

- PRESO ATTO della comunicazione pervenuta da Progeco Ambiente S.p.A. in data 02/10/2020, acquisita al protocollo regionale 419885;
- VISTA la comunicazione degli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. (in data 08/10/2020, protocollo 428747), di sospensione dell'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990, in attesa delle determinazioni, da parte dell'Amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo, concernenti il procedimento di bonifica ambientale di una porzione dell'area di Cà Vecchia;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019;
- VISTA la determina del Comune di San Martino Buon Albergo n. 474 del 17/06/2021, esecutiva, con la quale vengono approvati:
  - il verbale e le conclusioni della Conferenza di Servizi del 13/05/2021, datato 17/06/2021;
  - il progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., proposto da Progeco Ambiente S.p.A., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nel verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 13/05/2021;
- VISTA la richiesta congiunta di Progeco Ambiente S.p.A. e Adige Ambiente S.r.l., all'Amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo, di proroga del termine di inizio dell'attività di bonifica ambientale, per il tempo necessario a consentire la conclusione del procedimento di ricollocazione in altro sito dell'impianto la cui autorizzazione originariamente era intestata ad Adige Ambiente S.r.l. (acquisita al protocollo regionale 314937 in data 13/07/2021);
- PRESO ATTO la convocazione e le relative conclusioni della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. da parte del Comune di San Martino Buon Albergo, svoltasi in data 24/09/2021, in merito alla succitata richiesta di proroga;
- PRESO ATTO della nota acquisita in data 10/08/2021 al protocollo 355282, nella quale Progeco Ambiente S.p.A. ha evidenziato che:
  - nel verbale della Conferenza di Servizi del 13/05/2021, datato 17/06/2021, è stato "precisato" "(...) a seguito dell'approvazione del progetto di bonifica che prevede la demolizione e lo smantellamento dell'attuale impianto esistente, Adige Ambiente è tenuta ad interpellare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento per comunicare l'intenzione della sua dismissione, chiarendo con la stessa l'iter amministrativo per l'eventuale prosecuzione dell'attività con ricollocazione in altro sito (...)";
  - Progeco Ambiente S.p.A. in data 22/06/2021 ha interpellato la Direzione Ambiente (ora Direzione Ambiente e Transizione ecologica) facendo presente che l'iter amministrativo per la prosecuzione dell'attività originariamente autorizzata in capo ad Adige Ambiente S.r.l., ed interessata dalla dismissione, previa ricollocazione del medesimo impianto in altro sito, peraltro sempre nella disponibilità della stessa Progeco Ambiente S.p.A., andrebbe ragionevolmente fatto confluire, per ragione di speditezza ed economia procedimentale, nell'attuale procedimento il cui iter venne attivato in data 02/03/2020 da Progeco Ambiente S.p.A., comportando il suo esame (anche con le opportune modifiche ed integrazioni), una contestuale valutazione nell'ambito della procedura unica di autorizzazione regionale già attivata in sede regionale;
  - in considerazione di quanto sopra Progeco Ambiente S.p.A., nel frattempo, ha presentato istanza di volturazione in proprio favore dell'autorizzazione già nella disponibilità di Adige Ambiente S.r.l. al fine di concentrare le attività in capo ad un unico soggetto — giusto deposito presso la C.C.I.A.A. di Brescia del progetto di fusione per incorporazione della Adige Ambiente S.r.l. nella Progeco Ambiente S.p.A., e ha predisposto gli elaborati per integrare il progetto depositato in atti regionali al n. 12/2020 di completamento della bonifica dell'area di Cà Vecchia, comportante il conseguente ampliamento dell'attuale discarica, anche con quanto necessario per lo spostamento e la ricollocazione in altro sito, sempre nella disponibilità della stessa Progeco Ambiente S.p.A., dell'impianto attualmente già intestato ad Adige Ambiente S.r.l. e per il quale è prevista la dismissione;

- l'effettiva ricollocazione dell'impianto di cui trattasi comporterà il conseguente formale abbandono dell'ipotesi progettuale che ha già conseguito il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, reso con parere VIA n. 593 del 11/06/2016 - codice progetto 46/2012, la conclusione del cui iter autorizzativo venne sospesa su istanza del proponente (Adige Ambiente S.r.l.);

ed ha provvedendo contestualmente a richiedere:

- la riattivazione della procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018);
- l'esame dell'adeguamento progettuale dell'impianto di smaltimento D1 ai contenuti del D.Lgs. n. 121/2020;
- la ricollocazione su altro sito, sempre nella disponibilità della stessa Progeco Ambiente S.p.A., dell'impianto di stoccaggio provvisorio attualmente intestato ad Adige Ambiente S.r.l. e per il quale è prevista la dismissione.

**CONSIDERATO** il deposito degli elaborati tecnici aggiornati inerenti le modifiche apportate al progetto originario datato marzo 2020, gli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno ritenuto che la predetta comunicazione e la rispettiva documentazione allegata si sostanzino, di fatto, in una variante sostanziale all'originario progetto, ragion per cui è apparsa necessaria l'effettuazione di una nuova istruttoria;

**PRESO ATTO** che, quanto sopra è stato formalizzato dagli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. con nota in data 15/10/2021 – protocollo 467553 e nella quale viene comunicato, alle Amministrazioni ed agli Enti a vario titolo interessate nel procedimento:

- la riattivazione della procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018), relativa all'istanza presentata da Progeco Ambiente S.p.A. (acquista al protocollo regionale 103054 in data 02/03/2020) e sospesa con nota in data 08/10/2020, protocollo regionale 428747 riguardante:
  - gli interventi di completamento della bonifica ambientale di una porzione dell'area di Cà Vecchia a seguito di quanto espresso dalla Conferenza di Servizi del 31/05/2019 indetta dal Comune di San Martino Buon Albergo (VR) (art. 34 della L.R. n. 3/2000);
  - l'esame dell'adeguamento progettuale dell'impianto di smaltimento D1 ai contenuti del D.Lgs. n. 121/2020 comportante un ampliamento dell'attuale discarica;
  - la ricollocazione impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con operazioni di recupero e smaltimento ex Adige Ambiente S.r.l., già autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale DSRAT n. 15 del 31/03/2009 e ss.mm.ii.;
- la richiesta di verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione presentata dal proponente, con riferimento dunque anche alla nuova iniziativa confluita nel procedimento amministrativo radicato presso gli Uffici in data 02/03/2020, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che, nel termine di cui sopra sono pervenute agli Uffici regionali le richieste di documentazione integrativa da parte dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- Comune di Verona (VR), acquisita al protocollo regionale 532666 in data 12/11/2021; formalizzate al Proponente con nota in data 17/11/2021 - protocollo 538977;

**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente a mezzo PEC, acquisita al protocollo regionale 585815, 585837 in data 16/12/2021 e pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020;

**CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 26/11/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

- PRESO ATTO** che, in data 02/12/2021, presso SGH Hotel Catullo in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), Progeco Ambiente S.p.A., ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A. aggiornati, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, come da comunicazione (acquisita al protocollo regionale 543275 in data 19/11/2021), pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020;
- CONSIDERATA** conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota 604476 in data 28/12/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web della Regione del Veneto ([www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via), progetto n. 12/2021), l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute osservazioni formulate dai soggetti indicati nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., 181 del 25/05/2022, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (e pubblicate sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020);
- CONSIDERATO** che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 15/12/2021, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
- PRESO ATTO** del parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (acquisito al protocollo regionale 744 in data 03/01/2022), ai fini dell'invarianza idraulica (pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020);
- CONSIDERATO** che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 10/02/2022, ha svolto un incontro tecnico in modalità telematica;
- TENUTO CONTO** degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici regionali, in particolare dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale, dalla U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, AULSS n. 9 Scaligera, da ARPAV, i quali hanno riscontrato aspetti che necessitano di ulteriori chiarimenti ed integrazioni;
- VISTA** la documentazione integrativa trasmessa da Progeco Ambiente S.p.A., acquisita al protocollo regionale 167766, 167796, 167855, 167893, 167950, 168117, 168215, 168142, 168205, 168230, 168271, 168312, 168324, 168334, 168346, 168352, 168370, 168385 in data 07/04/2022, richiesta dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. (ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) nella seduta svoltasi in data 23/02/2022 (le cui determinazioni sono state approvata seduta stante), formalizzata con nota in data 10/03/2022 – protocollo regionale 111489 (pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020);
- PRESO ATTO** che, successivamente al deposito della succitata documentazione integrativa, gli Uffici regionali, conformemente a quanto previsto dall'art. 27-bis, co. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., hanno provveduto ad informare (a mezzo avviso pubblicato sul proprio sito web) che la documentazione integrativa relativa al procedimento era stata pubblicata sul sito web istituzionale della U.O. VIA, al link: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/progetti-2020>, progetto n. 12 e veniva avviata una nuova consultazione del pubblico di durata ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4, dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** che nei termini previsti ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (quindici (15) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute osservazioni formulate dai soggetti indicati nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale

V.I.A., 181 del 25/05/2022, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (e pubblicate sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020);

- PRESO ATTO** dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 46/2022 (protocollo regionale 100717 in data 03/04/2022), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
- CONSIDERATO** che, tutta la documentazione relativa al procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale della U.O. VIA, al link: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020;
- CONSIDERATO** che, sulla base delle previsioni della L.R. n. 45/2019 e delle linee guida applicative del 03/06/2020, i rifiuti destinati ad essere smaltiti nella discarica in parola, devono essere prioritariamente prodotti in Veneto;
- VALUTATO** che, in relazione al progetto di bonifica autorizzato con determina n. 474 del 17/06/2021 del Comune di San Martino Buon Albergo, in sede di conferenza di servizi decisoria, il Comune interessato, dando conto delle sopravvenute modifiche progettuali oggetto di valutazione da parte del Comitato regionale VIA, coerenti in ogni caso con l'obiettivo della bonifica del sito contaminato in parola, dovrà in tal senso esprimersi proponendo la condivisione delle modifiche apportate alla progettazione originariamente presentata;
- PRESO ATTO** che, con nota in data 19/04/2022 - protocollo regionale 177734, è stata convocata la conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA (a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato tecnico regionale VIA) e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;
- VISTO** il parere n. 181 in data 25/05/2022, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del giorno 25/05/2022, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sugli interventi di:
- completamento della bonifica dell'area di Cà Vecchia a seguito di quanto espresso dalla Conferenza di Servizi del 31/05/2019 indetta dal Comune di San Martino Buon Albergo (VR) (art. 34 della L.R. n. 3/2000);
  - adeguamento progettuale dell'impianto di smaltimento D1 ai contenuti del D.Lgs. n. 121/2020 comportante un ampliamento dell'attuale discarica;
  - ricollocazione impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con operazioni di recupero e smaltimento ex Adige Ambiente S.r.l., già autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale D.S.R.A.T. n. 15 del 31/03/2009 e ss.mm.ii.;
- localizzati in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), alla società Progeco Ambiente S.p.A. (Sede legale in Via della Ferrovia, 13 – 25085 Gavardo (BS) – C.F. e P.IVA 02693670982), con validità temporale pari alla durata stabilita in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto di prescrizioni/condizioni ambientali;
- CONSIDERATO** il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 25/05/2022;
- CONSIDERATO** che, nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 181 del 25/05/2022 viene ripotato quanto segue:
- “(...) VALUTATO che, in relazione al progetto di bonifica autorizzato con determina n. 474 del 17/06/2021 del Comune di San Martino Buon Albergo, in sede di conferenza di servizi decisoria, il Comune interessato, dando conto delle sopravvenute modifiche progettuali oggetto di valutazione da parte del Comitato regionale VIA, coerenti in ogni caso con l'obiettivo della bonifica del sito contaminato in parola, dovrà in tal senso esprimersi proponendo la condivisione delle modifiche apportate alla progettazione originariamente presentata; (...)”;*

- PRESO ATTO** che, il Comune di San Martino Buon Albergo (VR), con nota acquisita al protocollo regionale 267250 in data 14/06/2022, ha chiesto alla società Proponente una relazione tecnica che descriva compiutamente le sopravvenute modifiche progettuali al progetto di bonifica approvato con determina comunale n. 474 del 17/06/2021;
- PRESO ATTO** che Progeco Ambiente SpA ha dato risposta a quanto richiesto (con nota acquisita al protocollo regionale 273935 in data 17/06/2022), dichiarando che il parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. non ha comportato alcuna modifica progettuale rispetto al progetto di bonifica originariamente presentato;
- PRESO ATTO** che Comune di San Martino Buon Albergo (VR), con nota acquisita agli atti in data 21/06/2022 – protocollo regionale 278470, prendendo atto di quanto dichiarato dal Proponente, non ha ritenuto necessaria la convocazione della Conferenza di Servizi tra gli Enti, per la condivisione delle modifiche apportate alla progettazione originariamente presentata;
- CONSIDERATO** che la conferenza di servizi, nella seduta del 22/06/2022, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto, facendo proprio il parere favorevole n. 181 del 25/05/2022 del Comitato Tecnico regionale V.I.A., **Allegato A** al presente provvedimento;
- CONSIDERATO** il verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 22/06/2022;
- PRESO ATTO** che successivamente alla chiusura della suddetta Conferenza di Servizi è stato acquisito al protocollo regionale 282769 del 23/06/2022, il parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza n 0017514-P del 21/06/2022, agli interventi descritti nella documentazione allegata all’istanza in oggetto e nei relativi elaborati progettuali, in quanto:  
*“(…) le opere in oggetto, per la loro natura e consistenza, non arrecano sostanziale pregiudizio ai valori paesaggistici dell’area sottoposta a tutela, subordinando l’efficacia del presente titolo alla piena osservazione delle seguenti prescrizioni:  
con riferimento alle previsioni dall’intervento che vanno a interessare l’area di rispetto del corso d’acqua denominato “Fiume Antanello” sottoposto alle disposizioni della lett. c dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s. i. e m., si prescrive la necessità di porre in essere opere di protezione, conservazione e implementazione delle componenti naturalistiche specifiche di questo ambito paesaggistico. In analogia alla vegetazione che caratterizza le sponde del vicino Fiume Adige, costituita tipicamente da pioppo, olmo campestre, salice bianco, ontano nero, nocciolo, sambuco, fusaggine, prugnolo, corniolo e spinocervino, si dovranno mettere in atto opere di sistematica naturalizzazione delle sponde del Fiume Antanello. A tale fine dovrà essere predisposto un progetto che preveda oltre ad agevolare l’attecchimento della tipica vegetazione ripariale, a costituire su tutta l’ambito libero della area dei 150 mt. di rispetto fluviale, una fascia boscata che vada a infoltire quella già esistente, in modo da garantire la creazione di un adeguato corridoio ecologico e nel contempo a mascherare le nuove opere di progetto con vegetazione autoctona ad alto fusto. (…)”*
- Il parere è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020 e verrà compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal Proponente in data 02/03/2020 con nota protocollo regionale 103054;
- TENUTO CONTO** che il provvedimento di VIA, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal Proponente in data 02/03/2020 con nota protocollo regionale 103054;
- CONSIDERATO** che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore

della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

CONSIDERATO che, il provvedimento di VIA ha efficacia temporale pari a 13 (tredici) anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;

### DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., 181 del 25/05/2022, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 22/06/2022;
4. di adottare il provvedimento favorevole di VIA, relativamente all'istanza denominata "*Interventi di completamento della bonifica dell'area di Cà Vecchia a seguito di quanto espresso dalla Conferenza di Servizi del 31/05/2019 indetta dal Comune di San Martino Buon Albergo (VR) (art. 34 della L.R. n. 3/2000). Esame dell'adeguamento progettuale dell'impianto di smaltimento D1 ai contenuti del D.Lgs. n. 121/2020 comportante un ampliamento dell'attuale discarica. Ricollocazione impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con operazioni di recupero e smaltimento ex Adige Ambiente S.r.l., già autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale D.S.R.A.T. n. 15 del 31/03/2009 e ss.mm.ii.*", da localizzarsi in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), presentata da Progeco Ambiente S.p.A. (Sede legale in Via della Ferrovia, 13 – 25085 Gavardo (BS) – C.F. e P.IVA 02693670982), dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 181 del 25/05/2022, **Allegato A** al presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, dovrà essere compreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi di quanto previsto dal c. 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato);
6. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, alla Unità Organizzativa Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in qualità di Struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio finale;
7. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nel quale il presente atto verrà ricompreso;
8. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 13 (tredici) anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
9. fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
10. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;



11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
12. di pubblicare l'oggetto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL DIRETTORE  
*F.to Luca Marchesi*

ALLEGATO A  
 AL DECRETO N. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

**REGIONE DEL VENETO**

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.  
 ( L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

**Parere n. 181 del 25/05/2022**

**Oggetto:** Progeco Ambiente S.p.A. (Sede legale in Via della Ferrovia, 13 – 25085 Gavardo (BS) – C.F. e P.IVA 02693670982).

**Interventi di completamento della bonifica dell'area di Cà Vecchia a seguito di quanto espresso dalla Conferenza di Servizi del 31/05/2019 indetta dal Comune di San Martino Buon Albergo (VR) (art. 34 della L.R. n. 3/2000).**

**Esame dell'adeguamento progettuale dell'impianto di smaltimento D1 ai contenuti del D.Lgs. n. 121/2020 comportante un ampliamento dell'attuale discarica.**

**Ricollocazione impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con operazioni di recupero e smaltimento ex Adige Ambiente S.r.l., già autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale D.S.R.A.T. n. 15 del 31/03/2009 e ss.mm.ii.**

**Comune di localizzazione: San Martino Buon Albergo (VR).**

**Comuni interessati: Verona (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), Zevio (VR).**

**Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018).**

**Codice progetto: 12/2020.**

**1. PREMESSA AMMINISTRATIVA**

- VISTA la Direttiva del 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva del 16/04/2014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";
- VISTO in particolare l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato "*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*";
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*";
- VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA l'istanza di procedura in oggetto acquisita al protocollo regionale 103054 in data 02/03/2020, con la quale Progeco Ambiente S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (D.G.R. n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi indicati ai sensi dell'art. 27 bis c.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. al fine di adeguare il proprio impianto di smaltimento D1 ai contenuti del D. Lgs. n. 121/2020 con contestuale ampliamento di volume dell'attuale discarica autorizzata;
- PRESO ATTO che l'istanza viene avanzata Progeco Ambiente S.p.A. ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss..mm.ii, il quale prevede che:  
*"Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del"*

ALLEGATO A  
 AL DECRETO N. 57 DEL 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

*progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”;*

- PRESO ATTO che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati all'acquisizione, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi indicati ai sensi dell'art. 27 bis c.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO della comunicazione di avvenuta pubblicazione della originaria documentazione tecnica, di richiesta di verifica dell'adeguatezza e della completezza della stessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla nota della Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale, in data 09/03/2020 - protocollo 111478;
- PRESO ATTO della successiva richiesta di integrazioni, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., formalizzata alla Società proponente con nota in data 07/07/2020 - protocollo regionale 267962;
- ESAMINATA la documentazione integrativa pervenuta dal Proponente, in ottemperanza alla succitata nota, acquisita al protocollo regionale 310458 in data 05/08/2020;
- PRESO ATTO che in data 14/07/2020, presso l'Istituto Comprensivo Barbarani in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), Progeco Ambiente S.p.A. ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con la Provincia ed i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell'intervento (come da comunicazioni del Proponente acquisite dagli scriventi Uffici al protocollo regionale 253013 in data 26/06/2020 e protocollo regionale 258604 in data 01/07/2020, pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020);
- PRESO ATTO della comunicazione pervenuta da Progeco Ambiente S.p.A. in data 02/10/2020, acquisita al protocollo regionale 419885;
- VISTA la comunicazione degli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. (in data 08/10/2020, protocollo 428747), di sospensione dell'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990, in attesa delle determinazioni, da parte dell'Amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo, concernenti il procedimento di bonifica ambientale di una porzione dell'area di Cà Vecchia;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019;
- VISTA la determina del Comune di San Martino Buon Albergo n. 474 del 17/06/2021, esecutiva, con la quale vengono approvati:
- il verbale e le conclusioni della Conferenza di Servizi del 13/05/2021, datato 17/06/2021;
  - il progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., proposto da Progeco Ambiente S.p.A., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nel verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 13/05/2021;
- VISTA la richiesta congiunta di Progeco Ambiente S.p.A. e Adige Ambiente S.r.l., all'Amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo, di proroga del termine di inizio dell'attività di bonifica ambientale, per il tempo necessario a consentire la

ALLEGATO A  
 AL DECRETO N. 47 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

conclusione del procedimento di ricollocazione in altro sito dell'impianto la cui autorizzazione originariamente era intestata ad Adige Ambiente S.r.l. (acquisita al protocollo regionale 314937 in data 13/07/2021);

PRESO ATTO la convocazione e le relative conclusioni della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. da parte del Comune di San Martino Buon Albergo, svoltasi in data 24/09/2021, in merito alla succitata richiesta di proroga;

PRESO ATTO della nota acquisita in data 10/08/2021 al protocollo 355282, nella quale Progeco Ambiente S.p.A. ha evidenziato che:

- nel verbale della Conferenza di Servizi del 13/05/2021, datato 17/06/2021, è stato "precisato" "(...) a seguito dell'approvazione del progetto di bonifica che prevede la demolizione e lo smantellamento dell'attuale impianto esistente, Adige Ambiente è tenuta ad interpellare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento per comunicare l'intenzione della sua dismissione, chiarendo con la stessa l'iter amministrativo per l'eventuale prosecuzione dell'attività con ricollocazione in altro sito (...)";
- Progeco Ambiente S.p.A. in data 22/06/2021 ha interpellato la Direzione Ambiente (ora Direzione Ambiente e Transizione ecologica) facendo presente che l'iter amministrativo per la prosecuzione dell'attività originariamente autorizzata in capo ad Adige Ambiente S.r.l., ed interessata dalla dismissione, previa ricollocazione del medesimo impianto in altro sito, peraltro sempre nella disponibilità della stessa Progeco Ambiente S.p.A., andrebbe ragionevolmente fatto confluire, per ragione di speditezza ed economia procedimentale, nell'attuale procedimento il cui iter venne attivato in data 02/03/2020 da Progeco Ambiente S.p.A., comportando il suo esame (anche con le opportune modifiche ed integrazioni), una contestuale valutazione nell'ambito della procedura unica di autorizzazione regionale già attivato in sede regionale;
- in considerazione di quanto sopra Progeco Ambiente S.p.A., nel frattempo, ha presentato istanza di volturazione in proprio favore dell'autorizzazione già nella disponibilità di Adige Ambiente S.r.l. al fine di concentrare le attività in capo ad un unico soggetto — giusto deposito presso la C.C.I.A.A. di Brescia del progetto di fusione per incorporazione della Adige Ambiente S.r.l. nella Progeco Ambiente S.p.A., e ha predisposto gli elaborati per integrare il progetto depositato in atti regionali al n. 12/2020 di completamento della bonifica dell'area di Cà Vecchia, comportante il conseguente ampliamento dell'attuale discarica, anche con quanto necessario per lo spostamento e la ricollocazione in altro sito, sempre nella disponibilità della stessa Progeco Ambiente S.p.A., dell'impianto attualmente già intestato ad Adige Ambiente S.r.l. e per il quale è prevista la dismissione;
- l'effettiva ricollocazione dell'impianto di cui trattasi comporterà il conseguente formale abbandono dell'ipotesi progettuale che ha già conseguito il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, reso con parere VIA n. 593 del 11/06/2016 - codice progetto 46/2012, la conclusione del cui iter autorizzativo venne sospesa su istanza del proponente (Adige Ambiente S.r.l.);

ed ha provvedendo contestualmente a richiedere:

- la riattivazione della procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018);
- l'esame dell'adeguamento progettuale dell'impianto di smaltimento D1 ai contenuti del D.Lgs. n. 121/2020;
- la ricollocazione su altro sito, sempre nella disponibilità della stessa Progeco Ambiente S.p.A., dell'impianto di stoccaggio provvisorio attualmente intestato ad Adige Ambiente S.r.l. e per il quale è prevista la dismissione.

AL DE... 57 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giudiziale e Contenzioso

- CONSIDERATO** che, il depositato degli elaborati tecnici aggiornati inerenti le modifiche apportate al progetto originario datato marzo 2020, gli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno ritenuto che la predetta comunicazione e la rispettiva documentazione allegata si sostanzino, di fatto, in una variante sostanziale all'originario progetto ragion per cui è apparsa necessaria l'effettuazione di una nuova istruttoria;
- PRESO ATTO** che, quanto sopra è stato formalizzato dagli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. con nota in data 15/10/2021 – protocollo 467553 e nella quale viene comunicato, alle Amministrazioni ed agli Enti a vario titolo interessate nel procedimento:
- la riattivazione della procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018), relativa all'istanza presentata da Progeco Ambiente S.p.A. (acquistata al protocollo regionale 103054 in data 02/03/2020) e sospesa con nota in data 08/10/2020, protocollo regionale 428747 riguardante:
    - gli interventi di completamento della bonifica ambientale di una porzione dell'area di Cà Vecchia a seguito di quanto espresso dalla Conferenza di Servizi del 31/05/2019 indetta dal Comune di San Martino Buon Albergo (VR) (art. 34 della L.R. n. 3/2000);
    - l'esame dell'adeguamento progettuale dell'impianto di smaltimento D1 ai contenuti del D.Lgs. n. 121/2020 comportante un ampliamento dell'attuale discarica;
    - la ricollocazione impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con operazioni di recupero e smaltimento ex Adige Ambiente S.r.l., già autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale DSRAT n. 15 del 31/03/2009 e ss.mm.ii.;
  - la richiesta di verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione presentata dal proponente, con riferimento dunque anche alla nuova iniziativa confluita nel procedimento amministrativo radicato presso gli Uffici in data 02/03/2020, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** che, nel termine di cui sopra sono pervenute agli Uffici regionali le richieste di documentazione integrativa da parte dei seguenti Enti ed Amministrazioni:
- Comune di Verona (VR), acquisita a protocollo regionale 532666 in data 12/11/2021;
- formalizzate al Proponente con nota in data 17/11/2021 - protocollo 538977;
- VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente a mezzo PEC, acquisita al protocollo regionale 585815, 585837 in data 16/12/2021 e pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020;
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 26/11/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- PRESO ATTO** che, in data 02/12/2021, presso SGH Hotel Catullo in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), Progeco Ambiente S.p.A., ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A. aggiornati, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, come da comunicazione (acquisita al protocollo regionale 543275 in data 19/11/2021), pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020;
- CONSIDERATA** conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota 604476 in data 28/12/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web della Regione del Veneto ([www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via), progetto n.

ALLEGATO   AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

12/2021), l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO

che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute le osservazioni dai seguenti soggetti (e pubblicate sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020):

<i>n°</i>	<i>Mittente</i>	<i>Data protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
1.	Comune di Verona (VR)	27/01/2022	37075
2.	Sig. Michele Dall'O' – Presidente WWF Veronese	27/01/2022	37326
3.	Comune di San Martino Buon Albergo (VR)	28/01/2022	40961
4.	Sig.ra Lorenza Faccioli – Consigliera del Comune di San Martino Buon Albergo (VR)	28/01/2022	41050
5.	Sig. Michele Dall'O' – Presidente WWF Veronese	28/01/2022	41141
6.	Sig. Carlo Pozzerle – Consigliere VII^ Circoscrizione Sud Est del Comune di Verona (VR)	31/01/2022	42652
7.	Sig. Guido Castelletti	31/01/2022	42667
8.	Sig.ra Beatrice Rozio – Consigliere VII^ Circoscrizione Sud Est del Comune di Verona (VR)	31/01/2022	42697
9.	Sig. Carlo Pozzerle – Consigliere VII^ Circoscrizione Sud Est del Comune di Verona (VR)	31/01/2022	42771
10.	Sig. Carlo Pozzerle – Consigliere VII^ Circoscrizione Sud Est del Comune di Verona (VR)	31/01/2022	43285
11.	Sig. Giovanni Giuliani – Presidente Associazione CCT	02/02/2022	48104
12.	Comune di Verona	17/02/2022	74716

CONSIDERATO che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 15/12/2021, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto

ALLEGATO A  
 AL DECRETO N. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;

**PRESO ATTO** del parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (acquisito al protocollo regionale 744 in data 03/01/2022), ai fini dell'invarianza idraulica (pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020);

**CONSIDERATO** che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 10/02/2022, ha svolto un incontro tecnico in modalità telematica;

**TENUTO CONTO** degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici regionali, in particolare dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale, dalla U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, AULSS n. 9 Scaligera, da ARPAV, i quali hanno riscontrato aspetti che necessitano di ulteriori chiarimenti ed integrazioni;

**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa da Progeco Ambiente S.p.A., acquisita al protocollo regionale 167766, 167796, 167855, 167893, 167950, 168117, 168215, 168142, 168205, 168230, 168271, 168312, 168324, 168334, 168346, 168352, 168370, 168385 in data 07/04/2022, richiesta dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. (ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) nella seduta svoltasi in data 23/02/2022 (le cui determinazioni sono state approvata seduta stante), formalizzata con nota in data 10/03/2022 – protocollo regionale 111489 (pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020);

**PRESO ATTO** che, successivamente al deposito della succitata documentazione integrativa, gli Uffici regionali, conformemente a quanto previsto dall'art. 27-bis, co. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., hanno provveduto ad informare (a mezzo avviso pubblicato sul proprio sito web) che la documentazione integrativa relativa al procedimento era stata pubblicata sul sito web istituzionale della U.O. VIA, al link: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/progetti-2020>, progetto n. 12 e veniva avviata una nuova consultazione del pubblico la cui durata ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4, dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che nei termini previsti ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (quindici (15) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute le osservazioni dai seguenti soggetti (e pubblicate sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020):

<i>n°</i>	<i>Mittente</i>	<i>Data protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
1.	Sig.ra Lorenza Faccioli – Consigliera del Comune di San Martino Buon Albergo (VR)	13/04/2022	170291

**PRESO ATTO** dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 46/2022 (protocollo regionale 100717 in data 03/04/2022), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

ALLEGATO A  
 AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

**PRESO ATTO** che, con nota in data 19/04/2022 - protocollo regionale 177734, è stata convocata la conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA (a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato tecnico regionale VLA) e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;

**ESAMINATA** tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato:

## 2. LOCALIZZAZIONE

Le aree in argomento sono ubicate in località Cà Vecchia, nel territorio comunale di San Martino Buon Albergo, nel settore sud-orientale della provincia di Verona.

La discarica e il futuro impianto sono raggiungibili:

- dall'Autostrada A4 Venezia - Milano che corre a Nord del limite settentrionale delle aree; il casello più vicino è quello di Verona Est posto a ca. 1,5 Km;
- dalla tangenziale sud (che procede parallela all'autostrada a Nord del sito) e da questa a Via Sasse fino all'ingresso dell'impianto.

I centri abitati più vicini al complesso impiantistico sono: il centro abitato di San Martino Buon Albergo a circa 3 km in direzione nord est, la frazione di Case nuove a circa 1,5 Km a ENE e il centro abitato di San Giovanni Lupatoto a circa 2,5 Km in direzione SO (in destra orografica del Fiume Adige).

## 3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La discarica Progeco è costituita da n. 9 lotti e n. 6 bacini (superficie di territorio complessiva interessata pari a 219.550 mq) alcuni dei quali già definitivamente coperti, altri dotati di copertura provvisoria, uno (bacino n. 10) in fase di coltivazione.

Nella discarica sono smaltiti rifiuti speciali derivanti dalle attività industriali quali fanghi, residui di lavorazione industriale, terre da bonifica, non pericolosi e pericolosi stabili e non reattivi. L'attività esercitata è contestuale ad una bonifica ambientale che a partire dal 2000 ha coinvolto più settori dell'area su cui insiste la discarica. L'impianto esistente è autorizzato allo smaltimento nei suoi 15 lotti/bacini di 1.536.077 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi e non putrescibili nonché di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

Il nuovo progetto di ampliamento prevede lo smaltimento di ulteriori 737.000 m<sup>3</sup> dei medesimi rifiuti già smaltiti attualmente.

L'incremento della capacità recettiva dell'impianto in termini di volumetrie disponibili di rifiuti viene effettuato occupando lo spazio attualmente dedicato all'impianto Adige Ambiente, parte della cui superficie necessita di interventi di bonifica con rimozione di rifiuti, oltre a spazi di proprietà Progeco Ambiente interni alla recinzione esistente (circa 30.000 m<sup>2</sup> di superficie totali).

Le volumetrie proposte in ampliamento sono state ottenute tramite l'allargamento della base argillosa dell'impianto D1 sulla zona sopra indicata e il raccordo con le geometrie delle quote finali di conferimento rifiuti già autorizzate.

La geometria dei bacini (piano posa argilla) è visibile nella tavola sottostante.

I nuovi bacini dell'impianto D1 insisteranno sostanzialmente sull'area che ospita l'impianto di Adige Ambiente e su un'area all'interno della quale sono stati stoccati in passato diversi materiali.

Lo sviluppo volumetrico del corpo rifiuti avverrà, invece, interessando anche parte dei lotti e dei bacini autorizzati, come visibile nella figura successiva.

In adeguamento al recente D.Lgs. n. 121/2020, è inoltre previsto di sostituire i 50 cm di ghiaia per il drenaggio delle acque in copertura (ripristino ambientale finale) con un geocomposito drenante, con risparmio di materie prime non rinnovabili. Si prevede, quindi, la posa di 50 cm di rifiuto sulla superficie dei bacini e dei lotti non ancora recuperati, senza che questo comporti un innalzamento delle quote finali di ripristino.



ALLEGATO A

AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso



*Inquadramento geografico a scala di dettaglio dell'intero perimetro aziendale con un buffer di 2 km*




*Inquadramento geografico, ripresa sulle aree di intervento con indicazione della ricollocazione dell'impianto di Adige Ambiente all'interno del perimetro aziendale della Progeco Ambiente Spa.*

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022


Direzione ~~Vasazioni~~ Vasazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso



ALLEGATO A

AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione ~~Valutazioni Ambientali,~~  
Supporto Giuridico e Contenzioso



Area oggetto di ampliamento volumetrico di rifiuti: in arancione riprofilatura rispetto alle quote di fine conferimento attualmente autorizzate, in azzurro adeguamento al d.lgs. 121/2020 con abbancamento di 50 cm di rifiuti senza modifica delle quote di ripristino attualmente autorizzate.


ALLEGATO A  
 AL DECRETO N. 17 del 08-07-2021

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

Contestualmente, la ditta Progeco Ambiente Spa intende realizzare un "impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi con operazioni di recupero e smaltimento" all'interno del perimetro aziendale dell'impianto di discarica già autorizzato.

Trattasi della delocalizzazione dell'attuale impianto avente come ragione sociale Adige Ambiente Srl, presente a circa 450 m in direzione sud (rispetto all'area di nuovo insediamento), ad oggi in esercizio. L'individuazione dell'attuale impianto Adige Ambiente Srl e dell'area in disponibilità a Progeco Ambiente Spa dove la stessa intende delocalizzare l'attività di stoccaggio provvisorio con operazioni di recupero e smaltimento.

L'impianto delocalizzato avrà le stesse capacità produttive, operazioni di recupero e smaltimento e codici EER dell'attuale impianto, come allo stesso modo l'estensione superficiale del capannone tecnologico sarà identica, mentre l'ara di occupazione generale sarà minore rispetto all'attuale estensione totale dell'impianto.



*Dettaglio dell'area di localizzazione dei nuovi bacini al posto dell'attuale impianto Adige Ambiente (in verde) e del nuovo capannone (giallo).*

#### Bonifica dell'area Adige Ambiente S.r.l.

L'area su cui sorgono gli impianti di Adige Ambiente Srl deve essere sottoposta a bonifica in quanto sono stati rinvenuti, durante le attività di indagine eseguite, materiali non conformi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.


Gli areali interessati dalla presenza di materiali non conformi occupano il settore nord occidentale della proprietà, estendendosi anche al di sotto dell'edificio D che ospita i serbatoi e le parti funzionali dell'impianto di stoccaggio di Adige Ambiente.

Per operare il risanamento completo del suolo e del sottosuolo è quindi necessario procedere alla bonifica ed allo smantellamento delle strutture impiantistiche, nonché alla demolizione degli edifici, con conferimento delle macerie di risulta ad adeguato impianto autorizzato di recupero/smaltimento. Per la bonifica dell'area si prevede di procedere secondo due stralci funzionali consequenziali. La Società intende svincolare innanzitutto il settore meridionale sfruttando, per lo stoccaggio provvisorio dei materiali non conformi da esso derivanti, gli spazi confinati dell'edificio suddetto.

ALLEGATO A  
 AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

La Ditta procederà, quindi, allo scavo di bonifica del settore Sud, intervenendo anche sul sedime occupato dall'edificio che oggi ospita l'impianto di stoccaggio di Adige Ambiente.



I terreni/rifiuti esitati dalle operazioni di bonifica di tale settore, in attesa di verifica analitica per lo smaltimento definitivo, saranno temporaneamente stoccati in aree appositamente dedicate all'interno del capannone di proprietà Progeco Ambiente S.p.A. di via Ca' Vecchia che dista non più di 400 m dall'area di lavoro.

Tutti i materiali derivanti dalle operazioni di bonifica, in attesa delle dovute verifiche analitiche, saranno temporaneamente depositati in cumulo nelle suddette aree coperte e pavimentate in maniera tale da prevenire qualsiasi tipo di dispersione eolica e di dilavamento.

Le procedure di intervento, di controllo e monitoraggio, nonché quelle di collaudo saranno identiche in ogni settore. Lo scavo di bonifica avanzerà in modo selettivo così da enucleare, in funzione della caratterizzazione effettuata, unità litologiche distinte, anche in funzione delle evidenze visive ed olfattive di contaminazione e/o della presenza di rifiuti.


Le operazioni di bonifica avverranno mediante demolizione dei manufatti presenti e scavo dello strato di terreno contaminato. Le operazioni da eseguire sono:

1. bonifica e smantellamento degli impianti e eventuali serbatoi presenti negli edifici;
2. svuotamento e demolizione degli edifici, magazzino ed uffici, con contestuale allontanamento di tutti i materiali generati, ad adeguati impianti di recupero/smaltimento;
3. infissione di palancolato a sostegno della parete di scavo lato edificio D e lato Est, lungo la recinzione;
4. rimozione della pavimentazione stradale, ove presente, all'interno dell'area di intervento e suo allontanamento presso impianti e/o discariche autorizzate;
5. successioni di infissioni di palancolato e successivo scavo dei terreni non conformi fino alla profondità di progetto;
6. deposito temporaneo all'interno dell'"edificio D" dei terreni non conformi in attesa di caratterizzazione e successivamente nel deposito di proprietà Progeco e successivo avvio allo smaltimento definitivo;

ALLEGATO A  
 AL DECRETO N. 57 DEL 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

7. avvio delle procedure di restituzione delle cavità prodotte;
8. ritombamento delle cavità prodotte fino al raggiungimento del piano di posa della argilla del nuovo bacino di discarica.



#### Modalità di costruzione dei nuovi lotti della discarica

Progeco Ambiente Spa prevede la realizzazione di un sistema impermeabilizzante completo di fondo e pareti conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 121/2020, le cui caratteristiche sono illustrate dettagliatamente in seguito. Sul fondo e sulle sponde dell'impianto di smaltimento D1 si realizzerà un sistema di drenaggio e captazione del percolato in grado di allontanarlo verso i 4 nuovi serbatoi di stoccaggio.

Poiché l'attuale testa dell'argine, che ospita la pista perimetrale che costeggia il Bacino 14 e separa le celle più vecchie dai bacini più recenti, costituirà parte dell'ampliamento, sarà necessario impermeabilizzarla alla stregua del fondo delle vasche di nuova realizzazione.

In corrispondenza dei pozzi saranno inoltre realizzate delle depressioni di 20 cm atte a migliorare la raccolta del percolato nel punto più depresso della discarica. Il franco falda risulta verificato anche all'interno delle suddette depressioni.

La barriera di impermeabilizzazione è posata su fondo e sponde laterali a seguito delle operazioni di regolarizzazione anche tramite rullo.

Le difformità tra il piano finito della bonifica e il Piano Posa dell'argilla saranno regolarizzate attraverso operazioni di movimenti terra.

La pendenza del fondo discarica è dell'1% circa. La barriera di impermeabilizzazione è costituita da materiale minerale compattato (terre limo-argillose) che dovrà essere lavorabile e a bassa permeabilità, secondo i parametri specificati e esposti nel documento relativo alle specifiche tecniche dei materiali. Sulle sponde, la barriera dovrà avere requisiti tali da garantire un idoneo comportamento nei riguardi della stabilità (a breve e lungo termine) oltre che nei riguardi della permeabilità.

È prevista la divisione dei due bacini in due sub-bacini ciascuno (Sub-Bacini 16a e 16b, Sub-Bacini 17a e 17b), ognuno diviso da un arginello drenante di modo da non dover duplicare i pozzi per il percolato.

Di seguito si riportano le caratteristiche dimensionali del piano di posa dei rifiuti, le caratteristiche tecniche di sistemi di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde:

ALLEGATO A  
AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

	U.M.	BACINO 16	BACINO 17
Superficie complessiva bacini nuova realizzazione	mq	26 605	
Di cui:			
- Superficie fondo piano posa rifiuti	mq	10,705	13 450
- Superfici sponde	mq	2 450	
Quota minima piano posa rifiuti	m s.l.m	40,00	40,30
Quota piano posa argilla	m s.l.m	38,50	38,80
Piano posa barriera geologica	m s.l.m	38,00	38,30
Quota falda	m s.l.m.	36,20	36,45
Franco falda	m	2,30	2,35

*Caratteristiche del piano posa rifiuti.*

le caratteristiche tecniche di sistemi di impermeabilizzazione sul fondo dei Bacini 16 e 17 (dall'alto verso il basso):

- Strato drenante, spessore = 0,5 m ghiaietto tondo
- Geotessile non tessuto ad alta resistenza al punzonamento da 1.200 gr/m<sup>2</sup>
- Geomembrana in HDPE - spessore 2,5 mm
- Geocomposito bentonitico (spessore in cond. satura di 0,7 cm con  $K \leq 5 \times 10^{-11}$  m/s)
- Barriera artificiale: argilla con spessore minimo di 1 m -  $k < 1,4 \times 10^{-10}$  m/sec
- Barriera geologica: argilla con spessore minimo di 1 m -  $k < 1,4 \times 10^{-10}$  m/sec
- Substrato naturale – Materiale riporto di fondo

e le caratteristiche tecniche di sistemi di impermeabilizzazione delle sponde dei Bacini 16 e 17 (dall'alto verso il basso):

- Geotessile non tessuto ad alta resistenza al punzonamento da 1.200 gr/m<sup>2</sup>
- Geomembrana in HDPE - spessore 2,5 mm
- Geocomposito bentonitico (spessore in cond. satura di 0,7 cm con  $K \leq 5 \times 10^{-11}$  m/s)
- Barriera di fondo: argilla con spessore minimo di 1,5 m -  $k < 2 \times 10^{-10}$  m/sec
- Substrato naturale - Materiale utilizzato per costruzione argini.

Gestione della discarica

Il piano di gestione della discarica è illustrato graficamente nella Tavola 3.14 di progetto.

Si prevede un tempo di esaurimento complessivo dell'ampliamento dell'impianto D1 di circa 10 anni in base ai seguenti dati:

- volume complessivo del corpo rifiuti dell'impianto di smaltimento D1: 737.000 mc;
- data inizio conferimenti: in continuità con l'attuale coltivazione;
- conferimento rifiuti/anno: circa 50.000-60.000 mc/anno (80.000-95.000 t/anno con densità media di compattazione pari a 1,6 ton/mc) in attesa del completamento della bonifica dell'area ex Adige Ambiente; di seguito, a regime, circa 100.000 mc/anno (160.000 ton/anno con densità media di compattazione pari a 1,6 ton/mc);
- conferimento rifiuti (240 giorni lavorativi/anno): a regime 417 mc/giorno ca (667 ton/giorno con densità pari a 1,6 ton/mc) – 28 mezzi/giorno.

La gestione dei bacini inizierà con il conferimento dei rifiuti in corrispondenza dei lotti esistenti, raccordandosi con l'area di Adige Ambiente con un angolo pari a circa 30°, che garantisce la stabilità del fronte.

Considerando le pendenze di posa sopra riportate, la coltivazione al di sopra dei bacini esistenti interesserà una volumetria di rifiuti pari a poco meno di 185.000 mc per un periodo complessivo (anche non consecutivo) pari a circa 3,5 anni. In questo periodo la coltivazione non sarà a regime, in attesa dei risultati del collaudo della bonifica dell'area ex Adige Ambiente, quindi, si prevede l'apporto di 80-85.000 t di rifiuti all'anno.

La volumetria disponibile in corrispondenza del Bacino 16 è pari a circa 210.000 mc (39.500 mc nel Sub-Bacino 16a, 170.250 nel Sub-Bacino 16b valutati sulla perpendicolare) e, considerando le pendenze di coltivazione, avrà una durata di oltre 3 anni; la volumetria in corrispondenza del Bacino 17 è, invece, pari a

ALLEGATO A  
 AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

circa 170.000 mc (48.000 mc nel Sub-Bacino 17a, 122.700 nel Sub-Bacino 17b valutati sulla perpendicolare) e considerando le pendenze di coltivazione avrà una durata di circa 3,25 anni. Anche durante la coltivazione dei Sub-Bacini 16° e 17° gli apporti di rifiuti non saranno a regime e si prevedono afflussi pari a circa 95.000 t/anno.

Il periodo complessivo di coltivazione è pari a circa 10 anni.

In merito ai cedimenti attesi del rifiuto (pari all'incirca al 15%), alla stregua di quanto attualmente autorizzato, viene prevista la coltivazione "fuori sagoma" ovvero il raggiungimento temporaneo di pendenze e quote maggiori di quelle finali in attesa del verificarsi dei cedimenti primari.

La realizzazione della copertura a verde definitiva è prevista all'esaurimento dei cedimenti primari del corpo rifiuti. È prevista in ogni caso la copertura provvisoria dei bacini così come descritto nel paragrafo seguente.

#### Ricollocazione dell'impianto ex Adige Ambiente

L'impianto ex Adige Ambiente sarà rilocalizzato nell'area a Nord-Ovest dell'attuale discarica.

L'occupazione dell'impianto delocalizzato sarà pari a 5.600 mq; considerando che allo stato attuale l'area servizi ovest è già impermeabilizzata per 1.750 mq, l'intervento produrrà una nuova impermeabilizzazione pari a 3.850 mq.

A corollario dell'intervento di delocalizzazione dell'impianto saranno anche realizzate le seguenti strutture:

- ampliamento degli uffici esistenti per una superficie di 230 mq ca. (su due piani) e nuovo sistema di trattamento e scarico delle acque nere dei bagni;
- copertura di collegamento tra il capannone esistente (area servizi est) e il nuovo capannone; tale struttura avrà una superficie di 1.250 mq ca.;
- spostamento della pesa e del cancello di ingresso di circa 30 metri in direzione Nord.

Le suddette strutture non coinvolgeranno l'impermeabilizzazione di nuove superfici in quanto insistono sull'attuale area servizi e strada di ingresso.

Le operazioni che saranno svolte e previste dagli Allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., risultano:

- R13 (allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.): messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- R12 (allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.): scambio/raggruppamento/miscelazione di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- D15 (allegato B alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.): deposito preliminare di rifiuti non pericolosi prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- D14 (allegato B alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.): ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
- D13 (allegato B alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.): raggruppamento preliminare/miscelazione (non in deroga all'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.) prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.

Le quantità di rifiuti gestiti presso l'impianto sono le seguenti:

- quantità massima di rifiuti, anche tutti pericolosi, stoccabili in impianto di cui alle operazioni D15 dell'allegato B e R13 dell'allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

STATO FISICO RIFIUTO	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (mc)	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (ton)
Rifiuti solidi	560	952
Rifiuti liquidi	200	240



ALLEGATO *A*

AL DECRETO N. *57* DEL *08-07-2022*

Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

- quantità massima di rifiuti per cui sono consentite le operazioni di cui ai punti D13 e D14 dell'allegato B e al punto R12 dell'allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.:


STATO FISICO RIFIUTO	CAPACITÀ (ton/giorno)
Rifiuti solidi	300
Rifiuti liquidi	100

Il progetto prevede sistemi di gestione delle acque piovane e delle acque nere, una rete dislocata lungo la viabilità afferente all'impianto (sup. 2.750 mq) dotata puntualmente di nebulizzatori (abbattimento polveri), sistemi di controllo dei rumori (opere di tamponamento delle strutture prefabbricate, muri in cemento armato sui lati lunghi).

L'impianto di abbattimento polveri non risulta un presidio necessario in quanto non si ravvisano operazioni che possano causarne una produzione effettiva, sia per la tipologia dei rifiuti ritirati (prevalentemente di matrice umida ovvero "fanghi") sia per il presidio rappresentato dall'esecuzione del ciclo rifiuti all'interno di una struttura coperta e sia per la pavimentazione di tutte le aree di transito dei mezzi.

Non sono previsti presidi ambientali per la gestione delle arie interne al capannone in quanto le attività svolte e le tipologie di rifiuti non solo tali da richiedere ricambi d'aria e filtrazioni specifiche; tale considerazione viene fatta sulla scorta dell'esperienza dell'impianto attuale di Adige Ambiente.

L'unica tipologia di rifiuti che necessita un presidio per il comparto atmosfera risulta lo stoccaggio dei rifiuti liquidi; in analogia a quanto in essere presso l'impianto attuale viene quindi previsto un presidio specifico operante sugli sfiati delle 4 cisterne dedicate allo scarico e carico dei percolati e sull'area di sgrigliatura delle autobotti.



#### 4. CONFORMITÀ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nel quadro programmatico il Proponente analizza le relazioni e la compatibilità delle opere in progetto con strategie ed obiettivi di piani e programmi di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale riferiti ai settori di pianificazione territoriale, urbanistica e tutela dell'ambiente e del paesaggio:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) aggiornato
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
- Piano d'Ambito Quadrante Europa (P.A.Q.E.) aggiornato

ALLEGATO A

AL

DECRETO

57

08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

- Piano di Assetto Territoriale del Comune di San Martino Buon Albergo (PAT) aggiornato
- Piano degli Interventi del Comune di San Martino Buon Albergo (PI)
- Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti
- Piano di Tutela Delle Acque (PTA)
- Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'atmosfera (PRTRA)
- Piano Stralcio per la Tutela del Rischio Idrogeologico
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)
- Vincoli idrogeologico
- Vincoli archeologici, paesaggistico – ambientali e culturali
- Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000

#### 4.1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) - Aggiornato

Il Comune di San Martino, in relazione all'”Uso del suolo – terra 2020” – Tav.01, risulta rientrare nell'area agropolitana (NTA art.9), ovvero aree caratterizzate da attività agricole specializzate nei diversi ordinamenti produttivi in ambiti fortemente antropizzati, per le quali lo sviluppo urbanistico deve avvenire senza che si generino conflittualità con le attività agricole e nelle aree ad elevata utilizzazione agricola (NTA art. 10), in presenza di agricoltura consolidata e caratterizzate da contesti figurativi di valore dal punto di vista paesaggistico e dell'identità locale. in particolare l'ara di intervento ricade delle aree ad elevata utilizzazione agricola.

L'area d'intervento ricade:

- in relazione all'”Uso del suolo – terra 2020” – Tav.01.a non rientra in alcuna area specifica, in quanto non perimetrata direttamente dal PTRC, ma confina con aree ad elevata utilizzazione agricola (NTA art. 10), in presenza di agricoltura consolidata e caratterizzate da contesti figurativi di valore dal punto di vista paesaggistico e dell'identità locale;
- in relazione all'”Uso del suolo – acqua 2020” – Tav.01b, nei seguenti ambiti:
  - aree vulnerabili ai nitrati;
  - area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi (art. 16 NTA, che prende atto di quanto definito nel PTA che verrà analizzato nel paragrafo 2.3.3);
- in relazione all'”Uso del suolo – idrogeologia rischio sismico 2020” – Tav.01c, nell'ambito superficie irrigua ed è esterna a aree a pericolosità idraulica e ad aree a pericolosità geologica;
- in relazione alla “Biodiversità” - Tav.2, in cui viene delineato il sistema della rete ecologica, nella biodiversità dello spazio agrario molto bassa;
- in relazione alla tematica “Energia e Ambiente” – Tav.3, che sintetizza le azioni di piano volte a razionalizzare e migliorare l'uso e la tutela delle risorse presenti, in una zona classificata come:
  - discarica attiva per rifiuti non pericolosi;
  - area con alta concentrazione di inquinamento elettromagnetico;
  - elettrodotto 220 KV e 380 KV
  - area con inquinamento da NOx con valori compresi fra 30 e 40 µg/mc.

Per quanto concerne l'ubicazione degli impianti e delle discariche vale quanto riportato nell'art.35 delle Norme Tecniche;

- in relazione alla “Mobilità 2020” - Tav.4, all'interno di un'area definita come “hub monocentrico”, in cui si evidenzia la presenza di autostrada (A4) e superstrada e della linea ferroviaria;
- in relazione allo “Sviluppo economico-produttivo 2020” - Tav.5a, nel territorio urbano complesso di Verona, all'interno delle aree a macro aree produttive afferenti i corridoi intermodali europei, all'interno di aree classificate come parchi scientifici e tecnologici, nell'ambito agroalimentare e con un'incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale  $\leq 0.05$ ;
- dal punto di vista turistico “Sviluppo economico-produttivo 2020” – Tav.5b, sul limite del sistema di eccellenza turistica di Verona, in ambito di presenza di sviluppo termale, in prossimità di un'area a polo turistico congressuale e convention bureau, con numero di produzione DOC, DOP e IGP per comune che si attesta sul valore da 8.1 a 10;
- in relazione al “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica” – Tav.09 – “24\_Alta Pianura Veronese 2020”, in area ad elevata utilizzazione agricola, all'interno di un corridoio ecologico, confinante con idrografia superficiale.

ALLEGATO 1  
 AL DECRETO N. 57 DEL 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

Il piano individua, inoltre, 14 Ambiti di Paesaggio, identificati in funzione degli aspetti geomorfologici, dei caratteri paesaggistici, dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali e delle dinamiche di trasformazione che interessano ciascun ambito, oltre che delle loro specificità peculiari.

Per ogni Ambito è prevista la redazione di uno specifico Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito (PPRA). L'ambito di intervento ricade all'interno dell'Ambito di paesaggio 10 "Verona, Lago di Garda, Monte Baldo", e nella ricognizione 24 Alta Pianura Veronese (indicate come ambiti nell'atlante ricognitivo PTRC 2009), per la quale si riportano obiettivi ed indirizzi preliminari ai PPRA.

Nel Comune di San Martino Buonalbergo sono individuate, alcune "ville venete", delle "architetture del novecento", nonché, dei parchi e giardini di rilevanza paesaggistica.

#### 4.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

L'area di intervento, dall'analisi degli elaborati grafici di Piano, risulta:

- interna ai vincoli individuati dalla Tav. 1b "carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" in particolare al vincolo relativo alla distanza da 150 m dai corsi d'acqua" (di cui alle NTA di Piano art. 5, 6, 7);
- interna alla fascia di ricarica degli acquiferi (di cui alle NTA di Piano art. 21, 22, 24, 40 e 41), in adiacenza ad un'area indicata discarica attiva (di cui alle NTA di Piano art. 21, 22 e 28), in prossimità della rete di distribuzione dei metanodotti (di cui alle NTA di Piano art. 21, 22 e 34) e di un orlo di scarpata d'erosione o di terrazzo fluviale (di cui alle NTA di Piano art. 11, 12, 15, 21, 22, 36) – Tav. 2b "carta delle fragilità";
- rientrare nelle aree della coltura specializzata della vite e dell'olivo, nonché nelle aree sud dedicate alla coltura specializzata della mela (di cui alle NTA di Piano art. 52, 53, 54); perimetrale ad un corridoio ecologico (di cui alle NTA di Piano art. 46, 47, 48, 49) e in prossimità di una barriera infrastrutturale (di cui alle NTA di Piano art. 48, 49, 50) (Sistema Ambientale Tav. 3b);
- prossimo alla rete autostradale (di cui alle NTA di Piano art. 75, 76, 77) e ad un tratto di viabilità di progetto (di cui alle NTA di Piano art. 75, 76, 77) (Sistema insediativo e infrastrutturale TAV. 4b)3;
- nelle aree dell'ambito paesaggistico dell'Alta Pianura Veronese, e non interessare direttamente alcun elemento del Sistema del Paesaggio (Tav. 5b) ma in prossimità di un percorso ciclabile (di cui alle NTA di Piano art. 75, 76, 83, 87, 88, 89, 94, 95, 96) e di un corso d'acqua vincolato (di cui alle NTA di Piano PIANI D'AREA

#### 4.3. Piano d'Ambito Quadrante Europa (P.A.Q.E.)

Per quanto riguarda la tavola 1a "Sistema relazionale e luoghi dell'innovazione" non si rilevano elementi significativi inerenti all'area di intervento, tranne per la linea ferroviaria ad alta velocità indicativamente sull'area di progetto (potenziamento della linea Brennero-Verona-Bologna).

Per quanto riguarda la tavola 2a "Ecosistema" l'area interessata dal progetto ricade:

- all'interno dell'area definita "corridoio di difesa dell'inquinamento acustico" art. 47 NTA di Piano;
- nella "Fascia di ricarica degli acquiferi" art. 52 NTA di Piano;
- in area di "ambiti di riequilibrio dell'ecosistema" art. 55 NTA di Piano.

Per quanto riguarda la tavola 3a "Risorse del paesaggio" l'area rientra negli "ambiti di interesse paesistico-ambientale" art. 61 NTA di Piano.

L'area in esame, pertanto, ricade:

- in una zona definita dal piano di area come ambiti di riequilibrio dell'ecosistema dove l'impermeabilizzazione delle superfici di terreno è vietata salvo i casi di comprovata necessità;
- fascia di ricarica degli acquiferi, che prevede obbligo di allaccio fognario e trattamento delle acque;
- ambiti di interesse paesistico ambientale che costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di parchi territoriale e interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale;
- nonché, in riferimento all'art. 49, all'interno di a) degli ambiti di interesse paesistico-ambientale, di cui alla Tav. 3, in cui sono vietati nuovi impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti.

#### 4.4. Piano di Assetto Territoriale (PAT) del Comune di San Martino Buon Albergo

Dall'analisi della cartografia di Piano, l'area di intervento risulta:

- in area classificata "discarica" (art.8.2), all'interno del vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – corsi d'acqua (art. 5.2), in fascia di ricarica degli acquiferi (art. 7.4); all'interno del Piano d'Area Quadrante Europa (PAQE) (art. 7.1) – Tav. 1 "Carta dei Vincoli";

ALLEGATO AAL DECRETO n. 57 del 08-07-2022Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

- interna alle "Zone di vigneto DOC" (art. 11), e in prossimità di corsi d'acqua (art. 12.4.1) e di aree classificate come "nuclei storici: sistema dell'edilizia con valore storico – ambientale esterna al centro storico" (art. 17.1) in direzione Nord Ovest e Nord Est – Tav. 2 "Carta delle invarianti";
- area "idonea a condizione" per la compatibilità geologica (Art. 12.3.1) con tipologia di condizione "vulnerabilità intrinseca all'inquinamento elevata o elevatissima" (art. 12.3.3) e "caratteristiche idrogeologiche" (art.12.3.4), in "aree di pregio paesaggistico: rete ecologica locale" (art. 13.1) e parzialmente in "idrografia zona di tutela" art. 41 LR 11/2004 (art. 8.1) Inoltre, come l'intero territorio comunale, rientra nelle aree suscettibili di amplificazione sismica – Tav. 3 "Carta delle fragilità";
- nell'ambito territoriale omogeneo ATO A21 "ambito agricolo pianura meridionale con presenza di risorgive" (art. 28.2.1), e nel corridoio ecologico principale (art. 13.1), in prossimità di aree classificate come "nuclei storici: sistema dell'edilizia con valore storico – ambientale esterna al centro storico" (art. 16.2) in direzione Nord Ovest e Nord Est – Tav. 4 "Carta della trasformabilità".

La variante al PAT non è tuttora stata approvata, in regime di salvaguardia vige la normativa più restrittiva (PAT vigente del 2011, di seguito illustrato, e P.I. n. 5 e n. 7).

Dall'analisi della cartografia di Piano, l'area di intervento risulta:

- ricadere all'interno del vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – corsi d'acqua (art. 5.2), in prossimità di un'area classificata "discarica" (art.8.2), perimetrata da "viabilità / fasce di rispetto D.Lgs. 285/192 e nel PAQE – Tav. 1 "Carta dei Vincoli";
- essere adiacente, ma esterna alle "aree interessate da risorgiva di terrazzo" (art.9) e di aree classificate come "nuclei storici: sistema dell'edilizia con valore storico – ambientale esterna al centro storico" (art. 16.2) in direzione Nord Ovest e Nord Est – Tav. 2 "Carta delle invarianti";
- essere area "idonea a condizione" per la compatibilità geologica (art. 12.3.1) con tipologia di condizione "vulnerabilità intrinseca all'inquinamento elevata o elevatissima" (art. 12.3.3) e "caratteristiche idrogeologiche" (art.12.3.4), in "aree di pregio paesaggistico: rete ecologica locale" (art. 13.1) e parzialmente in "idrografia zona di tutela" art. 41 LR 11/2004 (art. 8.1) – Tav. 3 "Carta delle fragilità";
- ricadere nell'ambito territoriale omogeneo ATO A21 "ambito agricolo pianura meridionale con presenza di risorgive" (art. 28.2.1), e nel corridoio ecologico principale (art. 13.1) e parzialmente in aree di connessione naturalistica (buffer zone) (art. 13.1), in prossimità di aree classificate come "nuclei storici: sistema dell'edilizia con valore storico – ambientale esterna al centro storico" (art. 16.2) in direzione Nord Ovest e Nord Est – Tav. 4 "Carta della trasformabilità".

L'intero territorio comunale è classificato in zona sismica 3.

Le NTA di Piano 2011, che disciplinano l'assetto del territorio, recepiscono le disposizioni di regolamenti superiori e contengono le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi (PI).

Pertanto l'area di intervento ricade:

- nel vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua, per i quali sono identificati obiettivi di qualità paesaggistica, anche in coerenza con la valorizzazione della rete ecologica locale;
- in aree idonee condizionate per compatibilità geologica in relazione alla vulnerabilità intrinseca e alle caratteristiche idrogeologiche, per cui fino all'approvazione del PI sussistono limiti per l'attività edilizia;
- in aree di pregio paesaggistico – rete ecologica locale / corridoio ecologico principale e aree di connessione naturalistica, per cui vanno conservati i filari ubicati lungo gli appezzamenti agricoli e nell'ambito dei corridoi ecologici sono ammessi solo interventi che non manifestino incidenze negative sulla base di apposita VINCA;
- in zone di tutela per l'idrografia;
- nell'ambito agricolo pianura meridionale con presenza di risorgive, per cui le indicazioni sono di mantenere e valorizzare il sistema naturale/agricolo esistente e consolidare e tutelare gli elementi della RER.

#### 4.5. Piano degli Interventi del Comune di San Martino Buon Albergo (PI)

L'area in esame ricade:

ALLEGATO A  
 AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022


Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

- nel vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua, per i quali sono identificati obiettivi di qualità paesaggistica, anche in coerenza con la valorizzazione della rete ecologica locale, per il quale è stata redatta apposita Relazione Paesaggistica;
- in zone di tutela per l'idrografia, in cui sono presenti limiti di distanza minima per le nuove edificazioni (l'appartenenza a tali aree non comporta prescrizioni o vincoli incidenti sul progetto in esame, in quanto il vincolo di inedificabilità è valido unicamente per i primi 100 m dall'argine del fiume Antanello);
- nella fascia di rispetto ricarica degli acquiferi vige obbligo di allaccio fognario e impianto di depurazione;
- in aree a vincolo e limitazioni per la navigazione aerea.

Il progetto non prevede la realizzazione di una nuova discarica, bensì un ampliamento mediante sopraelevazione sul corpo dell'attuale discarica in esercizio (lotti 4, 5, 8, 9 e bacini 10, 11, 12, 13, 14, 15) e la realizzazione di due nuovi bacini che si sviluppano anche in sopraelevazione rispetto alla stessa (sub-bacini 16A, 16B, 17A, 17B).

Detto ampliamento, nei bacini 16A, 16B, 17A, 17B, è realizzato in area esterna al bacino dell'attuale discarica autorizzata ed in esercizio, limitatamente alla zona interessata in precedenza da una gestione autorizzata di rifiuti ed oggetto della bonifica-(impianto ex Adige Ambiente).

Tutte le aree in questione sono ricomprese nel Piano degli Interventi del Comune di San Martino B.A. come aree classificate "Discarica (D.Lgs. n. 26/2003, L.R. n. 3/2000 e artt. 22 delle NTO)".



**VINCOLI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SUPERIORE E FASCE DI RISPETTO**

Art. 20	Vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 43/2002 art. 10 D.M. 19/11/2003 art. 10	Art. 22	Discarica D.Lgs. n. 26/2003 art. 22 L.R. n. 3/2000 art. 22
Art. 21	Vincolo di tutela per l'idrografia D.Lgs. n. 152/2006 art. 106 D.M. 19/11/2003 art. 10	Art. 23	Area di rispetto D.Lgs. n. 26/2003 art. 23 L.R. n. 3/2000 art. 23
Art. 24	Vincolo di tutela per la navigazione aerea D.Lgs. n. 26/2003 art. 24 L.R. n. 3/2000 art. 24	Art. 24	Area di rispetto D.Lgs. n. 26/2003 art. 24 L.R. n. 3/2000 art. 24
Art. 25	Vincolo di tutela per la navigazione aerea D.Lgs. n. 26/2003 art. 25 L.R. n. 3/2000 art. 25	Art. 25	Area di rispetto D.Lgs. n. 26/2003 art. 25 L.R. n. 3/2000 art. 25

ALLEGATO AAL DECRETO n. 57 del 08-07-2022Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso**4.6. Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali**Progetto di ampliamento discarica per rifiuti speciali non pericolosi.

Il Progetto in analisi non risulta in contrasto con gli obiettivi generali individuati nel Piano.

Relativamente ai Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti - Elaborato D, l'area di progetto ricade nelle seguenti casistiche:

- fascia di ricarica degli acquiferi (art. 12 PTRC) (area con prescrizioni/raccomandazioni)
- sismicità delle aree individuate ai sensi dell'OPCM 3274 del 20 marzo 2003 (area con prescrizioni/raccomandazioni)
- aree tutelate ai sensi degli artt. 10, 11 e 134 del D. Lgs. 42/2004 (necessità di acquisire autorizzazione paesaggistica)
- zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola (PTA Allegato D)
- area vulnerabile ex art. 13 (PTA Allegato D)
- zone di "alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006.
- distanza da edifici pubblici o stabilmente occupati almeno 250 m (discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi stabili non reattivi).

Relativamente al vincolo sismico, la ditta rimanda ai criteri di progetto dell'intervento che tengono conto di tale fattore.

Relativamente al vincolo paesaggistico, si rimanda al punto specifico della relazione.

Relativamente alla distanza dagli edifici, la ditta evidenzia (integrazioni aprile 2022) che l'unico edificio presente all'interno dei 250 m relativo all'area di ampliamento della discarica, sia superficiale che sommitale, è un'abitazione che non è stabilmente occupata.

Relativamente ai criteri di esclusione di cui all'Art. 13 e all'Art. 15, comma 4 delle NTA, la ditta richiama la nota della Regione del Veneto n.185533 del 21/05/2018, in risposta ad un quesito del Comune di San Martino Buon Albergo, affermando che: *"...appare ragionevole sostenere che un ampliamento di una discarica esistente, ubicata in fascia di ricarica degli acquiferi, finalizzato allo smaltimento di rifiuti provenienti da specifici progetti di bonifica autorizzati sul territorio regionale, possa non rientrare nell'applicazione del divieto previsto dall'art. 15, comma 4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato dal Consiglio regionale del Veneto con OCR n. 30/2015 sempre che, nell'ambito della valutazione del singolo caso e di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, sia accertato che i benefici ambientali conseguenti alla realizzazione dell'intervento complessivamente inteso (cioè a dire bonifica con ripristino ambientale dell'area contaminata ed apprestamento dell'ampliamento di discarica esistente ove conferire i rifiuti provenienti dal sito inquinato) siano qualitativamente in grado di rendere sostenibili gli impatti comunque generati dallo stesso."*

Relativamente al divieto di realizzare nuovi volumi di discarica di all'Art. 15, comma 1 del PRGR, la ditta evidenzia che rientra nelle deroghe previste al comma 2 per due dei quattro punti previsti:

- lett. b) secondo cui ricorre la deroga alle limitazioni di cui al comma 1 per gli "ampliamenti di discariche esistenti finalizzati allo smaltimento di rifiuti provenienti da specifici progetti di bonifica e ripristino ambientale autorizzati sul territorio regionale, nonché interventi di bonifica e ripristino ambientale che comportino la messa in sicurezza permanente eventualmente attraverso l'apporto di materiali o rifiuti non putrescibili", in particolare in relazione alla seconda parte del punto, in quanto volta a sostenere economicamente i costi della bonifica dell'Area ex Adige Ambiente, contigua alla discarica stessa e oggetto di ampliamento superficiale;
- lett. d) perché presentata da Progeco Ambiente al fine dello smaltimento nella discarica di Cà Vecchia di rifiuti in uscita dal proprio impianto di trattamento rifiuti (impianto ex Adige Ambiente, che viene ricollocato all'interno dell'area di pertinenza della discarica stessa).

Ad avvalorare la prima motivazione di deroga la ditta richiama la sentenza del CdS n. 1423/19, secondo cui: "la seconda parte della disposizione di deroga stabilita dal comma 2, lett. b) si ricollega al già citato art. 34 della L.R. n. 3/2000"; art. 34 avente infatti ad oggetto i "progetti di bonifica che comportino la messa in sicurezza in via definitiva anche mediante apporto di materiali o rifiuti putrescibili" e che, nell'interpretazione data dal C.d.S., "... sono quelli che riguardano lo stesso sito di discarica o ambiti ad esso immediatamente limitrofi" (sentenza cit.), come è il caso in esame.

ALLEGATO   7  AL DECRETO n.   57   del   08-07-2022  Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giudiziale e Contenzioso

Ad avvalorare la seconda motivazione di deroga la ditta richiama la definizione di produttore contenuta nell'art. 183, lett. f) del d.lgs. 152/06 è la seguente: "il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)" e sentenza del TAR Veneto n. 772 del 13.07.16 statuendo: "... l'art. 183 del d.lgs. citato stabilisce che produttore di rifiuti è il soggetto la cui attività produce rifiuti ovvero chiunque effettui operazioni di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura e la composizione di detti rifiuti, distinguendosi in tal modo fra produttore iniziale e nuovo produttore".

#### Progetto di ricollocazione impianto di gestione rifiuti speciali ex Adige Ambiente

Relativamente ai Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti - Elaborato D, l'area di progetto ricade nelle seguenti casistiche:

- sismicità delle aree individuate ai sensi dell'OPCM 3274 del 20 marzo 2003 (area con prescrizioni/raccomandazioni): relativamente al vincolo sismico, la ditta rimanda ai criteri di progetto dell'intervento che tengono conto di tale fattore.
- aree tutelate ai sensi degli artt. 10, 11 e 134 del D. Lgs. 42/2004 (necessità di acquisire autorizzazione paesaggistica): si rimanda al punto specifico della relazione.
- altre aree (aree soggette a erosione costiera o fluviale, in particolare per le discariche la fascia di protezione deve garantire l'integrità del sito, e la progettazione deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari ad impedire il verificarsi di fenomeni erosivi di rilievo): relativamente alla vicinanza al Fiume Antanello per il rischio erosione, si rileva che il fiume in parola, nel suo punto più prossimo, dista circa 70 m direzione Sud Ovest, ma non sono in essere fenomeni erosivi.
- rete ecologica regionale comprendente i siti della rete "Natura 2000": L'area di intervento rientra marginalmente nella RER e pertanto è previsto l'intervento mitigativo nel rispetto delle indicazioni di Piano vigenti
- corridoi ecologici e cavità naturali a particolare valenza ecologica: L'area di intervento rientra marginalmente nella RER e pertanto è previsto l'intervento mitigativo nel rispetto delle indicazioni di Piano vigenti
- aree agricole ricadenti negli ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG): Rientra in aree potenzialmente di produzione di qualità (aree interne al disciplinare) ma non è interessata da produzioni agricole alimentari
- aree agricole individuate dal PTR che richiedono un elevato grado di tutela per il particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale oppure caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo (aree ad elevata utilizzazione agricola e aree agropolitane in pianura): La scala della Tav. 01 a Uso del Suolo Terra da PTRC non permette di escludere l'appartenenza all'area ad elevata utilizzazione agricola
- distanza dalle abitazioni: la tipologia dell'impianto attuale e di quello ricollocato risulta ricompresa in "Impianti di selezione e recupero" per cui si deve rispettare una distanza di 100 m dalle abitazioni stabilmente occupate; tra il limite del capannone industriale e l'abitazione stabilmente abitata più vicina vi è una distanza di 165 m, quindi tale limite è rispettato.

#### **4.7. Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti**

Il Piano per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Verona è stato adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 41 del 26 settembre 2007 e successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 24 luglio 2008 e n. 2 del 19 gennaio 2010 (adozione degli atti aggiuntivi del piano relativi alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla Valutazione di incidenza ambientale); Tale Piano non risulta ad oggi approvato e, comunque, riguarda unicamente i Rifiuti Solidi Urbani.

#### **4.8. Piano di Tutela Delle Acque (PTA)**

Dall'analisi della cartografia di Piano, l'area in cui viene localizzato l'impianto:

- ricade nel sottobacino N0001/01 Adige-Veneto (Carta dei Sottobacini idrografici);
- ricade nel bacino scolante del Mare Adriatico, ma non ricade in aree sensibili (di cui all'art. 12 delle NTA di Piano) (Carta delle aree sensibili);
- ricade nella zona della ricarica (Tav. 36 Zone omogenee di protezione dall'inquinamento);
- ricade in fascia valutata con grado di vulnerabilità Ee – estremamente elevato per la vulnerabilità intrinseca della falda (Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della pianura veneta);

ALLEGATO

AL DECRETO

57

08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

- è classificata zona vulnerabile “Alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi” ai nitrati di origine agricola (Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola);
- non ricade tra i territori con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela (Carta dei territori comunali con acquiferi confinati pregiati sa sottoporre a tutela).

Rispetto a quanto emerso dall’analisi del piano, l’area di progetto:

- ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi;
- presenta una elevata vulnerabilità intrinseca della falda;
- ricade in un comune zonizzato come vulnerabile ai nitrati di origine agricola.

**4.9. Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell’atmosfera (PRTRA)**

Il Comune di San Martino Buonalbergo:

- ricade in zona B per tutti gli inquinanti primari, ovvero nella zona caratterizzata da minore carico emissivo (comuni con emissione < 95 percentile);
- nella zonizzazione integrata ai sensi del D. Lgs. 155/2010 ricade in zona IT0512 agglomerato di Verona, che ricomprende il capoluogo di provincia ed i comuni limitrofi.

**4.10. Piano Stralcio per la Tutela del Rischio Idrogeologico**

Il comune di San Martino Buon Albergo rientra nell’elenco dei comuni interessati da aree di pericolosità idraulica e di rischio idraulico.

COMUNE	PROVINCIA	R4	R3	R2	R1	P4	P3	P2	P1
Affi	Verona	X	X	X	X		X	X	X
Badia Calavena	Verona				X	X	X	X	X
Erentino Belluno	Verona	X	X	X	X	X	X	X	X
Bussolengo	Verona	X	X	X	X	X	X	X	X
Caprino Veronese	Verona	X	X	X	X	X	X	X	X
Costermano	Verona		X	X	X		X	X	X
Dolcè	Verona	X	X	X	X	X	X	X	X
Gambellara	Vicenza	X		X	X		X	X	X
Montebellio vicentino	Vicenza			X	X			X	X
Monteforte d'Alpone	Verona	X	X	X	X	X	X	X	X
Pastrengo	Verona	X	X	X	X		X	X	X
Pescantina	Verona	X	X	X	X	X	X	X	X
Rivoli Veronese (*)	Verona	X		X	X	X	X	X	X
S. Bonifacio	Verona	X	X	X	X	X	X	X	X
S. Martino Buon Albergo	Verona	X	X	X	X	X	X	X	X
S. Pietro in Cariano	Verona			X	X			X	X
Soave	Verona	X	X	X	X	X	X	X	X
Tregnago	Verona				X	X	X	X	X
Verona (*)	Verona	X	X	X	X	X	X	X	X
Zevio	Verona			X	X			X	X

Elenco dei comuni interessati da esondazioni classificate a diverso grado di rischio R e pericolo P

**4.11. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)**

L’area di intervento non rientra nelle zone cartografate dal Piano per tutti i tempi di ritorno considerati (Tr 30 – alta probabilità, Tr 100 – media probabilità e Tr 300 anni – alta probabilità).

**4.12. Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000**

Il sito Natura 2000 più prossimo all’area di progetto è la ZSC “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine” distante circa 1,1 km direzione Sud Est.

Per il presente progetto di ricollocazione non è necessaria la valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A). In relazione alle aree EUAP (VI elenco ufficiale delle Aree Protette), l’area più prossima al sito di intervento è rappresentata dal Parco Naturale Regionale della Lessinia, a oltre 20 km direzione Nord dall’area di interesse. La Società proponente ha depositatao, ai sensi della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 la relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza.

**5. COMPONENTI AMBIENTALI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI**

Lo Studio di Impatto Ambientale ha valutato gli impatti potenziali delle attività di progetto che sono legati principalmente all’attività realizzazione e all’attività di gestione.



ALLEGATO 1  
 AL. DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

Sono stati quindi esaminati i potenziali impatti sulle seguenti componenti ambientali:

- atmosfera;
- rumore;
- acque superficiali e sotterranee;
- suolo e sottosuolo;
- ecosistemi;
- biosfera;
- viabilità;
- paesaggio;
- fauna;
- salute e benessere.

Si riportano in sintesi nel seguito le valutazioni effettuate.

### 5.1 Suolo e sottosuolo

L'area in studio ricade nell'ambito orientale della pianura veronese in un'area pianeggiante a vocazione prevalentemente agricola.

Per quanto riguarda l'uso del suolo, dall'analisi della carta dell'uso del suolo della Regione Veneto, disponibile sul sito Geo-portale regionale, l'area di progetto viene cartografata come "Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi" mentre l'area di discarica è definita come "Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche; per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza".

Nell'area in esame l'attività di modellazione principale è stata coadiuvata dall'opera dei corsi d'acqua minori, provenienti dal tavolato lessineo. Il più importante di questi nella zona di indagine è il Fiume Antanello, Il primo sottosuolo dell'area in progetto risulta costituito da un'alternanza di terreni a granulometria media e grossolana (dalle sabbie ai ciottoli), all'interno dei quali si rinvencono livelli più fini (limi e argille), caratterizzati da minore permeabilità.

Nell'area in progetto sono stati eseguiti una serie di nuovi sondaggi, la cui sequenza stratigrafica riscontrata è così riassumibile:

- 0,0 ÷ 0,5 m dal p.c. strato di terreno vegetale di riporto, o ghiaino, per la realizzazione dell'attuale piano di calpestio;
- 0,5 ÷ 2,0 /4,0 m dal p.c. terreno naturale di riporto sicuramente scrivibile ai numerosi rimaneggiamenti antropici avvenuti all'epoca in cui l'area fu utilizzata come cava di prestito per l'estrazione del materiale inerte necessario alla realizzazione della vicina autostrada A4 (1957-1958). Si tratta di terreni a matrice grossolana, costituiti da ghiaie e ciottoli anche di grandi dimensioni, legati da sabbia / sabbia limosa.
- 2,0/4,0 ÷ 4,5 m dal p.c. ghiaia fine in matrice sabbiosa;
- 4,5 ÷ 6,0 m dal p.c. strato di materiali fini quali limi sabbiosi e/o limi argillosi.

Riassumendo in generale nell'area dell'impianto esistente la sequenza stratigrafica presente si rileva che:

- nella zona Nord, in corrispondenza dei Lotti 1-9, è stato riscontrato un livello argilloso compatto, che si sviluppa in modo quasi continuo lungo l'intera superficie e che presenta uno spessore variabile tra 0,6 e 1,5 m, ad una profondità compresa tra 32,8 e 34,8 m s.l.m., (4-6 m da piano campagna); tale setto separa due livelli più permeabili, costituiti da ghiaie sabbiose e sabbie ghiaiose;
- nella zona meridionale dell'impianto, in corrispondenza dei Bacini 10-15, non si riscontra un netto orizzonte argilloso compatto come a nord, ma si mantengono alternanze di terreni a granulometria media e grossolana (dalle sabbie ai ciottoli) intervallate da livelli a granulometria più fine;
- il livello di argilla limosa presente a nord costituisce la separazione tra due distinte falde presenti nell'area, mentre nella zona meridionale l'esaurirsi dell'orizzonte argilloso fa in modo che permanga un'unica falda;
- l'area oggetto del presente progetto di ampliamento, attualmente occupata dall'impianto Adige Ambiente, si colloca in un punto intermedio e di passaggio tra i due modelli precedentemente descritti. Il letto argilloso-limoso della falda superficiale, rilevato in corrispondenza della parte più vecchia dell'impianto (Lotti 1-9, a Nord), non è stato rilevato con continuità in corrispondenza dell'area oggetto di ampliamento ed in particolare al di sotto del futuro Bacino 16 (più meridionale). Tale setto argilloso sembra infatti interrompersi in corrispondenza del passaggio tra i Bacini 17 e 16 in progetto.

ALLEGATO AAL DECRETO n. 57 del 08-07-2022Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso**5.2 Ambiente idrico (acque superficiali e acque sotterranee)*****Sistema idrico superficiale***

Dal punto di vista idrografico, nell'area in esame sono presenti numerosi corsi d'acqua superficiali naturali ed artificiali e alcuni specchi d'acqua posti in corrispondenza delle maggiori aree di cava, dove la falda è stata portata alla luce dagli scavi.

Il corso d'acqua naturale più prossimo all'area di progetto è invece il Torrente Antanello, che scorre in senso Nord-Sud sul confine occidentale dell'impianto. Questo torrente ha costituito in passato la principale fonte di approvvigionamento idrico della zona. Le sue acque, presenti in tutto il periodo dell'anno, vennero utilizzate sia a scopo irriguo che idropotabile.

Altro elemento idrografico di rilievo è costituito dalla Fossa Rosella che scorre in direzione circa meridiana lungo il lato ad Ovest dell'impianto.

Per quanto riguarda la caratterizzazione dei corpi idrici superficiali posti nelle vicinanze dell'impianto D1 in oggetto, si evidenzia che né il Fiume Antanello, né il torrente Rosella sono stati inseriti all'interno del "Monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque superficiali del Veneto" effettuato da ARPAV con riferimento agli anni 2013-2018.

La contaminazione diffusa da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nella provincia di Verona, interessa un'area posta oltre 20 km in direzione est e 15 km in direzione sud-est dall'area di progetto e comunque idrograficamente a valle rispetto alla stessa (Fonte: Atti XII conferenza nazionale sistema di protezione dell'ambiente).

Nell'ambito di un procedimento, avviato dalla Regione Veneto nei confronti di Progeco Ambiente nell'agosto del 2018 e finalizzato a esaminare la situazione ambientale del sito con riferimento alla presenza di PFAS, è stato comunque effettuato un monitoraggio dei CIS limitrofi all'area dell'impianto D1. Il monitoraggio è stato effettuato in data 01/10/2018 in 7 punti di campionamento (5 in Antanello e 2 in Rosella) e ha interessato i seguenti parametri: PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA lineare, PFNA, PFDeA, PFUnA, PFDoA, PFBS, PFHxS, PFOS lineare e ramificato.

L'acido Perfluorobutanossulfonato (PFBS) è stato rilevato nei due punti di monitoraggio in Torrente Rosella, benché con valori minori di oltre un ordine di grandezza rispetto ai limiti di riferimento.

Gli elementi potenzialmente impattanti sulle acque superficiali sono essenzialmente:

- percolato prodotto all'interno dei bacini dell'impianto di smaltimento;
- acque meteoriche raccolte dai piazzali pavimentati;
- acque meteoriche captate dal sistema di copertura dell'impianto di smaltimento e dalle coperture degli edifici;
- acque di scarico dei servizi sanitari degli uffici;
- polveri sollevate dai bacini dell'impianto di smaltimento in gestione per ricaduta sul suolo e sui corpi idrici superficiali.

I recettori principali dell'area possono essere considerati:

- il Fiume Antanello;
- il Torrente Rosella
- la rete di canalizzazioni artificiali secondaria.

Il sito di progetto non è compreso in aree esondabili.

Nella progettazione è prevista la raccolta delle acque segnalate quali possibili vettori di inquinamento con sistemi dedicati che ne consentono trattamento e smaltimento.

Il Proponente ha valutato e analizzato, con modelli specifici, la possibile interazione delle polveri e dei rifiuti dell'impianto di smaltimento con l'ambiente esterno e quindi anche verso i corsi d'acqua e i canali presenti, stimando un'interferenza trascurabile a fronte di una corretta gestione ordinaria e concludendo che ai recettori sensibili i limiti sono ampiamente rispettati.

Il percolato viene raccolto da un apposito impianto di captazione e con l'aiuto del sistema di drenaggio viene convogliato in serbatoi dedicati; successivamente, tramite autocisterne, viene trasportato presso impianti di smaltimento autorizzati.

Le acque meteoriche dei piazzali impermeabili delle aree di stoccaggio vengono trattate come percolato pertanto raccolte e inviate alle cisterne per il successivo trattamento in impianto esterno.

ALLEGATO AAL DECRETO n. 57 del 08-07-2022Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

Le acque di prima pioggia ricadenti sul piazzale dell'area servizi scoperta esistente sono raccolte attraverso una vasca dedicata. Su di esse viene svolta l'analisi di conformità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). Le acque eccedenti la prima pioggia vengono scaricate in CIS.

Le acque captate dal sistema di copertura dell'opera in oggetto saranno convogliate dalle canalette perimetrali in due manufatti di raccordo e da qui collettate mediante apposite tubazioni interrate per essere scaricate in corpo idrico superficiale (Antanello, Rosella).

Il valore dell'apporto delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei nuovi lotti della discarica (pari in media a 3.090 mc/anno. La portata media del Rosella risulta pari a 3,5 mc/s, che equivale a oltre 110 milioni di metri cubi annui) risulta quindi irrisorio rispetto alla portata naturale del corpo idrico recettore; è possibile quindi affermare che tali elementi non comportino un impatto significativo sulla componente: il regime idraulico del Rosella, principale recettore, non verrà modificato dall'immissione in alveo delle acque provenienti dalla copertura dell'impianto.

Le acque dell'impianto di lavaggio ruote vengono convogliate a smaltimento tramite autobotte o rilanciate nei serbatoi di raccolta del percolato.

Per limitare la dispersione delle polveri e la successiva deposizione su suoli e corpi idrici, superficiali circostanti si prevede di umidificare le viabilità non asfaltate con autobotte.

#### NOTA ISTRUTTORIA

Si richiama il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (acquisito al protocollo regionale 744 in data 03/01/2022), ai fini dell'invarianza idraulica.

#### Acque sotterranee

Le caratteristiche del sistema idrogeologico a scala locale sono state determinate attraverso lo studio della documentazione redatta da diversi professionisti, a partire dal 1992, per il recupero dell'area e, successivamente, per la redazione del Progetto di Discarica e sulla base di nuove indagini per lo studio dell'area di ampliamento. A partire dall'anno 2000 sono inoltre state effettuate misure freatiche periodiche, con cadenza minima mensile, sulla rete di monitoraggio della discarica attualmente in gestione. In prima analisi si può rilevare che l'acquifero freatico è delimitato in zona dal Fiume Antanello, che drena parte delle acque in esso circolanti.

Per quanto riguarda la situazione dell'area dell'impianto si può evidenziare la presenza di tre situazioni distinte entro i primi 30 metri dal piano campagna.

- zona settentrionale dell'impianto (Lotti da 1 a 9):
  - una falda superficiale, che circola all'interno di terreni ghiaioso-sabbiosi, caratterizzati da permeabilità e porosità elevate. Il letto di questo acquifero è costituito da un livello quasi continuo di argille limose posto ad una profondità da 4 a 6 m da piano campagna, potente circa 0,6 ÷ 1,5 metri e con un coefficiente di permeabilità variabile tra 2,5 e 9,5 x 10<sup>-10</sup> m/s. Tale falda risulta in rapporto idraulico diretto con il reticolo idrografico superficiale, rappresentato dal Fiume Antanello e dal fosso Rosella.
  - Una seconda falda, più profonda, leggermente in pressione, che circola all'interno di terreni sabbioso-ghiaiosi, caratterizzati da permeabilità e porosità medio-elevate.
- zona meridionale dell'impianto (Bacini da 10 a 15):
  - dalle indagini effettuate, risulta che l'orizzonte di argille limose molto compatte presente nell'area a nord, che di fatto rappresenta la suddivisione tra le due falde individuate, non è presente alla quota di 4-6 m da pc. Un setto argilloso è presente a una profondità che varia da 15,0 a 20,0 metri dal piano campagna che non comporta comunque una divisione della falda come nella parte a nord.
  - In tali bacini risulta esserci un'unica falda freatica indifferenziata con caratteristiche simili alla seconda falda presente nell'area occupata dall'impianto settentrionale.
  - Il supporto impermeabile dell'acquifero indifferenziato è costituito da un setto argilloso posto ad una profondità da piano campagna tra 19 e 27 metri.
- zona centrale oggetto di ampliamento (Bacini 16 e 17):
  - l'area interessata dall'ampliamento, si colloca in un punto intermedio e di passaggio tra i due modelli precedentemente descritti.
  - Il letto argilloso-limoso della falda superficiale, evidenziato in corrispondenza della parte settentrionale dell'impianto (Lotti 1-9), è stato rilevato in corrispondenza del futuro bacino 17, è


ALLEGATO 1  
 AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

situato ad una quota media di circa 4,50 m da piano campagna e possiede uno spessore medio di circa 1,50 m.

In corrispondenza del Bacino 16 di progetto, più meridionale rispetto al Bacino 17, tale livello impermeabile non è presente, in quanto sembrerebbe interrompersi in corrispondenza della separazione dei futuri bacini 17 e 16.

Lungo il perimetro della discarica esistente sono presenti 29 piezometri, realizzati in tempi diversi (dal 1992 ad oggi) ed utilizzati per il monitoraggio dei livelli freatici e della qualità delle acque di falda per i vari progetti approvati.



*Ubicazione della rete di monitoraggio esistente relativamente ai piezometri che intercettano l'acquifero più profondo (zona settentrionale) o indifferenziato (zona centrale e meridionale)*


Su parte dell'area (l'intera zona della vecchia discarica, costituita dai lotti 1 ÷ 9 ed in parte nella porzione settentrionale di Adige Ambiente) si sviluppa anche un acquifero superficiale, che nell'area dell'Impianto D1 risulta sospeso e separato dalla falda principale da un orizzonte argilloso. Questo viene monitorato da piezometri poco profondi, spinti fino ad incontrare lo strato impermeabile di separazione, che ne costituisce il letto (profondo da 4 a 6 m da p.c.).

La direzione media di deflusso dell'acquifero indifferenziato è tendenzialmente NNO-SSE nel settore settentrionale dell'impianto e N-S verso il settore meridionale. L'oscillazione della falda superficiale e di quella sottostante, nell'area in esame, risulta principalmente connesso agli eventi meteorici e secondariamente risente dell'interferenza con i corsi d'acqua presenti in questa porzione di territorio (Rosella e Antanello). Il Rosella, soggetto a portata controllata, alimenta in modo non trascurabile le falde, provocando innalzamenti repentini dell'ordine di alcuni decimetri. Il Fiume Antanello invece, date le quote del pelo libero, esercita una continua azione drenante sulle acque di falda, durante tutto l'arco dell'anno.

Per ricavare il massimo livello della falda al di sotto dell'area di ampliamento è stato fatto riferimento al documento al Progetto di bonifica nel quadro degli interventi di completamento della bonifica dell'area di Cà Vecchia a seguito di quanto espresso dalla C.d.s. del 31/05/2019.

ALLEGATO A  
 AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso



Andamento delle linee isofreatiche per la falda profonda in relazione con il progetto di ampliamento

ELEMENTO	U.M.	BACINO 16	BACINO 17
Quota minima piano posa rifiuti	m s.l.m.	40,00	40,30
Quota piano posa argilla	m s.l.m.	38,50	38,80
Piano posa barriera geologica aggiuntiva	m s.l.m.	38,00	38,30
Quota falda (massima escursione)	m s.l.m.	36,20	36,45
Franco falda	m	2,30	2,35

Caratteristiche del piano posa rifiuti e del massimo livello di falda preso a riferimento

**NOTA ISTRUTTORIA**

Nell'area di PROGECO è attualmente attiva la barriera idraulica e come riportato nel verbale della Conferenza di Servizi dell'11.02.2021, lo rimarrà per tutto il periodo di bonifica. Inoltre il proponente sempre nella stessa sede riporta che la "barriera rimarrà attiva almeno 4 anni dopo la bonifica e dopo proseguirà il monitoraggio" [...] "alla presenza di una minima quantità di contaminanti la barriera verrà riattivata."

Alla luce di tale previsione, e considerato che l'impianto D1 si inserisce in un'area ad alta vulnerabilità della falda così come definita dalla DCR 62/2006, si ritiene che tale barriera debba essere mantenuta in condizioni di efficienza operativa (anche se inattiva dopo il completamento della bonifica) anche nell'ambito di tutta la gestione della discarica (dalla realizzazione alla gestione post-operativa) come misura di mitigazione. Il proponente dovrà prevedere, per la fase autorizzativa, una procedura che definisca le modalità e le tempistiche di riattivazione della barriera (messa in funzione), a seguito dei risultati e degli esiti dei monitoraggi periodici previsti da PMC.

**Punti di prelievo ad uso potabile**

In prossimità dell'area in esame sono stati individuati i punti di prelievo d'acqua appartenenti alle reti acquedottistiche dei Comuni di San Martino Buon Albergo, Zevio, Verona e San Giovanni Lupatoto. Il punto di prelievo più prossimo all'area sia ad oltre 2,5 Km.

Le opere di captazione poste a valle dell'impianto (nel senso della direzione di deflusso della falda), risultano tutte poste in destra d'Adige. Dal punto di vista idrogeologico il fiume, che in questa porzione di territorio drena le acque di falda, costituisce una barriera, in quanto non consente la migrazione e il mescolamento delle acque sotterranee circolanti in destra e sinistra idrografica. Pertanto, oltre alle considerevoli distanze di questi pozzi dall'impianto in esame, sussistono condizioni naturali favorevoli ad impedire interazioni tra le acque nell'area di progetto e acque prelevate ad uso idropotabile.

ALLEGATO AAL DECRETO n. 57 del 08-07-2022Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

Nel raggio di 2 km sono presenti altri pozzi: alcuni sono costituiti da vecchie opere di presa, poco profonde, che intercettano la prima falda, altri invece, più recenti, raggiungono profondità comprese tra 40 e 100 m e vengono utilizzati principalmente a scopo irriguo e industriale.

Il più prossimo all'impianto risulta essere quello di Cà Vecchia, posto a circa 100 m a nord dal confine dell'attuale impianto di discarica. Il pozzo, spinto ad una profondità di 90 m, preleva l'acqua, a scopo industriale, da un acquifero il cui tetto è posto a una profondità di 57 metri dal piano campagna.

Comune	Localizzazione	Distanza (km)
San Martino Buon Albergo	Zai 1	2,5 a Nord-Est
	Zai 2	2,5 a Nord-Est
	Zai 3	2,5 a Nord-Est
Zevio	Santa Maria	4,7 a Sud-Est
San Giovanni Lupatoto	Piazza Umberto I (2 pozzi)	2,8 a Sud-Ovest
	Via P. Nenni	3,2 a Sud-Ovest
	Via U. Foscolo	3,3 a Sud-Ovest
	Via Belletrè	3,8 a Sud-Ovest
	Madonna del Forte (2 pozzi)	3,3 a Ovest
Verona	Basse S. Michele	3,00 a Nord-Ovest
	Verona Est	3,00 a Nord

*Ubicazione dei pozzi acquedottistici comunali più prossimi all'area di intervento*

Nel raggio di 2 km sono presenti altri pozzi: alcuni sono costituiti da vecchie opere di presa, poco profonde, che intercettano la prima falda, altri invece, più recenti, raggiungono profondità comprese tra 40 e 100 m e vengono utilizzati principalmente a scopo irriguo e industriale

Il più prossimo risulta essere quello di Cà Vecchia, a uso agricolo e intercettante la prima falda.

Tale pozzo è posto a monte idrologico rispetto al limitare dell'area di intervento, da cui è distante circa 300 metri. È inoltre presente un pozzo a uso industriale/antincendio presso Adige Ambiente.

Comune	Localizzazione	Distanza dall'ampliamento
San Martino Buon Albergo	Acquagrossa	0,7 km a Est
	Cà Vecchia	0,3 km a Nord-Est
	Il Casino	0,9 km a Sud-Ovest
Verona	Corte Prà di Castello	1,4 km a Ovest
	Temperina	1,0 km a Nord-Ovest
	Spezzapietra	1,9 km a Ovest

*Ubicazione dei pozzi più prossimi all'area di intervento*

#### Caratteristiche qualitative delle acque di falda

Sull'area di indagine sono state eseguite svariate campagne di indagini volte alla caratterizzazione dello stato qualitativo della falda.

In base al risultato dello studio svolto nel 2013 ed in base ai risultati analitici effettuati negli anni di monitoraggio è possibile trarre le seguenti conclusioni:

- è stata riscontrata la presenza costante di composti organoclorurati quali tetracloroetilene e triclorometano sia nei piezometri di monte (ad es. PN2L, P2, P24, P23) che di valle (ad es. P20, P21, P30, PA, PB e PC);
- tali concentrazioni sono di poco superiori ai limiti di riferimento;
- in alcuni piezometri di valle ubicati lungo il perimetro occidentale in corrispondenza dei bacini (1-9) è stato riscontrato anche il manganese.

Un ulteriore studio è stato effettuato da Bortolami, Di Molfetta, Cordero, Saudino Dughera e Zolla nel gennaio 2019 dal titolo "Stato della qualità delle acque sotterranee nell'area della discarica di località Cà Vecchia".

Secondo tale studio nell'area di proprietà Progeco Ambiente è ancora rilevabile la presenza di solventi clorurati, in particolare PCE e TCM, che tuttavia non sono assolutamente collegabili alle attività di coltivazione rifiuti ivi svolte, né alle operazioni di bonifica a suo tempo portate a termine secondo i progetti approvati.

In tale ambito è stata dimostrata la presenza di una sorgente di contaminazione proveniente dal settore Nord di monte che si diluisce progressivamente al di sotto delle CSC fino al settore centrale della proprietà, laddove si innescano due ulteriori flussi di contaminazione: il primo proveniente dall'area Adige Ambiente, il secondo dall'area esterna alla proprietà localizzabile nel confine sud-orientale della stessa.

Lo studio ha avuto per oggetto anche la presenza di sostanze perfluoroalchiliche, che hanno mostrato di avere concentrazioni estremamente ridotte, nettamente inferiori ai valori di riferimento previsti dalla D.G.R. n. 1590/2017. Anche in questo caso l'esame della distribuzione delle concentrazioni ha evidenziato che i valori maggiori riguardano i piezometri presenti nel settore sud-orientale dell'area, settore nel quale l'alimentazione della falda proviene da aree esterne alla proprietà Progeco Ambiente.

Un secondo nucleo di contaminazione è invece legato ai materiali sepolti nell'area Adige Ambiente. La presenza di PFAS è stata riscontrata anche a monte della discarica e nel piezometro SP99/L che tuttavia risente dall'apporto del reticolo idrografico superficiale nel quale i PFAS sono stati riscontrati in valori prossimi o superiori a quelli dello stesso piezometro.

Nell'incontro di coordinamento svoltosi a Venezia in data 22/03/2019, al fine di confermare la presunta provenienza esterna della contaminazione da solventi clorurati, è stato deciso di allargare l'area da investigare considerando punti distali dalla discarica, a partire dalle aree ove è stata riscontrata la maggior presenza sia di solventi clorurati e di PFAS. A tal fine è stato deciso di terebrare tre nuovi piezometri (un piezometro doppio "corto + lungo" a N-NW e uno "lungo" a Est) ai fini dell'analisi della qualità delle acque di falda.

### **5.3 Beni materiali, patrimonio culturale e agroalimentare**

All'interno dell'area di studio non sono presenti aree di interesse archeologico o beni artistici e storici. Quelli posti a distanze maggiori non risultano in alcun modo influenzato dalle attività in previsione.

I lotti individuati per l'attività di discarica ricadono all'interno di un perimetro già sfruttato da attività di gestione rifiuti e non andranno a interessare siti esterni di interesse archeologico-culturale.

Le attività di progetto non influiranno sulla possibilità di accedere a tali siti né andranno a modificarne la natura, la peculiarità o la possibilità di fruizione da parte del pubblico.

Per quanto riguarda il patrimonio agroalimentare, il territorio limitrofo al perimetro dell'area oggetto dell'intervento è caratterizzato principalmente dalla presenza di coltivazioni. Il principale impatto potenziale dovuto alle attività in esame, con riferimento alla fase di gestione del sito, è costituito dalla eventuale ricaduta di polveri sollevate durante le attività in progetto (transito mezzi pesanti, movimentazione di materiale, ecc.).

Successivamente, con la fase di ripristino ambientale, al termine della coltivazione, l'area verrà rinverdita con piantumazione di arbusti e alberi e tramite idrosemina di specie erbose. Il capping definitivo del sito, protetto dalla piantumazione permetterà la limitazione dell'erosione superficiale degli agenti atmosferici. Di conseguenza, rispetto allo stato attuale del sito, il ripristino ambientale comporterà una diminuzione delle polveri, con un riscontro positivo per le aree adiacenti al sito di progetto.

### **5.4 Paesaggio**

Per la caratterizzazione della componente paesaggio e la stima degli impatti ad essa correlati il Proponente ha depositato agli atti la "Relazione paesaggistica".

### **5.5 Atmosfera**

Al fine di valutare il potenziale impatto che la realizzazione dell'ampliamento in progetto potrebbe avere sulla qualità dell'aria, rispetto alla configurazione impiantistica attualmente autorizzata, sono stati considerati due scenari:

- scenario di cantiere;
- scenario di esercizio.

ALLEGATO 1  
 AL DECRETO 57 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

Il primo scenario fa riferimento ad un anno di simulazione durante il quale è in attività la bonifica dell'area Adige Ambiente, mentre contemporaneamente si procede con la realizzazione dell'argine e l'approntamento del nuovo Bacino 16 della discarica Progeco Ambiente.

Il secondo scenario rappresenta un anno tipo di coltivazione rifiuti all'interno dell'ampliamento della discarica Progeco Ambiente, considerando tutte le attività conseguenti.

Entrambi gli scenari, di cantiere e di esercizio, comprendono inoltre le emissioni provenienti dalle attività del nuovo impianto Adige Ambiente in progetto su un lotto di terreno adiacente al confine est della discarica Progeco Ambiente: i dati emissivi sono stati ricavati dallo SIA presentato dalla stessa Adige Ambiente, relativo alla delocalizzazione del sito di progetto.

Le principali sorgenti di emissione in atmosfera legate alla bonifica del sito Adige Ambiente, della gestione della discarica e dell'esercizio del nuovo impianto Adige Ambiente sono le seguenti:

- traffico veicolare indotto (gas esausti ed emissioni diffuse di polveri da usura);
- mezzi d'opera attivi all'interno della discarica (gas esausti);
- movimentazione interna (operazioni di carico/scarico) di materiali polverulenti, come rifiuti e materiali di cava (sabbia, ghiaia, argilla) utilizzati durante le fasi di approntamento dei lotti (polveri diffuse);
- operazioni di escavazione/riprofilatura (polveri diffuse);
- posa/compattazione di materiali polverulenti (polveri diffuse);
- n.3 emissioni puntuali derivanti dalle attività di gestione rifiuti del nuovo impianto Adige Ambiente in progetto.

In relazione alle sorgenti identificate, ai fini della valutazione sono stati considerati i seguenti inquinanti indice:

- polveri sottili: frazioni PM10 e PM2,5;
- monossido di carbonio (CO);
- ossidi di azoto (NOx ed NO2);
- biossido di zolfo (SO2);
- composti organici volatili non metanici (NMCOV).

#### NOTA ISTRUTTORIA

Relativamente allo studio modellistico presentato dal proponente si osserva quanto segue.

Lo studio modellistico è stato eseguito con la catena Calmet-Calpuff. L'anno di riferimento per le simulazioni è il 2016.

Il dominio di simulazione ha un'estensione di 8 km x 8 km ed è centrato sull'area di discarica. Il passo di griglia è di 100 m. Sono stati individuati 6 ricettori sensibili, corrispondenti alle abitazioni civili più prossime all'impianto.

Il quadro emissivo è stato costruito facendo riferimento alle linee guida US-EPA AP42 e all'EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guide Book.

Lo studio, come detto, prevede la simulazione di due scenari. I risultati ottenuti dalle simulazioni sono stati presentati in corrispondenza dei ricettori sensibili individuati e su mappa attraverso curve di isoconcentrazione.

I risultati calcolati presso i 6 ricettori sono stati confrontati con i limiti previsti dal D.Lgs. 155/2010, anche attraverso il confronto con il 5% del limite previsto dal suddetto decreto, come previsto dall'Orientamento operativo relativo alla simulazione delle emissioni in atmosfera pubblicato nel sito web della Regione Veneto.

È stato inoltre effettuato il confronto con i valori di fondo, assunto pari alla concentrazione misurata nel 2018 dalle seguenti centraline di ARPA Veneto: San Bonifacio (per l'NO2), VR-Borgo Milano (per il PM10), VR-Giarol (per il PM2.5). Le concentrazioni simulate sono state confrontate con il 5% del fondo così ricavate dalle suddette centraline.

Dai risultati ottenuti dal proponente emerge che le concentrazioni in corrispondenza dei ricettori risultano sempre al di sotto sia dei limiti di legge che dei valori di fondo utilizzati come riferimento. In entrambi i casi il contributo delle simulazioni non supera mai il 5% né del valore limite né del valore di fondo.

Il Proponente ha inoltre verificato la cumulabilità degli impatti per il parametro NO2 orario con il complesso impiantistico di Ca' del Bue, utilizzando i dati contenuti nel SIA presentato per



ALLEGATO A  
 AL DECRET. N. 57 DEL 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giudiziale e Contenzioso

l'autorizzazione del progetto di revamping di quest'ultimo. Il proponente conclude che sommando i due contributi in corrispondenza del ricettore R3, il più impattato dal cumulo delle ricadute, ne emerge una concentrazione di due ordini di grandezza al di sotto del limite di legge.

Relativamente alle mitigazioni dell'impatto, il proponente considera le seguenti misure:

- pavimentazione delle aree di transito, spazzatura quotidiana dei piazzali;
- lavaggio ruote dei mezzi in uscita;
- bagnatura delle piste perimetrali in periodi particolarmente secchi;
- asperione della superficie dei rifiuti "sciolti" stoccati temporaneamente in discarica, in corrispondenza di particolari periodi di secca e di condizioni anemometriche sostenute.

La Ditta dovrà mettere in atto tutte le misure di mitigazione proposte e prevedere di privilegiare nella prassi gestionale dell'impianto l'impiego di mezzi d'opera di tecnologia recente e che degli stessi venga assicurata una corretta manutenzione ai fini dell'ottimale controllo delle emissioni.

Relativamente ai documenti inviati dal proponente in risposta alla richiesta di integrazioni si ritengono idonee le integrazioni pervenute in risposta alle richieste formulate. Dalle integrazioni pervenute non emergono sostanziali criticità.

In relazione all'impatto odorigeno lo studio modellistico è stato eseguito con la catena Calmet-Calpuff. L'anno di riferimento per le simulazioni è il 2020.

Il dominio di simulazione ha un'estensione di 6 km x 6 km ed ha un passo di griglia di 100 m.

Sono stati individuati 8 ricettori definiti 'discreti', rappresentativi delle aree di insediamento urbano attorno all'impianto in studio, così da poter valutare l'impatto in maniera distribuita sull'intero dominio di simulazione.

I dati emissivi sono stati ricavati da una campagna olfattometrica svolta in data 03/06/2021 e finalizzata all'ottenimento dei valori di concentrazione rappresentativi dello scenario dell'impianto nelle condizioni attuali.

Le caratteristiche fisiche e geometriche delle sorgenti sono state ricavate dai dati di progetto, da misure dirette e rilevazioni geografiche, da dati forniti dai tecnici dell'impianto.

Il proponente dichiara che lo studio modellistico è stato eseguito secondo quanto previsto dalla linea guida di Regione Lombardia "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno" (DGR 15 febbraio 2012 - n. IX/3018).

Non viene mai citato il documento di riferimento per la Regione Veneto "Orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità" recepito da Comitato Tecnico Regionale Valutazione Impatto Ambientale, durante la seduta del 29 gennaio 2020 e pubblicato sul sito della Regione Veneto.

Si consideri comunque che il su citato Orientamento operativo prende spunto dalla Linea guida della Regione Lombardia. In generale dunque si può affermare che l'impostazione della valutazione di impatto olfattivo sia stata svolta anche secondo le principali indicazioni del documento di riferimento della Regione Veneto.

Relativamente ai documenti inviati dal proponente in risposta alla richiesta di integrazioni si ritengono idonee le integrazioni pervenute in risposta alle richieste formulate in merito alla emissioni odorigene. Dalle integrazioni pervenute non emergono sostanziali criticità.

Per quanto riguarda la proposta di piano di monitoraggio olfattometrico, la ditta ha presentato uno specifico allegato (allegato 3.3) che cita correttamente i documenti di riferimento per l'esecuzione del monitoraggio degli odori e un eventuale successivo studio modellistico di dispersione.

## 5.6 Rumore

La Società proponente al fine della caratterizzazione della componente rumore e la stima degli impatti, ha predisposto una "Valutazione previsionale di impatto acustico" redatta dai T.C.A. Dott.ssa Elisa Crema e Ing. Fabrizio Bonardi (rispettivamente al n. 5641 e 5305 dell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica).

La valutazione è stata così attuata:

- individuazione delle principali sorgenti di rumore attuali e loro valutazione acustica basata su rilievi fonometrici del maggio 2017;

ALLEGATO 1  
 AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

- individuazione delle principali sorgenti di rumore future e valutazione della loro pressione sonora mediante rilievi fonometrici di apparecchiature simili già usate nell'impianto, e mediante software Ramsete;
- individuazione dei principali ricettori sensibili;
- descrizione dell'attuale situazione acustica presso i ricettori individuati mediante indagine fonometrica e l'utilizzo del programma di modellizzazione acustica CadnaA;
- valutazione della futura situazione acustica mediante l'utilizzo del programma di modellizzazione acustica CadnaA;
- i livelli di rumore ottenuti sono stati confrontati con i limiti previsti dalle tabelle B e C allegate al D.P.C.M. 14/11/1997, sulla base della classificazione acustica dell'area di pertinenza dell'azienda e di quelle contermini;
- i risultati ottenuti, come riportato nelle conclusioni della Valutazione, evidenziano il rispetto dei valori previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 (emissione, immissione e differenziale) per il periodo di riferimento diurno.

Per quanto soprascritto, e alle condizioni operative dichiarate nella relazione presentata dalla Ditta "Progeco Ambiente S.p.A.", la valutazione è da ritenersi corretta ed esaustiva per quanto concerne la descrizione dell'impatto acustico determinato dalla ditta nell'ambiente circostante.

Si ritiene opportuno che nell'Autorizzazione Integrata Ambientale venga previsto un adeguato piano di monitoraggio periodico dell'impatto acustico, volto a verificare il rispetto dei limiti; ciascuna valutazione di impatto acustico dovrà essere redatta secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)); i risultati delle misure dovranno essere corredati dei fattori di incertezza valutati secondo le indicazioni della norma UNI/TR 11326.

#### 5.7 Viabilità

La viabilità della zona è contraddistinta dal passaggio, a Nord del sito, dell'autostrada A4 Milano-Venezia e della parallela tangenziale sud di Verona, infrastrutture stradali di grande importanza e intenso traffico.

Il percorso che verrà seguito dai mezzi in arrivo come in partenza dall'impianto è lo stesso attualmente utilizzato per l'esistente discarica: dallo svincolo della tangenziale sud costruito per l'inceneritore di Ca' del Bue si incrocia via Sasse, che viene percorsa fino all'ingresso dell'impianto.

Il traffico legato all'attività dell'impianto è classificabile secondo le seguenti attività:

- trasporto legato alle attività di demolizione dell'ex impianto Adige Ambiente, bonifica e realizzazione nuovo argine perimetrale della discarica;
- approntamento dei Bacini 16 e 17 che subiranno delle variazioni migliorative rispetto al progetto originario presentato prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 121/2020;
- trasporto rifiuti per lo smaltimento;
- trasporto del percolato verso impianti autorizzati;
- trasporto leggero personale impianto;
- trasporto materiali per approntamento bacini della discarica;
- la bonifica dell'area Adige Ambiente si svilupperà in due fasi successive.

#### Fase di cantiere

La prima fase di approntamento (argini, raggiungimento piano posa barriera geologica) sarà effettuata in minor tempo rispetto a quanto in precedenza previsto; questo in considerazione di una minore necessità di materiale per il raggiungimento delle quote di piano posa della barriera geologica (la cui cubatura passa da 21.150 m<sup>3</sup> e 10.330 m<sup>3</sup>), in ragione delle modifiche al progetto di ripristino dell'area ex Adige Ambiente a seguito dell'approvazione del "solo" progetto di bonifica approvato dalla Conferenza di Servizi del 13/05/2021.

Le successive fasi di approntamento dei bacini saranno, invece, più lunghe rispetto a prima, a causa del maggiore apporto di materiale minerale per l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica, come previsto dal sopravvenuto D.Lgs. n. 121/2020.

Lo spessore del fondo, infatti, passa da 1,5 m della precedente configurazione progettuale a 2 m, mentre sulle pareti passa da 1 m a 1,5 m (che in termini di volume passa da 50.000 m<sup>3</sup> a 73.180 m<sup>3</sup> di materiale minerale).

Le attività di realizzazione del capping risulteranno di più rapido svolgimento, in ragione della sostituzione

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

dello strato di ghiaia per il drenaggio delle acque meteoriche con un geocomposito drenante.

La revisione progettuale prevede che il sovrizzo sommitale venga realizzato su tutti i lotti/bacini non ancora recuperati; prevedendo un risparmio di circa 60.000 m<sup>3</sup> di materiale.

La precedente configurazione progettuale prevedeva 40 automezzi/giorno per 16 mesi pari a circa 590 giorni. Nella nuova configurazione progettuale i giorni totali, a parità di automezzi/giorno, sono diminuiti a 490 circa (a fronte di una diminuzione delle cubature totali da 352.000 m<sup>3</sup> a 292.000 m<sup>3</sup> e considerando carichi da 15 m<sup>3</sup> per ciascun automezzo).

Per le opere di cantiere inerenti la delocalizzazione dell'attuale impianto ex Adige Ambiente, sono previsti non più di 10 automezzi/giorno, in giornate di particolare lavoro nel corso dell'anno dedicato alla sua costruzione; rimasti immutati rispetto alla situazione progettuale antecedente.

Nel complesso non vengono variati in maniera sostanziale gli impatti legati alle movimentazioni di materiali in fase di cantiere, ma nella nuova configurazione progettuale si assiste a una lieve diminuzione del traffico globale. Considerando i giorni lavorativi, infatti, i viaggi totali passano da circa 29.000 a circa 28.000.

ATTIVITÀ	PROGETTO ANTE DLGS 121/20		NUOVA CONFIGURAZIONE PROGETTUALE	
	Mezzi max	Periodo	Mezzi max	Periodo
Approntamento argini e raggiungimento piano posa barriera geologica Bacini 16 + 17	50	9 settimane	50	6 settimane
Approntamento Bacini 16 + 17	39	4 mesi	39	6 mesi
Capping	40	590 giorni	40	490 giorni
Ricollocamento Impianto ex Adige Ambiente	-	-	10	1 anno

*Variazioni degli approvvigionamenti nelle fasi di cantiere*

Fase di esercizio

Mentre nella precedente configurazione progettuale erano attesi 30 mezzi/giorno (60 transiti) per l'intero periodo di gestione della discarica, l'attuale configurazione prevede un lungo intervallo nel quale, in attesa della conclusione dei lavori di bonifica dell'area ex Adige Ambiente, i conferimenti non saranno a regime:

- saranno necessari 4,5 anni per il completamento delle operazioni di bonifica comprensive della fase di monitoraggio, durante le quali, per la coltivazione del sovrizzo e dei sub-bacini 16A e 17, sono previsti tra i 15 e i 18 mezzi/giorno (30-36 transiti);
- sono stati stimati flussi annuali tra le 80.000 t e le 95.000 t, circa la metà dei conferimenti previsti a regime.

Il rallentamento deriva dal fatto che è necessaria la disponibilità dell'area ex Adige Ambiente bonificata per iniziare l'approntamento del sub-bacino 16B.

Successivamente, al completamento della fase di monitoraggio post bonifica, la coltivazione entrerà a regime con i previsti 30 automezzi/giorno (60 transiti), analogamente alla precedente configurazione progettuale.

Il numero globale dei conferimenti sarà anch'esso in lieve diminuzione, in ragione della limitata revisione della volumetria totale sfruttabile (737.000 m<sup>3</sup> invece che 745.500 m<sup>3</sup>), con la conseguente lieve diminuzione del traffico globale.

Per quanto riguarda l'impianto ex Adige Ambiente, inoltre, si assiste a una ulteriore diminuzione degli impatti attesi sulla componente:

- nel progetto originale erano previsti per questo impianto 60 mezzi/giorno, pari a 120 transiti quotidiani, considerando sia l'impianto attualmente in esercizio (400 t/giorno) che l'ampliamento di cui al progetto 46/2012 citato nel precedente paragrafo (caratterizzato da un aumento dei flussi fino a 900 t/giorno totali);
- nella nuova configurazione progettuale si ipotizza che l'impianto di cui al progetto 46/2012 lavori da solo a un ritmo di 500 t/giorno, mentre l'impianto ex Adige Ambiente rilocalizzato continui a movimentare le 400 t/giorno attualmente autorizzate, per un totale complessivo di 900 t/giorno.

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

Il progetto di ricollocazione prevede, in relazione alla potenzialità giornaliera pari a 400 t, un numero di mezzi giornalieri in ingresso pari a 13 unità.

Il traffico generato dalle attività dell'impianto sarà quindi pari a 26 mezzi relativi al trasporto dei rifiuti in ingresso (automezzo pieno in ingresso e automezzo vuoto in uscita) e 26 mezzi relativi ai rifiuti in uscita (automezzo vuoto in ingresso e automezzo pieno in uscita), per un totale di 52 transiti.

Si consideri tuttavia che:

- il progetto prevede il conferimento e lo smaltimento in conto proprio dei rifiuti prodotti dall'impianto presso il limitrofo impianto D1 per circa 40.000 tonnellate/anno, pari a circa 180 ton/giorno, fino all'esaurimento dei volumi autorizzati alla discarica;
- con una frequenza di circa il 20% dei carichi (secondo dati dell'impianto attuale) lo stesso automezzo verrà utilizzato per lo scarico dei rifiuti in ingresso e per il carico dei rifiuti in uscita.

Applicando tali considerazioni ai potenziali di 52 transiti suddetti, devono essere tolti 12 mezzi per il punto 1 e 5 mezzi per il punto 2. Il traffico atteso, quindi, risulta pari a 35 automezzi.

Si ipotizza, invece, che il flusso di automezzi non subisca variazioni per l'impianto di cui al progetto del 2012, che quindi, in proporzione, passando da 900 t/giorno a 500 t/giorno, risulterà avere un indotto di automezzi giornalieri ridotto da 60 a 34 (68 transiti).

La diminuzione del traffico indotto risulta essere pari a 17 transiti al giorno in meno per gli impianti di stoccaggio.

Per la discarica, invece, il periodo di gestione subisce un allungamento, ma l'impatto sulla componente risulta decisamente migliorativo rispetto alla precedente configurazione progettuale.

	PROGETTO ANTE DLGS 121/20	NUOVA CONFIGURAZIONE PROGETTUALE
Esercizio impianto D1	60 transiti per 7,5 anni	30-36 transiti per 4,5 anni 60 transiti per 5,5 anni
Esercizio ex Adige Ambiente ricollocato	120 transiti	35 transiti
Esercizio ampliamento Adige Ambiente (progetto 46/2012)		68 transiti

*Variazioni del traffico legato all'esercizio degli impianti nelle diverse configurazioni progettuali*

### 5.8 Biosfera

Per quanto riguarda l'area in esame, l'ampliamento dell'impianto D1 per rifiuti non pericolosi e non biodegradabili in progetto interesserà, oltre alla discarica esistente, un'area attualmente occupata da capannoni industriali e da un'area di movimentazione e stoccaggio di materiali inerti.

Dal punto di vista floristico, nell'area di intervento, è presente una limitata cenosi di specie erbacee prevalentemente annuali, rilevabili presso il confine est dell'area di intervento (circa 250 m di sviluppo lineare) e nella fascia centrale che suddivide i capannoni dall'area di movimentazione inerti (circa 120 m di lunghezza per 15 m di larghezza). Nella stessa fascia si riscontrano anche gli unici elementi arborei dell'area in esame, disposti lungo un filare con funzione di separazione tra le due aree e risalenti alla fascia originaria di vegetazione piantumata con finalità di schermatura. Un secondo nucleo arboreo, composto da due piccoli filari di pochi metri, è presente a continuazione del filare principale a ridosso del confine Nord del sito in esame, anche in questo caso con funzioni di mascheramento dei depositi posti all'ingresso del capannone.

La fauna potenziale dell'area in esame può essere ricondotta a quella tipica degli ambienti agricoli caratterizzati dalla presenza di colture maidicole, frutteti, vigneti, fossi, canali e zone umide di limitata estensione e varia natura.

Ad eccezione dei pesci, per cui esistono informazioni sulla presenza delle specie nella zona di interesse, per la descrizione del resto della comunità faunistica ci si basa sulle informazioni disponibili per aree di pianura contigue ed analoghe del veronese, simili per quanto riguarda la struttura e l'evoluzione del paesaggio naturale e antropico.

ALLEGATO A  
 AL DECRETO N. 57 DEL 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

Per quanto riguarda l'analisi degli impatti sui siti di Rete Natura 2000 si rimanda alla specifica relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza.

### 5.9 Popolazione e salute umana

I possibili impatti sulla salute umana, potranno derivare dalla:

- qualità dei suoli in fase di cantiere di bonifica;
- qualità dell'aria e impatto acustico dovuti alle attività della fase di cantiere e di esercizio;
- situazione socio - economica;

dovuti alle attività della fase di cantiere e di esercizio.

Per quanto riguarda la componente suolo, l'impatto del progetto sarà positivo in quanto correlato alle attività di bonifica dei suoli (rimozione rifiuti e corretto smaltimento) sottostanti all'area Adige Ambiente S.r.l.

A livello socio-economico, in senso globale il progetto rappresenta una potenzialità per il mercato dei rifiuti regionale ed il relativo indotto. A livello strettamente locale, comporterà probabilmente un incremento dell'indotto soprattutto in fase di cantierizzazione delle opere.

Per quanto riguarda le componenti "qualità dell'aria" e "acustica" è stata effettuata la verifica dell'impatto cumulativo tra il progetto in analisi e gli impatti generati dal nuovo impianto di Adige Ambiente in progetto su un lotto di terreno adiacente al confine Est dello stesso. Tale verifica ha interessato anche la presenza del nuovo progetto di revamping che interessa la piattaforma di Cà del Buc.

### 5.10 Valutazione dei campi radiometrici

In merito all'esecuzione della sorveglianza radiometrica con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 101/2020, si ritiene che la prevista installazione di un sistema di rivelazione radioattività a portale soddisfi, da un punto di vista tecnico, le necessità di sorveglianza, ferma restando la necessità, in base al sopraccitato articolo e a quanto prescritto dall'allegato XIX al Decreto stesso, che la ditta nomini un esperto di radioprotezione e provveda alla formazione del personale dipendente che verrà addetto alla sorveglianza stessa.

### 5.11 Terre e rocce da scavo

In merito alla componente ambientale "suolo" il Piano preliminare di utilizzo presentato dal proponente risulta condivisibile. Si evidenzia che il proponente dovrà integrare il set analitico (paragrafo 7.2, pagina 17 del Piano preliminare) con l'aggiunta di IPA e BTEX visto il contesto e lo scavo di terre già oggetto di precedente movimentazione.

Per la compilazione della dichiarazione previste dal DPR 120/17 si utilizzi l'applicativo web dedicato nel sito internet ARPAV.

### 5.12 Impianto di lavaggio ruote

Si ritiene che la proposta di utilizzare un gruppo idropulitrice con lance a pressione possa garantire un adeguato sistema di protezione da eventuali fenomeni di imbrattamento.

### 5.13 Emissioni

Si ritiene idonea la realizzazione di un box dedicato (B6) per la gestione dei rifiuti che possono dar origine ad emissioni polverulente o contenenti COV.

Si ricorda che per i punti di emissione andranno definite in autorizzazione le specifiche tecniche di cui i camini dovranno essere dotati.

### 5.14 Acque di spegnimento incendio

La Ditta ha prodotto una relazione tecnica che prevede la realizzazione di griglie carrabili in corrispondenza dei varchi di ingresso alla struttura coperta, con la funzione di raccogliere le eventuali acque di spegnimento. Tali griglie sono collegate ad una vasca di capacità pari a 75 m<sup>3</sup>, dimensionata per contenere le acque di spegnimento per un tempo pari a 2 ore con tutte le 4 manichette UNI 45 aperte.

Valutata tale proposta, si ritiene che tale soluzione sia parzialmente efficace in quanto sarebbe in grado di raccogliere solo le acque di spegnimento ricadenti all'interno della superficie del capannone mentre eventuali acque che ricadessero al di fuori della superficie dell'impianto non sarebbero raccolte e gestite come rifiuti, ma ricadrebbero sulle superfici nelle quali avviene gestione delle acque con separazione della prima dalla seconda pioggia.

Per quanto premesso si ritiene opportuno che la ditta definisca tale aspetto considerando in particolare:

- dimensionamento della vasca di raccolta e stoccaggio acque di spegnimento che consideri anche le eventuali acque di spegnimento ricadenti sulle superfici esterne al capannone;

ALLEGATO A

AL. DECRETO N.

5708-07-2022Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

- idoneo sistema di deviazione che – in caso di incendio - consenta l'invio di acque di spegnimento alla vasca di stoccaggio e non all'impianto di trattamento acque di prima pioggia.

Nella documentazione tecnica proposta, non viene inoltre considerata la possibilità di un intervento – in caso di incendio - da parte dei Vigili del Fuoco con mezzi propri: in tal caso i quantitativi di acque di spegnimento potrebbero risultare superiori a quelli ipotizzati con il solo utilizzo degli idranti presenti. Anche per tale motivo, oltre a quanto precedentemente affermato, è necessaria una revisione del dimensionamento della vasca di accumulo.

### 5.15 Analisi di rischio

La D.G.R. n. 1360/2013 ha disposto l'obbligo per i soggetti gestori delle discariche, già riclassificate in sottocategorie o per le quali sono state comunque già assentite deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma, di presentare alla Autorità Competente entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del medesimo provvedimento una nuova valutazione dei rischi da predisporre secondo le modalità e nel rispetto dei principi individuati nell'allegato A al fine di un riesame delle relative autorizzazioni. La Ditta ha quindi presentato domanda di riesame dell'AIA e sulla base dell'istruttoria effettuata il Decreto n72/2014 del 20.08.2014 confermava la classificazione della discarica ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DM 27/09/2010 in sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e le deroghe autorizzate nella D.G.R. n. 3942/2010.

Il proponente, nel procedimento in oggetto, ha condotto l'analisi di rischio sia svolgendo una valutazione per i bacini 16 e 17, oggetto della richiesta di ampliamento, sia verificando l'accettabilità delle deroghe già assentite per i lotti 5,8,9 e per i bacini 10-15 autorizzati.

Il proponente non chiede, né per i nuovi bacini né per i lotti/bacini autorizzati, valori di deroga differenti rispetto a quelli già assentiti con Decreto n. 72/2014 del 20/08/2014.

La valutazione del rischio è stata sviluppata con metodo deterministico, utilizzando le formule indicate dall'Allegato 7 al D.Lgs. n. 36/2003 così come integrato dal D.Lgs. n. 121/2020. In virtù delle diverse caratteristiche costruttive dell'impianto, sono state differenziate cinque sorgenti e per ciascuna verificati i rischi.

#### Lotti 5,8,9 e bacini 10-15.

Viene riesaminato il rischio recependo le indicazioni riportate nel D.Lgs. 121/2020 e inserendo in input al modello i dati di collaudo dell'argilla del sistema di impermeabilizzazione del fondo dei bacini nel frattempo realizzati. Sono quindi stati mantenuti i dati di input della precedente analisi di rischio, già valutati e verificati nell'Allegato A al Decreto n. 72/2014, ad eccezione appunto dei dati di progetto relativi all'impermeabilizzazione del fondo, che sono stati sostituiti con i dati di collaudo. L'analisi di rischio svolta imponendo come condizione il rischio pari a 1, ha confermato che le concentrazioni già derogate sono inferiori di almeno un ordine di grandezza per tutti i parametri rispetto a quelle massime accettabili nel percolato della discarica calcolate come output dell'analisi di rischio. Pertanto le concentrazioni derogate si ritengono confermate.

#### I bacini 16 e 17

Il proponente, così come per la verifica dell'analisi di rischio dei lotti/bacini già autorizzati assume il parametro SAM pari ad 1. Tale assunzione particolarmente cautelativa risulta in ottemperanza con quanto riportato nell'Allegato 7 al D.Lgs. 36/2003 integrato dal D.Lgs. 121/2020, dove "si sottolinea che il SAM è attivabile quando la migrazione verticale avviene nel suolo insaturo non contaminato, pertanto tale coefficiente non è utilizzabile nel caso di discariche sopraelevate", come il caso della discarica oggetto di studio.

Relativamente alle caratteristiche dell'acquifero, viene assunta una profondità pari a 1,7 m, che si ritiene cautelativa rispetto all'acquifero indifferenziato che caratterizza invece la parte meridionale della discarica. Inoltre, in input all'analisi sono stati inseriti conducibilità e gradiente idraulico caratteristici dell'acquifero, pari a  $3,65 \times 10^{-3}$  m/s e 0,68% rispettivamente, come determinate nella relazione "Elaborato A: Risultati delle indagini dell'Analisi di Rischio Sanitario-Ambientale dell'Area Adige Ambiente S.r.l. adibita a impianto di stoccaggio provvisorio rifiuti" del 12 aprile 2019, rev. 00, citato dal proponente nell'Analisi di Rischio come fonte di tali input. In ogni caso anche nella ADR approvata con Decreto del 2014 il proponente aveva utilizzato per la profondità dell'acquifero dei bacini settentrionali il valore pari a 1,7 m.

ALLEGATO AAL DECRETO n. 57 del 08-07-2022Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

Relativamente al pacchetto di impermeabilizzazione del fondo di tali bacini, il proponente dichiara come dato di progetto una  $k$  pari a  $1,4 \cdot 10^{-10}$  m/s. Si rimanda pertanto, in sede di autorizzazione, alla prescrizione che l'argilla che verrà utilizzata per la realizzazione dell'impermeabilizzazione del fondo dei bacini 16 e 17 dovrà avere le stesse caratteristiche di permeabilità prese a riferimento, nell'elaborazione dell'analisi di rischio presentata ( $k \leq 1,4 \cdot 10^{-10}$  m/s), al fine di mantenere le stesse garanzie verificate mediante la medesima analisi.

Sarà inoltre prescritto che il battente di percolato sia sempre  $\leq 1$  m, valore di input all'analisi di rischio che il proponente ha cautelativamente assunto, come precisato al paragrafo 3.2.3 del documento "R03.16 – Valutazione del rischio ai sensi dell'art. 7-sexies del D.Lgs. 36/2003 aggiornato dal D.Lgs. 121/2020" rev.1.

L'analisi di rischio svolta imponendo come condizione il rischio pari a 1, ha confermato che le concentrazioni richieste in deroga per i bacini 16 e 17 (che come detto anche sopra sono le medesime già assentite con Decreto n.72 del 20.08.2014 per i lotti e bacini già esistenti) sono inferiori di almeno un ordine di grandezza per tutti i parametri rispetto a quelle massime accettabili nel percolato della discarica calcolate come output dell'analisi di rischio.

Si richiama l'opportunità di inserire in fase di Autorizzazione Integrata Ambientale la prescrizione n.5 già prevista nell'Allegato A del decreto del 2014 relativamente all'evidenza del mantenimento nel tempo delle condizioni ipotizzate per la modulazione della valutazione del rischio in particolare per la qualità del percolato prodotto dalla discarica in termini di pH.

## 6. CONGRUITA' PIANO FINANZIARIO

E' stata effettuata l'analisi della sostenibilità economico finanziaria del progetto aggiornato (rispetto a quanto presentato in sede di deposito dell'istanza in data 02/03/2020).

Si rilevano le seguenti modifiche dalla Visura Telemaco aggiornata a 19/02/2022:

- dal 28/07/2021 la società Progeco Ambiente S.p.A. ha incorporato la precedente controllata ADIGE AMBIENTE SRL;
- tra le varie unità locali operative, dal 29/06/2021, risulta regolarmente censito anche il nuovo impianto interessato alla presente iniziativa: U.L. n. VR/2 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR), VIA CA' VECCHIA 7 - codici attività 38.22,38.21.09, 38.32.

Ai fini della dell'analisi della sostenibilità economico finanziaria del progetto è stata considerata la seguente documentazione disponibile:

- lo score fornito dall'Ecai convenzionata "Mode Finance", il cui giudizio sintetico fornito, elaborato sulla base dei dati relativi all'ultimo bilancio depositato (31/12/2020) è BB, con PD a 12 mesi pari a 1%;
- il piano finanziario allegato alla richiesta (elaborato R03.7 - Piano Finanziario).

Quest'ultimo documento è una revisione (Rev1) del piano finanziario già agli atti ed integra la precedente edizione (Rev0) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 121/20 che ha modificato il D.lgs. 36/03. Inoltre tale revisione tiene conto anche delle altre modifiche progettuali intervenute a seguito della Determinazione del settore "Ambiente Ecologia, Manutenzione e Protezione Civile" n. 474 del 17.06.2021 del Comune di San Martino Buon Albergo (VR), avente per oggetto: "Ditta Progeco Ambiente SpA – Interventi di completamento della bonifica dell'area di Ca' Vecchia - Approvazione verbale della Conferenza di Servizi del 13/05/2021 - Approvazione progetto di bonifica ai sensi dell'art.242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ".

Tale elaborato comprende tutte le voci di costo finalizzate all'intervento e considera, da quanto indicato, gli elementi normativi regionali di indirizzo:

- costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto, compresi eventuali oneri finanziari, costi per le garanzie finanziarie e costi per la realizzazione di eventuali opere di mitigazione ambientale;
- spese per la gestione e post gestione dell'impianto, calcolate su base annuale, comprese le spese relative al personale ed ai mezzi d'opera utilizzati;
- spese generali e tecniche;
- oneri derivanti dalla dismissione dell'impianto e spese per la ricomposizione ambientale dell'area ex Adige Ambiente Srl.

Viene inoltre precisato che, per la sua stesura, sono stati adottati i seguenti criteri generali di stima degli investimenti e dei costi gestionali, sia operativi che post operativi:

ALLEGATO AAL DECRETO N. 57 del 08-07-2022Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

- l'esposizione del piano finanziario è eseguita con dettaglio per i singoli bacini dell'impianto (considerati come proiezione verticale sugli argini di separazione degli stessi), con ripartizione dei costi effettuata in base ai volumi di stoccaggio, alle superfici incidenti o alla durata della gestione operativa, in relazione alla tipologia di costo considerata;
- per gli investimenti da realizzare e altri costi da sostenere sono stati considerati computi metrici progettuali con riferimento a prezzi di mercato e prezziari vigenti e rispetto alla rev.0, la presente revisione computa anche l'onere economico per la ricollocazione dell'impianto ex Adige Ambiente;
- i costi per la gestione operativa sono calcolati per una durata temporale di 10 anni e per un flusso di gestione dei conferimenti pari a circa 80.000 t/anno per i primi 4,5 anni e successivamente pari a circa 160.000 t/anno;
- i costi relativi alla gestione post-operativa sono calcolati su 30 anni a partire dalla data di chiusura del singolo bacino in funzione delle volumetrie stoccate o delle superfici di pertinenza;
- il volume dei rifiuti provenienti dalla bonifica, pari a 56.500 mc, è estratto dal progetto di bonifica;
- tutti gli importi elencati sono al netto dell'IVA, degli altri oneri di legge, nonché dell'ecotassa.

**Conclusioni:**

nel nuovo modello elaborato dalla richiedente, alla luce delle maggiorazioni/integrazioni di costi introdotti in aggiornamento della versione precedente, la sostenibilità economico finanziaria dell'iniziativa si basa sul nuovo prezzo minimo di conferimento di euro 95.94/ton (ex euro 84,35/ton) dato dal rapporto tra la somma dei costi complessivi da sostenere nel periodo di riferimento (gestione operativa e post operativa) pari a euro 104.460.056 (ex euro 84.530.850), e i Rifiuti stoccabili al netto della bonifica, pari a 1.088.800 ton.

Come in precedenza il Piano aggiornato non evidenzia dettagli sulle modalità previste per la copertura finanziaria dell'investimento, nemmeno con riferimento ai costi di avvio, e non esplicita alcun onere finanziario.

Allo stato, e nell'ambito di indagine di competenza, non si ritiene necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione.

**7. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA – VALUTAZIONE D'INCIDENZA**

Dall'analisi della cartografia di settore emerge che l'impianto in questione non rientra in alcun sito facente capo alla Rete Natura 2000.

I siti prossimi all'area di intervento sono rappresentati dalla seguente "Zona Speciale di Conservazione (nel seguito ZSC)" come definiti all'art. 2 del D.P.R. n. 357/1997 e dall'art. 1 comma 5 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157:

- ZSC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine".

Gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, con nota in data 03/03/2022 – protocollo 100717, hanno trasmesso la Relazione Istruttoria Tecnica n. 46/2022 del 25/02/2022, dalla quale si evince che:

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di dare atto che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

e dichiarare per gli interventi in oggetto una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017.

**8. OSSERVAZIONI E PARERI PERVENUTI**

Durante il corso dell'iter istruttorio sono pervenute alla Direzione Ambiente – U.O. VIA alcune osservazioni tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, dai seguenti soggetti (pubblicate sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 12/2020).



ALLEGATO 7  
AL DECRETO n. 5 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

Il Proponente ha inoltre redatto un documento inerente puntuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute (acquisito al protocollo regionale 167766 in data 07/05/2022 e pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020).

Si riportano di seguito in forma sintetica per macro-categorie le opposizioni e i pareri acquisiti nel corso della evidenza pubblica con indicazione del soggetto che le propone, nonché le relative valutazioni/considerazioni:

#### 1. Matrice atmosfera - Impatto odorigeno

Comune di Verona (VR), osservazione acquisita in data 27/01/2022 al protocollo regionale 37075.

Sig. Guido Castelletti in data 31/01/2022 al protocollo regionale 42667.

##### Nota istruttoria

Tenuto conto degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici regionali, in particolare dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale, dalla U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, AULSS n. 9 Scaligera, da ARPAV e dei contenuti delle osservazioni prevenute, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta svoltasi in data 23/02/2022 ha ritenuto necessario richiedere chiarimenti ed integrazioni (formalizzate con nota in data 10/03/2022 – protocollo regionale 111489) tra le quali:

##### Emissioni odorigene

In merito alle emissioni odorigene, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. ha provveduto a richiedere le seguenti integrazioni, formalizzata alla Società Proponente:

*"Nelle relazioni non vengono prese in considerazioni le emissioni diffuse, pur nel non previsto confinamento delle operazioni. Viene previsto un impianto scrubber per i soli gli sfiati delle cisterne dei rifiuti liquidi, escludendo espressamente la necessità di trattare altri volumi d'aria. In evidente contraddizione a detta previsione, gli elaborati presentano invece un impianto di aspirazione (senza alcuna relazione di progetto) dell'area dei "bottini", (non confinata) collegato al medesimo impianto scrubber di cui sopra.*

##### Richiesta documentazione integrativa

*Si rende necessario che relazioni ed elaborati riferiti all'impianto di trattamento aria descrivano la medesima situazione progettuale.*

*Si rende necessaria una relazione in merito all'opportunità/obbligatorietà di attivare un monitoraggio olfattometrico."*

La società Progeco Ambiente S.p.A., ha depositato la documentazione integrativa acquisita al protocollo regionale 167796 in data 07/04/2022 (pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020).

La succitata relazione specialistica è stata oggetto di istruttoria, si richiamano le valutazioni istruttorie riportate nel capitolo "Componenti ambientali e valutazione degli impatti" del presente parere.

#### 2. Impatti sulla viabilità e mancata attuazione dello schema di convenzione approvato dalla Giunta comunale di Verona nel 2017

Comune di Verona (VR), osservazione acquisita in data 27/01/2022 al protocollo regionale 37075.

Sig. Carlo Pozzerle – Consigliere VII<sup>^</sup> Circoscrizione Sud Est del Comune di Verona (VR), osservazione acquisita in data 31/01/2022 al protocollo regionale 42771 e in data 31/01/2022 al protocollo regionale 43285.

Sig.ra Beatrice Rozio – Consigliere VII<sup>^</sup> Circoscrizione Sud Est del Comune di Verona (VR), osservazione acquisita in data 31/01/2022 al protocollo regionale 42697.

Sig. Giovanni Giuliani – Presidente Associazione CCT osservazione acquisita in data 02/02/2022 al protocollo regionale 48104.

##### Nota istruttoria

La società Progeco Ambiente S.p.A., nella documentazione agli atti ha ribadito la volontà di realizzare quanto previsto nello schema di convenzione già approvato dalla Giunta Comunale di Verona nella seduta del 14.03.2017 (Rep. 2017/108).

Le opere previste sono suddivise in n. 3 tratti: A, B e C.

Gli interventi relativi al Tratto A, a seguito della costituzione di una servitù di passo pedonale e carraio (a cura del Notaio dott. Ruggero Piatelli), a favore delle società Progeco Ambiente SpA e Adige

ALLEGATO 1  
 AL DECRETO n. 51 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

Ambiente Srl (ora fusa nella Progeco Ambiente SpA) sono già stati realizzati e Progeco Ambiente Spa oltre a corrispondere a AGSM-AIM Spa un canone annuo, si fa carico delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per la conservazione della strada nella misura del 50%.

Per i Tratti B e C, come già fatto per il Tratto A, Progeco Ambiente Spa conferma il proprio impegno alla sottoscrizione, da parte del soggetto autorizzato, di una convenzione con il Comune di Verona che preveda per Via Sasse (nel tratto compreso tra lo svincolo con la tangenziale sud e l'accesso all'attività) l'adeguamento funzionale e l'assunzione degli oneri manutentivi, sia ordinari che straordinari, per tutta la durata dell'esercizio dell'attività.

La convenzione, basata su un progetto definitivo da predisporre a spese e cura del soggetto autorizzando, sarà oggetto di approvazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Ad ogni buon conto, considerando che

- come riportato nella Relazione SIA di questo procedimento al par 3,4 Viabilità di accesso all'impianto, già in occasione di una precedente istanza del Proponente del 08.11.2012 Progeco Ambiente, Adige Ambiente ed il Comune di Verona avevano concordato una serie di interventi da realizzare sul tratto di strada percorso dagli automezzi diretti agli impianti
- che in fase di cantiere vi sarà un aumento dei mezzi che percorreranno il tratto di viabilità interessato dall'attività dell'impianto,

viene prescritto quanto segue per quanto concerne la viabilità verso l'impianto:

- dovrà essere concordata e firmata, prima dell'inizio dei cantieri, una convenzione tra la Ditta Progeco Ambiente ed il Comune di Verona che preveda gli interventi da realizzare per la viabilità interessato dal transito degli automezzi in Via Sasse, nel tratto compreso tra lo svincolo con la tangenziale sud e l'accesso all'attività e l'assunzione, da parte della Ditta, degli oneri manutentivi del tratto di strada per tutta la durata dell'attività;
- i lavori sulla viabilità dovranno essere realizzati prima dell'inizio del cantiere.

3. Tutela del territorio ancora integro e a vocazione agricola - naturalistica respingendo le pressioni con forte carattere industriale come quelle prospettate dal progetto in esame.

WWF Veronese, osservazione acquisita in data 27/01/2022 al protocollo regionale 37326 e in data 28/01/2022 al protocollo regionale 41141.

Nota istruttoria

Il progetto di bonifica, ampliamento della discarica e ricollocazione dell'impianto ex Adige Ambiente, interessano il medesimo perimetro aziendale ove Progeco Ambiente S.p.A. effettua l'attività in ragione dell'autorizzazione con D.G. R. n. 3492/2010; area già soggetta a pressione di natura industriale.

Si ritiene vi sia una previsione di miglioramento eliminando la fonte di pressione dovuta alla presenza di un'area contaminata, oggetto di bonifica.

L'intervento autorizzato con D.G.R. n. 3492/2010 prevede la realizzazione di un'importantissima fascia a "bosco" lungo tutto lo sviluppo dei Bacini 10, 12, 13 e 15 che costeggiano a debita distanza il Fiume Antanello; ad oggi in fase di piantumazione.

L'intervento di ricollocazione dell'impianto ex Adige Ambiente, che sarà realizzato adiacente l'attuale area sevizi, sarà corredato ulteriori interventi compensativi dal punto di vista naturalistico/ambientale, tali da intensificare l'azione dei corridoi ecologici del territorio di studio aumentandone il grado di biodiversità.

Il Proponente effettua sistematici e periodici monitoraggi sotto l'aspetto chimico della matrice acque in sei punti distribuiti lungo l'asse sia del Fiume Antanello che del tratto del Torrente Rosella (presente a Nord).

Si richiamano, inoltre, le valutazioni espresse dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, con nota in data 03/03/2022 - protocollo 100717, nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 46/2022 del 25/02/2022.

4. Congruietà del piano finanziario presentato dal Proponente.

Comune di San Martino Buon Albergo (VR), osservazione acquisita in data 28/01/2022 al protocollo regionale 40961.

ALLEGATO A  
 AL DECRETO N. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giudiziario e Contenzioso

Sig.ra Lorenza Faccioli – Consigliera del Comune di San Martino Buon Albergo (VR), osservazione acquisita in data 28/01/2022 al protocollo regionale 41050.

Sig. Carlo Pozzerle – Consigliere VII<sup>^</sup> Circoscrizione Sud Est del Comune di Verona (VR), osservazione acquisita in data 31/01/2022 al protocollo regionale 42652.

Nota istruttoria

Il Piano finanziario depositato a corredo dell'istanza è stato elaborato secondo le norme previste. I costi pregressi sono motivati e documentati.

Nel nuovo modello elaborato dalla richiedente, alla luce delle maggiorazioni/integrazioni di costi introdotti in aggiornamento della versione precedente, la sostenibilità economico finanziaria dell'iniziativa si basa sul nuovo prezzo minimo di conferimento di euro 95.94/ton (ex euro 84,35/ton) dato dal rapporto tra la somma dei costi complessivi da sostenere nel periodo di riferimento (gestione operativa e post operativa) pari a euro 104.460.056 (ex euro 84.530.850), e i Rifiuti stoccabili al netto della bonifica, pari a 1.088.800 ton.

Come in precedenza il Piano aggiornato non evidenzia dettagli sulle modalità previste per la copertura finanziaria dell'investimento, nemmeno con riferimento ai costi di avvio, e non esplicita alcun onere finanziario.

Allo stato, e nell'ambito di indagine di competenza, non si ritiene necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione.

5. Conformità degli interventi ai con gli strumenti di pianificazione e programmazione

Comune di San Martino Buon Albergo (VR), osservazione acquisita in data 28/01/2022 al protocollo regionale 40961.

Sig.ra Lorenza Faccioli – Consigliera del Comune di San Martino Buon Albergo (VR), osservazione acquisita in data 28/01/2022 al protocollo regionale 41050.

Sig. Carlo Pozzerle – Consigliere VII<sup>^</sup> Circoscrizione Sud Est del Comune di Verona (VR), osservazione acquisita in data 31/01/2022 al protocollo regionale 42771 e in data 31/01/2022 al protocollo regionale 43285.

Nota istruttoria

Le aree dove sono previsti gli interventi, tra cui il ricollocamento dell'impianto ex Adige Ambiente, ricadono in parte ed in alcune casi, all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi, in area vincolata paesaggisticamente, all'interno della fascia di tutela idraulica e in aree di inedificabilità.

Per quanto riguarda la fascia di ricarica degli acquiferi (PTCP, PAQE) gli elaborati di progetto agli atti, hanno ampiamente dimostrato che l'iniziativa è compatibile con le NTA dei suddetti strumenti di pianificazione e si richiamano in questo senso tutti i presidi a difesa delle componenti ambientali suolo, sottosuolo e acque.

Per l'impianto in progetto è stata avanzata da Progeco Ambiente S.p.A. un'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", il quale prevede che:

*"Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."*

seppure trattasi di una ricollocazione – e non di una realizzazione completamente ex-novo - di impianto esistente, autorizzato ed attualmente in esercizio.

Il verbale della conferenza di servizi del 13/05/2021, allegato e parte integrante della Determina dirigenziale del Comune di San Martino B.A. n. 474 del 17/06/2021, prescrive che:

*"(...) a seguito dell'approvazione del progetto di bonifica che prevede la demolizione e lo smantellamento dell'attuale impianto esistente, Adige Ambiente è tenuta ad interpellare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento per comunicare l'intenzione della sua dismissione chiarendo con la stessa l'iter amministrativo per l'eventuale prosecuzione dell'attività con ricollocazione in altro sito. (...)".*

Tale decisione assunta dalla conferenza dei servizi ai fini della dismissione e ricollocazione dell'impianto per eseguire gli interventi di bonifica autorizzati risulta coerente alle direttive imposte ai Comuni dall'art. 49 del PAQE, secondo cui tali Enti:

*"(...) prevedono la localizzazione o ricollocazione degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti... in presenza di situazioni che generano insalubrità ambientale, promuovono idonee iniziative per rimuovere le cause di inquinamento" (...)*.

Successivamente alla conclusione della Conferenza di Servizi, la Società proponete (in data 22/06/2021), ha interpellato la competente Direzione regionale Ambiente.

In risposta a quanto richiesto, la Direzione regionale, ha precisato che l'iter amministrativo per la prosecuzione dell'attività originariamente autorizzata in capo ad Adige Ambiente S.r.l. ed interessata dalla dismissione, previa ricollocazione dell'impianto in altro sito, peraltro sempre nella disponibilità della stessa Progeco Ambiente S.p.A., aveva la necessità di essere preventivamente autorizzato.

Per ragione di speditezza ed economia procedimentale, tale autorizzazione poteva essere esaminata anche, con le opportune modifiche ed integrazioni, contestualmente nell'ambito del procedimento di PAUR già avviato in sede regionale e relativo all'intervento di completamente della bonifica dell'area di Cà Vecchia.

In considerazione di quanto sopra Progeco Ambiente S.p.A. (che nel frattempo, in data 15.07.2021 aveva presentato istanza congiunta di volturazione in proprio favore dell'autorizzazione nella disponibilità di Adige Ambiente S.r.l. al fine di concentrare le attività in capo ad un unico soggetto – giusto deposito presso la C.C.I.A.A. di Brescia del progetto di fusione per incorporazione della Adige Ambiente Srl nella Progeco Ambiente S.p.A.), ha provveduto a depositare agli atti quanto ritenuto necessario per la ricollocazione su altro sito sempre nella disponibilità della stessa Progeco Ambiente S.p.A. dell'impianto già intestato ad Adige Ambiente S.r.l. e per il quale è prevista la dismissione.

In considerazione di quanto sopra risulta evidente che il progetto in istruttoria non riguarda un nuovo impianto ma semplicemente la "prosecuzione dell'attività con ricollocazione" dello stesso impianto già da tempo esistente ed autorizzato.

Si evidenzia, inoltre, che:

- l'area di ricollocazione si trova all'interno del perimetro aziendale della Progeco Ambiente S.p.A., definito dall'attuale Autorizzazione Integrata Ambientale n. 545/2021 e dalla D.G.R. n. 3492/2010;
- l'area di ricollocazione risulta ricompresa nel tematismo del Piano degli Interventi (del comune di S. Martino B.A.) definito come "discarica D.Lgs. 13/01/2003 n. 36 L.R. n.3/2000 artt. 32 e 32 bis" al cui interno lo stesso PI riconosce anche la presenza dell'"impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali autorizzato";
- l'impianto ricollocato avrà identiche potenzialità (400 ton/g), medesime operazioni e stessi codici EER previsti dalla vigente Autorizzazione Integrata Ambiente. Parimenti vengono mantenute immutate le superfici del capannone tecnologico (2.870 mq) e quelle degli stoccaggi interni.

Per tutto quanto sopra, risulta evidente che si tratta di una mera "ricollocazione" rispetto alla quale non è quindi configurabile alcun "nuovo impianto" e neppure alcun impatto diverso o nuovo rispetto a quelli prodotti dall'impianto già esistente, autorizzato ed attualmente in esercizio.

Per quanto riguarda l'art 61 delle NTA PAQE (ambito di interesse paesaggistico e ambientale) si richiama la conformità del progetto presentato in quanto trattasi di ampliamento di una discarica esistente i cui elementi di progetto (ivi compresa la ricollocazione dell'impianto "ex Adige Ambiente") viene valutata nell'ambito della VIA.

Per quanto attiene la conformità degli interventi con il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, si rimanda ai capitoli "Conformità con gli strumenti di pianificazione e programmazione" e "Valutazioni complessive" del presente parere.

#### 6. Tutela delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee

Sig.ra Lorenza Faccioli – Consigliera del Comune di San Martino Buon Albergo (VR), osservazione acquisita in data 28/01/2022 al protocollo regionale 41050.

Sig. Carlo Pozzerle – Consigliere VII<sup>^</sup> Circoscrizione Sud Est del Comune di Verona (VR), osservazione acquisita in data 31/01/2022 al protocollo regionale 43285 e in data 31/01/2022 al protocollo regionale 42771.

Sig. Guido Castelletti, osservazione acquisita in data 31/01/2022 al protocollo regionale 42667.

ALLEGATO A  
 AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

Sig.ra Beatrice Rozio – Consigliere VII<sup>^</sup> Circoscrizione Sud Est del Comune di Verona (VR), osservazione acquisita in data 31/01/2022 al protocollo regionale 42697.

Nota istruttoria

La Conferenza dei Servizi del 31/05/2019 convocata dal Comune di San Martino Buon Albergo (VR) (ex art. 242 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) per l'accertato del superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione presso l'area dell'impianto di stoccaggio provvisorio rifiuti di Adige Ambiente S.r.l. in loc. Ca' Vecchia del Comune di San Martino Buon Albergo, ha concluso i propri lavori esprimendo ad unanimità degli Enti presenti:

*"(...) l'auspicano che venga effettuata una caratterizzazione dell'area esterna al confine di Adige Ambiente sul lato orientale, in modo da scongiurare qualsiasi ulteriore contaminazione che possa dare origine ad inquinamenti delle matrici ambientali, nonché futuri interventi di bonifica nell'area di Ca' Vecchia. (...)".*

Progeco Ambiente SpA ha provveduto ad effettuare la caratterizzazione dell'area esterna posta al confine orientale di Adige Ambiente (Area C), i cui esiti sono stati presentati e valutati nella successiva Conferenza di Servizi del 11/02/2021. In quella sede sono stati accertati l'assenza di sorgenti di contaminazione e pertanto la non necessità di interventi di bonifica.

In relazione alla possibile contaminazione delle falde che potrebbero interessare anche il Comune di Verona, si ritiene che il Proponente abbia adeguatamente effettuato uno studio geologico ed idrogeologico sia a scala locale che a scala più ampia, approfondendo, valutato e argomentato i possibili scenari in caso di possibile contaminazione (analisi del rischio, valutazioni ai sensi della D.G.R. n. 995/2000, ecc.).

Si rimanda ai capitoli "Valutazioni ambientali" e "Valutazioni complessive" del presente parere.

7. Dismissione ex impianto Adige Ambiente e bonifica del sito

Sig. Carlo Pozzerle – Consigliere VII<sup>^</sup> Circoscrizione Sud Est del Comune di Verona (VR), osservazione acquisita in data 31/01/2022 al protocollo regionale 43285 e in data 31/01/2022 al protocollo regionale 42771.

Sig. Guido Castelletti, osservazione acquisita in data 31/01/2022 al protocollo regionale 42667.

Sig.ra Lorenza Faccioli – Consigliera del Comune di San Martino Buon Albergo (VR), osservazione acquisita in data 28/01/2022 al protocollo regionale 41050.

Sig.ra Beatrice Rozio – Consigliere VII<sup>^</sup> Circoscrizione Sud Est del Comune di Verona (VR), osservazione acquisita in data 31/01/2022 al protocollo regionale 42697.

Nota istruttoria

La società Progeco Ambiente SpA, nota acquisita in data 10/08/2021 al protocollo regionale 355282, ha evidenziato che:

- nel verbale della Conferenza di Servizi del 13/05/2021, datato 17/06/2021, è stato "precisato" *"(...) a seguito dell'approvazione del progetto di bonifica che prevede la demolizione e lo smantellamento dell'attuale impianto esistente, Adige Ambiente è tenuta ad interpellare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento per comunicare l'intenzione della sua dismissione, chiarendo con la stessa l'iter amministrativo per l'eventuale prosecuzione dell'attività con ricollocazione in altro sito (...)";*
- Progeco Ambiente S.p.A. in data 22/06/2021 ha interpellato la Direzione Ambiente (ora Direzione Ambiente e Transizione ecologica) facendo presente che l'iter amministrativo per la prosecuzione dell'attività originariamente autorizzata in capo ad Adige Ambiente S.r.l., ed interessata dalla dismissione, previa ricollocazione del medesimo impianto in altro sito, peraltro sempre nella disponibilità della stessa Progeco Ambiente S.p.A., andrebbe ragionevolmente fatto confluire, per ragione di speditezza ed economia procedimentale, nell'attuale procedimento il cui iter venne attivato in data 02/03/2020 da Progeco Ambiente S.p.A, comportando il suo esame (anche con le opportune modifiche ed integrazioni), una contestuale valutazione nell'ambito della procedura unica di autorizzazione regionale già attivato in sede regionale;
- in considerazione di quanto sopra Progeco Ambiente S.p.A., nel frattempo, ha presentato istanza di volturazione in proprio favore dell'autorizzazione già nella disponibilità di Adige Ambiente S.r.l. al fine di concentrare le attività in capo ad un unico soggetto — giusto deposito presso la C.C.I.A.A. di Brescia del progetto di fusione per incorporazione della Adige Ambiente S.r.l. nella Progeco Ambiente S.p.A., e ha predisposto gli elaborati per integrare il progetto depositato in atti

ALLEGATO A  
 AL DECRETO N. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

regionali al n. 12/2020 di completamento della bonifica dell'area di Cà Vecchia, comportante il conseguente ampliamento dell'attuale discarica, anche con quanto necessario per lo spostamento e la ricollocazione in altro sito, sempre nella disponibilità della stessa Progeco Ambiente S.p.A., dell'impianto attualmente già intestato ad Adige Ambiente S.r.l. e per il quale è prevista la dismissione;

- l'effettiva ricollocazione dell'impianto di cui trattasi comporterà il conseguente formale abbandono dell'ipotesi progettuale che ha già conseguito il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, reso con parere VIA n. 593 del 11/06/2016 - codice progetto 46/2012, la conclusione del cui iter autorizzativo venne sospesa su istanza del proponente (Adige Ambiente S.r.l.);
- ed ha provvedendo contestualmente a richiedere:

- la riattivazione della procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018);
- l'esame dell'adeguamento progettuale dell'impianto di smaltimento D1 ai contenuti del D.Lgs. n. 121/2020;
- la ricollocazione su altro sito, sempre nella disponibilità della stessa Progeco Ambiente S.p.A., dell'impianto di stoccaggio provvisorio attualmente intestato ad Adige Ambiente S.r.l. e per il quale è prevista la dismissione.

La società Proponente ha inoltre dichiarato che:

*"(...) considerato, da ultimo e per completezza, che la ricollocazione dell'impianto di cui trattasi comporterebbe anche il conseguente abbandono dell'ipotesi progettuale che ha già conseguito il giudizio favorevole di compatibilità ambientale reso con parere VIA n. 593 del 11.06.2016 - Codice progetto 46/2012 (...)".*

#### 8. Provincia di Verona - Verbale del Comitato Tecnico provinciale V.I.A. seduta del 04/09/2020.

Provincia di Verona, parere acquisto in data 23/09/2020 al protocollo regionale 389060

##### Nota istruttoria

Alla luce di quanto illustrato nella relazione istruttoria, il Comitato Tecnico provinciale V.I.A. seduta del 04/09/2020 conclude la propria istruttoria con un parere non favorevole rispetto la sostenibilità del progetto in esame. Ritiene, tuttavia che, detto parere possa essere superato una volta colmate le carenze tecniche evidenziate, definito da parte della Proponente un quadro economico che giustifichi l'ampliamento richiesto a fronte dei costi di bonifica sostenuti ed accertata *sine dubio* la conformità normativa del progetto discusso. È ragionevole che quest'ultimo aspetto possa avvenire sulla base dell'esito del previsto ricorso da parte della Regione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1423 del 10/01/2019.

Si ritiene che, valutata anche la documentazione depositata dal Proponente a seguito della formale richiesta di integrazioni effettuata dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., per quanto riportato nella presente istruttoria, il parere "non favorevole", espresso dal Comitato Tecnico provinciale VIA nella seduta del 04/09/2020 ed inviato con nota della Provincia di Verona U.0047032 del 23/09/2020, debba ritenersi superato dalle sopravvenienze procedurali sopraindicate trattandosi in effetti di parere riferito ad una configurazione originaria progettuale, per l'appunto, superata da quella, ora, pervenuta alla fase di valutazione e determinazione conclusiva.

Oltre a quanto sopra, si evidenzia, da ultimo, che la Provincia di Verona, nella Conferenza di Servizi del 13/05/2021, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di bonifica dell'area di Ca' Vecchia.

## 9. MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

### Matrice aria

Al fine di ridurre le emissioni generate dall'attività di discarica, con particolare riferimento alle polveri:

- spazzatura quotidiana dei piazzali;
- lavaggio ruote dei mezzi in uscita;
- bagnatura delle piste in periodi particolarmente secchi;
- utilizzo di teli provvisori per la copertura dei settori non interessati dalla coltivazione anche ai fini di eliminare ogni possibilità di eventuale risospensione di polveri dovuta al vento;
- aspersione della superficie dei rifiuti "sciolti" stoccati in discarica, in corrispondenza di particolari periodi di secca e di condizioni anemometriche sostenute.

ALLEGATO A  
 AL DECRETO D. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

Nella prassi gestionale dell'impianto, il Proponente dichiara che garantirà l'impiego di mezzi d'opera di tecnologia recente e che verrà assicurata una corretta manutenzione ai fini dell'ottimale controllo delle emissioni.

#### Matrice acqua

Le principali azioni di mitigazione degli impatti sulle acque sono costituite da tutte quelle componenti progettuali che sono finalizzate a separare i rifiuti abbancati in discarica dall'ambiente esterno, impedendo il trasferimento dei contaminanti contenuti nei rifiuti alla matrice ambientale in esame.

In questo senso sono da considerarsi degli elementi di prevenzione e riduzione degli impatti:

- l'impermeabilizzazione di fondo, caratterizzata da un tempo di attraversamento superiore a quello minimo previsto per legge, che permette la regimazione delle acque meteoriche che vengono a contatto con i rifiuti e la loro rimozione, grazie ai sistemi di asporto e stoccaggio del percolato;
- l'impermeabilizzazione superficiale a discarica chiusa, che permette di mantenere i rifiuti separati dalle interazioni con gli agenti meteorici, evitando la contaminazione delle acque di ruscellamento superficiali;
- attuazione di una modalità di esercizio finalizzata alla riduzione dei tempi di apertura dei singoli bacini;
- modalità di conferimento dei rifiuti nei bacini atte a garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche verso i pozzi di captazione del percolato;
- gestione del percolato:
- mantenendo il livello del percolato al minimo livello possibile attraverso la continua asportazione dello stesso;
- monitorando, nel punto di stoccaggio la produzione e la composizione del percolato, con cadenza trimestrale in fase di gestione operativa e semestrale in fase di gestione post-operativa;
- il sistema di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia (primi 5 mm di pioggia caduti sull'area servizi) che permette di separare le acque più sporche provenienti dal dilavamento iniziale dei piazzali dove potrebbero esserci stati inavvertitamente perdite di olio dai mezzi di conferimento oppure deposizione di polveri.

Non si prevedendo impatti sulla componente acque superficiali il proponente non prevede alcuna mitigazione aggiuntiva rispetto alle modalità di gestione (cfr. Piano di Gestione Operativa e Piano di Gestione Post-Operativa e piano di sorveglianza e controllo) e all'adozione delle BAT (Best Available Techniques).

#### Matrice Suolo, agenti fisici, rifiuti

Il Proponente dichiara che verranno garantiti tutti i presidi utilizzati per il comparto acque, poiché la potenziale contaminazione dei suoli in tale tipologia impiantistica ha una dinamica di migrazione attraverso il percolato.

Verrà installato un nuovo sistema di lavaggio ruote dei mezzi in uscita dalla discarica, per impedire l'eventuale contaminazione delle aree esterne.

Saranno utilizzate delle coperture temporanee dei rifiuti che permetteranno di limitare gli afflussi di acque meteoriche all'interno dei bacini, minimizzando la produzione di percolato da smaltire presso impianti esterni autorizzati.

Per quanto riguarda invece gli agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni, ecc.) il progetto di discarica non evidenzia valori di emissione tali da prevedere misure mitigative o contenitive.

#### Altre misure di mitigazione e compensazione

Il progetto di recupero ambientale della discarica prevede un reinserimento paesistico dell'area che oltre a essere un requisito di legge ha un effetto mitigativo dell'impatto morfologico dell'opera, riducendo la frammentazione esistente per la presenza delle attività umane.

Non è previsto l'utilizzo materiale naturale per la formazione dello strato di rottura capillare, che sarà invece realizzato con rifiuti selezionati in un'ottica di economia circolare, permettendo un risparmio di risorse fino a un massimo di 40.000 m<sup>3</sup> di materiale naturale.

Gli impatti derivanti dalla ricollocazione dell'impianto ex Adige Ambiente, in particolare sul suolo e sulla componente ecosistemica, sono ampiamente compensati dalla progettazione a verde, che ha coinvolto una superficie di oltre 6.000 m<sup>2</sup>, a fronte di una impermeabilizzazione di 3.850 m<sup>2</sup>.

ALLEGATO

08-07-2022

AL

DECRETI

57

Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso**10. VALUTAZIONI COMPLESSIVE**

In attinenza alla conformità con gli strumenti di pianificazione e programmazione, nello Studio di Impatto Ambientale presentato dal Proponente, vengono sviluppati in maniera adeguata i rapporti tra il progetto e gli strumenti di pianificazione vigenti. Sulla base di quanto esposto è possibile ritenere che il progetto presenti coerenza con le principali linee di indirizzo degli strumenti di programmazione esaminati.

Si riportano di seguito alcune valutazioni in merito:

- *In relazione al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) – aggiornato:*

l'intervento non comporta alcuna variazione dei suoli agricoli, in quanto le superfici interessate attualmente sono occupate da una strada, alcuni edifici e parcheggi pertinenziali, un filare di pioppi (*Populus nigra*) e un piccolo lotto di terreno incolto. La nuova occupazione di suolo riguarda pertanto minime superfici in estensione all'area PROGECO, interne al sedime aziendale autorizzato con D.G.R. n. 3492/2010.

L'intervento, pertanto, si può ritenere coerente contrasto con tale norma.

In considerazione della natura degli interventi proposti, quali:

- il completamento della bonifica ambientale di una porzione dell'area di Cà Vecchia a seguito di quanto espresso dalla Conferenza di Servizi del 31/05/2019 indetta dal Comune di San Martino Buon Albergo (VR) (art. 34 della L.R. n. 3/2000);
- l'esame dell'adeguamento progettuale dell'impianto di smaltimento D1 ai contenuti del D.Lgs. n. 121/2020 comportante un ampliamento dell'attuale discarica;
- la ricollocazione impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con operazioni di recupero e smaltimento ex Adige Ambiente S.r.l., già autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale DSRAT n. 15 del 31/03/2009 e ss.mm.ii.;

non sono presenti prescrizioni per tali tipologie di opere, che pertanto risultano coerenti con la normativa di settore. La vicinanza di elementi della Rete Ecologica non costituisce vincolo alla realizzazione dell'intervento, che non sarà fonte di impatti significativi sulla stessa, in relazione alla quale sono previste opere di compensazione e mitigazione quali un progetto specifico di infittimento e completamento delle barriere arboree esistenti dell'impianto in essere. Il progetto di impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi con operazioni di recupero e smaltimento (ex Adige Ambiente) descrive in maniera analitica l'intervento proposto, prevedendo nuove piantumazioni di essenze opportunamente selezionate per un totale di 400 nuovi elementi tra arborei e arbustivi a completamento dell'attuale barriera già presente.

Il progetto risulta compatibile con il nuovo piano e con le modifiche introdotte nelle NTA, in cui non si ravvisano variazioni significative alle tematiche d'interesse rispetto ai piani precedenti in relazione al caso di specie, ovvero lo spostamento in nuove volumetrie realizzate in adiacenza alla discarica attiva esistente, a poco meno di 300 m direzione Nord in linea d'aria dall'attuale collocazione delle unità lavorative.

In relazione all'area su cui attualmente insiste l'attività, l'area al perimetro della recinzione risulta pari a 12.000 mq e l'impianto risulta costituito da due capannoni prefabbricati di cui uno destinato al ciclo rifiuti (capannone tecnologico – 2.870 mq) ed uno ad uffici, guardiana e officina (1.250 mq). Le risultanti superfici corrispondono a 2.890 mq di area pavimentata per manovra mezzi e 4.990 mq di aree pertinenziali.

Tale area di vecchia occupazione sarà oggetto di bonifica, successiva costruzione di due nuovi bacini dell'impianto di smaltimento D1, in continuità con l'attuale discarica di Progeco Ambiente Spa e, al termine della copertura definitiva, l'area sarà ripristinata a verde. Tale soluzione permetterà di realizzare i nuovi bacini dell'impianto D1 all'interno di una superficie attualmente industrializzata anziché utilizzare delle aree drenanti a uso agricolo, sposando il principio di consumo di suolo zero.

- *In relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP):*

In relazione agli elementi di fragilità individuati si rappresenta che il progetto prevede la realizzazione di un impianto apposito di gestione delle acque meteoriche e delle acque nere, per i cui dettagli si rimanda alla Relazione Tecnica di progetto.

In relazione alla presenza del corridoio ecologico si ritiene che non sussistano elementi ostativi per la realizzazione del progetto in analisi in quanto il progetto risulta ottemperare a quanto richiesto dall'art.49 che prevede che "i progetti di nuova costruzione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti, ecc. dovranno prevedere interventi di compensazione ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l'indice di equilibrio ecologico esistente quantificati con metodi analitici." In sintonia con tali prescrizioni di piano, l'intervento non prevede nessuna opera lungo gli argini del Fiume Antanello (asse del corridoio ecologico), ma prevede invece un notevole investimento per l'infittimento ed il completamento



delle barriere arboree dell'impianto. Il progetto per la ricollocazione dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi con operazioni di recupero e smaltimento (ex Adige Ambiente) descrive in maniera analitica l'intervento proposto, prevedendo nuove piantumazioni di essenze opportunamente selezionate per un totale di 400 nuovi elementi tra arborei e arbustivi a completamento dell'attuale barriera già presente; il tutto quale opera di compensazione ambientale.

La ricollocazione sia in linea con quanto previsto dall'analisi del sistema insediativo e infrastrutturale di piano: l'intervento si inserisce infatti in un'area industriale consolidata dalla quale si ha facile accesso alla rete viaria nazionale.

Non si ravvisano, infine, elementi di contrasto con l'art. 54.

- *In relazione al Piano d'Ambito Quadrante Europa (P.A.Q.E.) aggiornato:*

L'area in esame non ricade nelle tipologie di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 49 "Siti con impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti (Variante n. 5)".

L'area in esame ricade nella lettera a) ovvero ambiti di interesse paesistico ambientale, per cui l'art.49 vigente prevede "nelle aree di cui alle lettere a) e d) del medesimo comma, sono soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA, ai sensi della lettera ag) dell'allegato III alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del punto 7 lettere t) e u) dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea". Pertanto il presente progetto è soggetto a procedura di VIA e negli approfondimenti del contesto ambientale dello Studio di Impatto Ambientale sono stati opportunamente approfondite le matrici suolo e acque sotterranee (oltre chiaramente alle altre previste dal del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e i presidi che il progetto prevede per escludere impatti su tali contesti.

L'area di dislocazione dell'impianto esistente risulta in estensione all'attuale area Progeco Ambiente ed è ricompresa nel perimetro dell'impianto già autorizzato.

L'intervento in oggetto, previsto all'interno di "ambiti di interesse paesistico ambientale", si configura, da un lato, quale modifica sostanziale dell'impianto Progeco Ambiente esistente e, dall'altro, quale ricollocazione di un impianto esistente ed autorizzato, attualmente in esercizio (ex Adige Ambiente) ed è oggetto della presente procedura di VIA, pertanto risulta coerente con quanto previsto dal PAQE nella sua Variante n. 5 ad oggi vigente.

In relazione al contesto paesistico ambientale, si richiama quanto esposto nelle valutazioni sulla conformità degli interventi al PTP, specificatamente in merito alle opere di compensazione ambientale previste dal progetto definitivo.

In relazione alla Variante n. 5 al PAQE, tra l'adozione e l'approvazione l'art. 49 è variato come segue.

"Articolo 49 Siti con impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

*Nella tav. n. 2 del piano di area sono indicati gli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti presenti alla data di adozione del piano.*

*Conformemente alla legislazione vigente (D.lgs. 152/2006) il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali detta le disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.*

*Direttive*

*I Comuni interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la localizzazione o rilocazione degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e privilegiano i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime nel rispetto delle normative e dei piani di raccolta vigenti.*

*Nel caso di impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti non più in esercizio e sui quali non sia stata prevista la riqualificazione ambientale, i Comuni in accordo con la Provincia, formulano indirizzi per il risanamento dell'area anche prevedendo il cambio della classificazione urbanistici a della zona interessata.*

*In presenza di situazioni che generano insalubrità ambientale, promuovono idonee iniziative per rimuovere le cause di inquinamento.*

ALLEGATO 1AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

Con riferimento alla discarica di Pescantina e all'impianto di recupero di Ca' del Bue, indicati nella tav. 2, i rispettivi Comuni, in accordo con la Provincia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, in considerazione della rilevante incidenza degli impianti sulla qualità ambientale delle aree circostanti, indicano accorgimenti per la riqualificazione paesaggistica e ambientale degli stessi ed eventuali soluzioni per il riequilibrio complessivo dell'ecosistema.

Per i siti dove sono ubicati gli impianti di cui al comma precedente, anche se non attivi, la Provincia assicura un monitoraggio periodico delle acque dei suoli e dell'aria e controlla la regolarità delle stesse con riferimento ai disposti legislativi in materia.

#### Prescrizioni e vincoli

Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati a confine e all'interno:

- a) degli ambiti di interesse paesistico-ambientale, di cui alla Tav. 3;
- b) delle zone di interesse archeologico, di cui alla Tav. 3;
- c) delle acque potabili, delle acque di risorgiva, di cui alla Tav. 2;
- d) degli ambiti prioritari della protezione del suolo, di cui alla Tav. 2.

Negli ambiti ricadenti all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 delle "Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione della Regione Biogeografica Continentale" di cui all'allegato B della DGR n. 786 del 27 maggio 2016 e s.m.i.

Le modifiche sostanziali (art.5 lettera l-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti, che necessitano di ripercorrere l'iter di approvazione /AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i), non possono essere assentite nelle aree di cui alle lettere b) e c) del primo comma delle prescrizioni e vincoli; nelle aree di cui alle lettere a) e d) del medesimo comma, sono soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA, ai sensi della lettera ag) dell'allegato III alla parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e del punto 7 lettere t) e u) dell'allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea."

Il progetto risulta coerente con le previsioni del PAQE. Ai sensi dell'art.49 il progetto si configura tra quelli appartenenti alle lettere a) e d) del 1 comma delle prescrizioni e vincoli, e, in quanto tale, è sottoposto a procedura di VIA.

- In relazione al Piano di Assetto Territoriale del Comune di San Martino Buon Albergo (PAT) aggiornato

Si ritiene che gli interventi siano coerenti con la pianificazione locale, considerato che:

- è stata predisposta apposita Relazione Paesaggistica per la valutazione del vincolo paesaggistico del Fiume Antanello.
- è stata predisposta apposita Relazione Geologica-Geotecnica per la verifica della relativa compatibilità;
- è stata predisposta apposita Relazione per la Valutazione di INCidenza Ambientale (VINCA).

Dall'analisi della cartografia di settore emerge che l'impianto in questione non rientra in alcun sito facente capo alla Rete Natura 2000.

I siti prossimi all'area di intervento sono rappresentati dalla seguente "Zona Speciale di Conservazione (nel seguito ZSC)" come definiti all'art. 2 del D.P.R. n. 357/1997 e dall'art. 1 comma 5 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157:

- ZSC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine".

Gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, con nota in data 03/03/2022 - protocollo 100717, hanno trasmesso la Relazione Istruttoria Tecnica n. 46/2022 del 25/02/2022, dalla quale si evince che:

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di dare atto che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

ALLEGATO A  
 AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

- c dichiarare per gli interventi in oggetto una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- l'area di intervento si localizza all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato con D.G.R. n.3492/2010 e quindi non comporta nuovo consumo di suolo;
  - per l'impianto in progetto è stata richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", seppure trattasi di una ricollocazione – e non di una realizzazione completamente ex-novo - di impianto esistente, autorizzato ed attualmente in esercizio;
  - l'impianto si caratterizza quale infrastruttura di pubblica utilità e, pertanto, di interesse pubblico;
  - il progetto ricomprende al suo interno una serie di interventi di compensazione ambientale idonei a mantenere costante e/o migliorare l'indice di equilibrio ecologico esistente quantificati con metodi analitici, per i quali si rimanda alle relazioni di progetto.

● *In relazione al Piano degli Interventi del Comune di San Martino Buon Albergo (PI)*

In merito al vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua, è stata redatta apposita Relazione Paesaggistica.

Per quanto attiene la tutela per l'idrografia, l'impianto in oggetto è posto a una distanza maggiore di 100 m dall'argine del Fiume Antanello;

Relativamente all'obbligo di allaccio fognario e impianto di depurazione, si rimanda alla parte di descrizione del Progetto.

Non si evidenziano criticità per il tipo di edificio in esame né dal punto di vista delle altezze, né dal punto di vista del richiamo di uccelli.

In relazione alla valorizzazione della rete ecologica locale, l'intervento prevede un notevole investimento per l'infittimento e completamento delle barriere arboree dell'impianto. La relazione tecnica di progetto e l'allegato "Relazione specialistica sulle nuove piantumazioni" descrivono in maniera analitica l'intervento previsto il cui dimensionamento compensativo è stato progettato sulla base dell'art. 86 delle NTA del PI, ed in particolare dell'indice di riequilibrio ecologico, pari a 1 albero ogni 10 mq di nuova impermeabilizzazione, con un minimo di n. 3 specie arboree scelte tra le specie autoctone."

Il progetto non prevede la realizzazione di una nuova discarica, bensì un ampliamento mediante sopraelevazione sul corpo dell'attuale discarica in esercizio (lotti 4, 5, 8, 9 e bacini 10, 11, 12, 13, 14, 15) e la realizzazione di due nuovi bacini che si sviluppano anche in sopraelevazione rispetto alla stessa (sub-bacini 16A, 16B, 17A, 17B).

Detto ampliamento, nei bacini 16A, 16B, 17A, 17B, è realizzato in area esterna al bacino dell'attuale discarica autorizzata ed in esercizio, limitatamente alla zona interessata in precedenza da una gestione autorizzata di rifiuti ed oggetto della bonifica (impianto ex Adige Ambiente).

Tutte le aree in questione sono ricomprese nel Piano degli Interventi del Comune di San Martino B.A. come aree classificate "Discarica (D.Lgs. n. 26/2003, L.R. n. 3/2000 e artt. 22 delle NTO)".

Non sono pertanto previste nuove occupazioni di suolo "vergine" ma solo di aree già oggetto di interventi antropici e nel medesimo perimetro dell'attuale attività di gestione rifiuti autorizzata.

Non si ritiene pertanto che il progetto rientri nel divieto di cui all'art. 15, co.4.

● *In relazione al Piano di Tutela Delle Acque (PTA)*

In relazione agli elementi di salvaguardia attesi dal Piano, il progetto prevede la realizzazione di un apposito sistema di gestione delle acque meteoriche e delle acque nere, per le quali si rimanda alle Relazioni Tecniche di Progetto.

● *In relazione al Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'atmosfera (PRTRA)*

Il Proponente dichiara che le sorgenti emissive saranno le medesime di quelle già presenti e autorizzate legate alle attività esistenti. Il protrarsi delle azioni di impatto determinate dalle attività di cantiere è comunque da considerare come strettamente funzionale all'esecuzione delle opere civili di costruzione da un lato, e di dismissione dell'esistente dall'altro.

ALLEGATO AAL DECRETO n. 57 del 08-07-2022Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

Le opere di compensazione previste, così come meglio descritte nell'allegato "Relazione specialistica sulle nuove piantumazioni", si caratterizzano per la scelta di specie arboree che abbiano particolari caratteristiche "di depurazione dell'aria", ovvero una buona capacità di sequestro della CO2 atmosferica ed una contestuale bassa emissione di composti organici volatili (VOC).

Pertanto non risultano sussistere elementi ostativi alla realizzazione dell'ampliamento in progetto.

- *In relazione al Piano Stralcio per la Tutela del Rischio Idrogeologico*

Il progetto risulta essere coerente con le previsioni del PAI; non si rilevano aspetti critici in quanto l'area in studio non ricade in aree a pericolosità idraulica. Il Comune non rientra nella cartografia della pericolosità geologica né in quella della pericolosità da valanga.

- *In relazione al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)*

Non si sono ravvisati elementi di criticità al realizzare l'intervento in progetto.

- *In relazione al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)*

Si richiamano le valutazioni riportate nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 46/2022 del 25/02/2022, degli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV (di cui alla nota in data 03/03/2022 - protocollo 100717).

- *In relazione al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (PRGR)*

Il quadro di riferimento programmatico la ditta ha sviluppato in maniera adeguata i rapporti tra il progetto e gli strumenti di pianificazione vigenti. Sulla base di quanto esposto è possibile ritenere che il progetto presenti coerenza con le principali linee di indirizzo degli strumenti di programmazione esaminati.

Ciò detto corre l'obbligo di fare alcune precisazioni in merito alla compatibilità del progetto in parola con la vigente pianificazione regionale in materia di rifiuti, sia relativamente all'ampliamento della discarica che relativamente al trasferimento dell'impianto di gestione rifiuti *ex Adige Ambiente*.

#### Ampliamento della discarica

Il proponente evidenzia che il progetto presentato si configura come un progetto di ampliamento di una discarica esistente nella quale vengono conferiti rifiuti speciali non pericolosi prodotti sia da terzi che in conto proprio; questi ultimi vengono prodotti nell'impianto di gestione dei rifiuti gestito dalla stessa ditta PROGECO S.p.A. a seguito dell'acquisizione dell'impianto *ex Adige Ambiente* e della sua *ricollocazione* all'interno dell'area di pertinenza della discarica di cui al progetto in esame e che, come previsto dall'Art. 183, lett. f) del D.Lgs. 152/06.

In relazione al divieto di realizzazione di nuovi volumi di discarica di cui all'Art. 15, comma 1, delle NTA del PRGR, la ditta sostiene che il progetto rientra tra le deroghe previste al comma 2 dello stesso articolo in quanto:

1. necessario a smaltire i rifiuti prodotti nell'ambito del progetto di bonifica dell'area *ex Adige Ambiente* approvata dal Comune di San Martino Buon Albergo nell'ambito della CdS del 13/05/2021, e sostenerne i relativi costi che sono tenuti in considerazione all'interno del Piano Finanziario proposto dalla ditta;
2. finalizzato allo smaltimento dei propri rifiuti prodotti nell'impianto di gestione rifiuti *ex Adige Ambiente*, oggetto di ricollocazione all'interno dell'area di pertinenza della discarica.

Il progetto di ampliamento è pertanto ammesso in deroga al divieto di cui al comma 1) dell'art. 15 del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015, in dipendenza da quanto previsto al comma 2, punti b) e d) dell'art. 15 del medesimo piano.

Relativamente alle due motivazioni relative alla deroga all'Art. 15 del PRGR si specifica quanto segue:

1. relativamente alla motivazione di cui al comma 2, lettera b, la sentenza del TAR Veneto n. 742/2017 (Sentenza Inerteco), riporta che "l'ampliamento in deroga di una discarica ai sensi del citato art. 15, comma 2, lett. b) ben può essere autorizzato qualora sia rivolto a consentire la realizzazione di uno specifico progetto di bonifica, tenendo pertanto in considerazione non solo il quantitativo di rifiuti provenienti dalla suddetta bonifica, ma anche tutti gli ulteriori fattori (come la sostenibilità economica della bonifica stessa, soprattutto qualora venga condotta da un operatore privato) che rendano concretamente attuabile l'intervento di ripristino ambientale, anche in un'ottica di sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento stesso"; la successiva sentenza del CdS n. 1423/2019, ha in parte argomentato in merito a quanto deciso dal TAR, relativamente al fatto che il

ALLEGATO <sup>A</sup>  
 AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

progetto di bonifica per il quale era stato approvato l'ampliamento della discarica in parola distasse 14 km dalla discarica stessa, mentre ha chiarito che per l'applicazione di quanto stabilito dal Piano, ritiene che siano consentiti ampliamenti delle discariche esistenti a *condizione che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante*, intendendo che tali interventi sono quelli che riguardano lo stesso sito di discarica o ambiti ad esso immediatamente limitrofi, come nel caso in esame;

2. relativamente alla motivazione di cui al comma 2, lettera d, si richiamano le Linee Guida approvate dal Comitato Regionale VIA nella Seduta del 3 giugno 2020 a seguito delle modifiche introdotte al PRGR dalla L.R. n.45/2019, che individuano le seguenti casistiche di ampliamento:
  - a. *Rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo*, cioè discariche in conto proprio gestite direttamente dal produttore dei rifiuti ivi conferiti, o da un consorzio di produttori, di rifiuti potenzialmente riconducibili a tutti i capitoli dell'EER, con esclusione dei codici dei rifiuti pericolosi. Il sito produttivo deve essere ubicato sul territorio regionale; in caso di più siti, almeno uno di essi deve essere ubicato sul territorio regionale; gli eventuali flussi di rifiuti provenienti da siti ubicati fuori regione dovranno essere minoritari.
  - b. *Rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo e derivanti dal trattamento di rifiuti di imprese singole o associate*, cioè discariche in conto proprio gestite dallo stesso gestore dell'impianto di trattamento (o degli impianti) da cui provengono i rifiuti conferiti, o da altro gestore purché legato in forma associata al gestore della discarica, di rifiuti riconducibili alle pertinenti voci del capitolo 19 dell'EER, con esclusione dei codici dei rifiuti pericolosi. Gli impianti di trattamento di cui trattasi devono trattare prioritariamente rifiuti prodotti in Veneto.
  - c. *Rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal trattamento di rifiuti di imprese singole o associate*, cioè discariche in conto terzi di rifiuti riconducibili alle pertinenti voci del capitolo 19 dell'EER, con esclusione dei codici dei rifiuti pericolosi. I rifiuti dovranno provenire prioritariamente dal trattamento di rifiuti prodotti nel territorio regionale Veneto da imprese singole o associate.

Per tutte e tre le casistiche è previsto inoltre che possano essere approvate nuove volumetrie di discarica tenuto conto:

- del volume residuo delle singole discariche relativo all'ultimo anno per il quale l'Osservatorio rifiuti ha rilevato e certificato il dato;
- del fabbisogno di smaltimento specifico delle singole aziende produttrici ovvero della potenzialità annua degli impianti di trattamento da cui provengono i rifiuti ovvero del reale fabbisogno di smaltimento di rifiuti speciali relativo all'ultimo anno per il quale l'Osservatorio rifiuti ha rilevato e certificato il dato;

Il progetto proposto da PROGECO S.p.A., rientra nelle casistiche di cui ai punti 2 e 3. Si rileva inoltre che le linee guida di cui sopra non prevedono il conferimento di rifiuti pericolosi (la discarica è già autorizzata a ricevere anche tali tipologie di rifiuti, purché stabili e non reattivi).

Relativamente al volume residuo delle discariche del Veneto relativo all'anno 2019 si rileva quanto segue:

- le tipologie di rifiuti conferiti in discarica nel 2019 e 2020 sono state prevalentemente quelle individuate con i codici EER 190304\* e EER 190305;
- la provenienza dei rifiuti in ingresso a Progeco negli anni considerati è stata per l'36% dal Veneto, per l'64% da altre regioni.
- la quantità di rifiuto riconducibile alle principali tipologie gestite da Progeco S.p.a., cioè EER 190304\* e EER 190305, prodotta in Veneto nel biennio considerato è stata di 121.365 ton. Di questa il 72% è stata smaltita nella stessa regione Veneto ed il restante 28% è stata smaltita fuori regione;
- in particolare nel 2019 la produzione in Veneto è stata di 85.771 t a fronte di una volumetria residua presso le discariche autorizzate stimata di circa 1.500.000 m<sup>3</sup> (al netto dei volumi dedicati a smaltimento in discariche in conto proprio e a quelle dedicate a rifiuti urbani) corrispondenti a circa 2.400.000 ton, considerando una densità media stimata di 1.6 t/m<sup>3</sup>. Si

A  
57 08-07-2022Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

evidenzia tuttavia che tale volumetria residua è disponibile anche per altri codici CER autorizzati per singola discarica.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che:

1. i rifiuti in ampliamento conferibili possano essere pericolosi, purché stabili e non reattivi, limitatamente al quantitativo necessario finalizzato alla copertura dei costi della bonifica. Posto quindi che il P.F. indica come prezzo della Bonifica € 5.700.321, e che lo stesso P.F. indica per una tariffa minima di conferimento dei rifiuti pari a € 96,59/Mg, il cui margine operativo in capo alla ditta a copertura dei costi di bonifica è pari al 10% della tariffa totale, quindi pari a 9,67 €/Mg, il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili in ampliamento della discarica non deve essere superiore a complessivi 589.485,10 Mg, che considerando un peso specifico medio dei rifiuti conferibili in discarica sono pari a circa 368.428 m<sup>3</sup> di rifiuti, pari a circa il 50% del volume complessivo in ampliamento.
2. sulla base delle previsioni della L.R. n. 45/2019 e delle linee guida applicative del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/06/2020, i rifiuti destinati ad essere smaltiti nella discarica in parola, devono essere prioritariamente prodotti in Veneto.

Va poi rammentato che il suddetto piano regionale pone limitazioni importanti alle discariche poste nelle zone di alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi e nelle aree designate vulnerabili ai sensi della DCR n. 62 del 17/05/2006. Con riferimento al progetto in parola si verifica quanto segue:

- il progetto non prevede la realizzazione di una nuova discarica, bensì un ampliamento di una discarica esistente mediante realizzazione di due nuovi bacini di discarica, contigui alla discarica esistente e dalla sopraelevazione dei lotti esistenti;
- L'ampliamento realizzato in arca esterna al bacino della discarica attualmente autorizzata corrisponde in parte al sedime dell'impianto di gestione rifiuti ex Adige Ambiente (Sub-Bacini 16B e 17B - circa 17.000 m<sup>2</sup>), e in parte ad un'area logistica che ad oggi è adibita allo stoccaggio di terre e rocce da scavo e altri materiali da costruzione funzionali alla realizzazione della discarica e della sua copertura finale (Sub-Bacini 16A e 17A - circa 13.000 m<sup>2</sup>). Relativamente all'ampliamento superficiale:
  - nell'area *ex Adige Ambiente* oggi è presente un impianto di gestione rifiuti, il quale deve essere demolito e sulla quale deve essere realizzato il progetto di bonifica già ampiamente descritto in questa relazione. Per questa parte di ampliamento non è quindi prevista nuova occupazioni di suolo "vergine" ma solo di aree già compromesse e oggetto di interventi antropici e nel medesimo perimetro dell'attuale attività di gestione rifiuti autorizzata. Come già detto, il progetto permette tra l'altro di sostenere i costi della bonifica dell'area *ex Adige Ambiente*, mettendo in sicurezza il sito contaminato e prevedendo un riutilizzo dell'area di scavo conseguente alla rimozione del terreno contaminato, che consente anche di evitare ulteriori costi dovuti al ripristino dell'area sottoposta a bonifica che, data l'ubicazione, difficilmente potrebbe essere destinata ad altri usi produttivi di tipo agricolo, come previsto dalla destinazione urbanistica dell'area;
  - nell'area *logistica* oggi viene effettuato lo stoccaggio di terre e rocce da scavo e altri materiali da costruzione. Tali terreni rientrano all'interno della conterminazione dell'area di discarica, anche dal punto di vista della classificazione urbanistica della discarica, e sono già utilizzati in appoggio all'attività operativa della discarica. Anche in questo caso non si tratta di occupazione di suolo vergine adibito ad utilizzo agricolo, bensì dell'utilizzo di un'area già sottoposta a forte pressione antropica.
- L'ampliamento in sopraelevazione consiste da un lato nella realizzazione di un unico rilievo che unisce le due "collinette" previste dallo stato autorizzato, ricomprendente anche i nuovi bacini di cui sopra, al fine di realizzare un unico rilievo e nel "recupero" dei volumi di rifiuti conferibili in discarica adeguando i lotti già autorizzati e non ancora ricomposti (non soggetti a sopraelevazione) alle previsioni del recente D.Lgs. n. 121/2020, modificativo del D.Lgs. n. 36/2003, in relazione alle modalità di realizzazione dello strato drenante del pacchetto di copertura superficiale della discarica (possibilità di utilizzare il geocomposito drenante al posto dello strato di 50 cm di ghiaia).
  - relativamente alla sopraelevazione per la realizzazione di un unico rilievo costituente il corpo discarica (lotti 4, 5, 8 e 9 e bacini 11, 12, 13, 14 e 15), comprensivo anche dei bacini 16 e 17, prevede una quota finale massima di 67,80 m msl (circa 27 m sul p.c.), contro la quota

ALLEGATO A  
AL DECRETO N. 59 del 08-07-2022Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giudiziale e Contenzioso

massima attualmente autorizzata di 59,00 m msl (circa 16 m sul p.c.), per un aumento della quota massima raggiunta di 6.8 m.

- relativamente al recupero di volumi dall'adeguamento dei lotti di discarica non ancora ricomposti in relazione alle modalità di realizzazione dello strato drenante del pacchetto di copertura superficiale della discarica (possibilità di utilizzare il geocomposito drenante al posto dello strato di 50 cm di ghiaia), che interessa i lotti 4, 5, 8 e 9 e i bacini 10, 11, 12, 13, 14 e 15, dove non interessati dall'ampliamento sommitale di cui al punto precedente, questo non comporta variazioni alle quote finali della discarica.
- il sito di intervento ricade nelle zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 (ovverosia le aree comprese entro i limiti amministrativi dei comuni elencati in allegato alla DCR n. 62/2006 e tracciati nell'elaborato cartografico "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"). Si evidenzia tuttavia che, come già chiarito nella nota del Direttore della Direzione Ambiente n. 185533 del 21/05/2018 in risposta ad uno specifico quesito del Comune di San Martino Buon Albergo, il divieto imposto dal Piano di cui all'Art. 15, comma 4, si intende applicabile alla realizzazione di nuovi impianti di discarica e non all'ampliamento di discariche esistenti, per le quali, come successivamente meglio esposto, non vi è l'introduzione di una nuova fonte di pressione ma un suo aggravio. Nella medesima nota si chiarisce inoltre che, applicando in maniera armonica l'Art. 15 delle NTA, se il progetto di ampliamento rientra nelle deroghe previste dal comma 2, la medesima deroga è applicabile anche agli altri vincoli e divieti previsti dagli altri commi dello stesso Art. 15.
- Relativamente all'esplicito divieto esteso anche all'ampliamento di discariche esistenti previsto nell'elaborato D, punto 1.4.2.2, del Piano regionale in questione, si evidenzia che la Norma di Piano, che richiama tale elaborato all'Art. 13, comma 1, relativamente alla realizzazione di impianti; lo stesso Art. 13, comma 2, specifica tuttavia che per le discariche è comunque fatto salvo quanto previsto all'Art. 15 delle stesse NTA. Si ritiene pertanto che, alla luce dei chiarimenti forniti con la nota n. 185533 del 21/05/2015 sopra richiamata, il progetto non rientri nel divieto di cui all'art. 13;
- il progetto prevede l'estensione ai nuovi bacini 16 e 17 della classificazione in sottocategoria per rifiuti organici pretrattati con deroga ai limiti di accettabilità per i parametri già derogati per la discarica autorizzata, nonché la conferma degli stessi relativamente ai volumi in sopraelevazione dei lotti/bacini già autorizzati. Il sito di intervento ricade, come detto, nelle aree designate vulnerabili ai sensi della DCR n. 62 del 17/05/2006. Relativamente ai divieti e alle limitazioni di cui all'art. 15, co. 5, si rileva tuttavia quanto segue:
  - dalla lettura della sentenza del TAR Veneto n. 742/2017 (Sentenza Inerteco), si evince che essendo la discarica già riclassificata in *sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile* di cui alla lett. a), comma 1 dell'art. 7 del DM 27.09.2010 (ora art. 7-sexies del D.Lgs. n. 36/2003), nonché già concessa l'autorizzazione alle deroghe relativamente ai limiti di accettabilità in discarica, e non chiedendo la ditta nessuna deroga aggiuntiva, nessun nuovo rifiuto, nessun diverso parametro, possono essere confermate la riclassificazione e le deroghe in quanto trattasi di *prosecuzione dell'attività nei limiti di quanto già autorizzato in precedenza, senza alcuna modifica della tipologia e delle caratteristiche chimiche dei rifiuti da conferire*. La successiva sentenza del CdS n. 1423/2019 non smentisce tale interpretazione.
  - tale interpretazione data dal giudice Amministrativo del Veneto consente di confermare la conformità alla pianificazione regionale dell'ampliamento dei lotti/bacini richiesti dalla ditta.

Le valutazioni di cui sopra trovano conferma nella nota del Direttore della Direzione Ambiente n. 185533 del 21 maggio 2018 inviata a riscontro di una specifica richiesta di parere del Comune di San Martino Buon Albergo, nell'ambito della quale veniva evidenziato - tra l'altro - quanto di seguito riportato:

- È indubbio che l'art. 15, comma 4 si applichi automaticamente, e senza eccezione alcuna, alla realizzazione di nuove discariche, intese come nuove occupazioni di suolo e sottosuolo in ambiti così fragili e vulnerabili come quelli richiamati nella medesima disposizione.
- La finalità della norma è chiaramente volta ad evitare di introdurre importanti fonti di pressione ambientale che possono compromettere la qualità delle acque sotterranee delle nostre riserve idriche più preziose utilizzate sia ai fini idropotabili che agricoli ed industriali.

ALLEGATO A  
 AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

- *Orbene, va evidenziato che, nel caso degli ampliamenti di discariche esistenti, ci si trova in una situazione evidentemente diversa; il fatto stesso che la discarica è già presente su un determinato territorio non consente di perseguire la finalità dell'art. 15, comma 4: in questo caso, infatti, un eventuale ampliamento della discarica comporta, non l' "introduzione" di una nuova fonte di pressione bensì un eventuale "aggravio" dell'impatto ambientale che comunque è già in essere sul quel medesimo territorio. Ciò non significa che l'ubicazione del sito e la sua eventuale fragilità ambientale non debbano essere prese in considerazione nella valutazione del progetto di ampliamento: vuol dire soltanto che tale aspetto va valutato unitamente a tutte le altre considerazioni tecniche, ambientali ed economiche effettuate sul progetto nell'ambito di una più complessiva ed ampia comparazione tra i diversi interessi coinvolti. Non vi è cioè quella preclusione automatica e sine conditio prevista invece per le discariche di nuova realizzazione nei termini indicati dall'art. 15, comma 4, ovvero in tutti i casi non rientranti nelle deroghe esplicitamente previste dall'art. 15, comma 2 del Piano.*
- *Occorre infatti leggere ed applicare in maniera armonica e combinata le disposizioni dell'art. 15, commi 1, 2 e 4.*
- *In tale ottica si ritiene che devono intendersi automaticamente vietati tutti quegli ampliamenti di discariche ubicate in corrispondenza della fascia di ricarica degli acquiferi che non rientrano nelle deroghe esplicitamente previste dal comma 2 dell'art. 15 così come, d'altro canto, devono intendersi automaticamente vietate le discariche di nuova realizzazione previste da dette deroghe qualora la loro ubicazione di progetto rientri nelle aree richiamate al comma 4 del medesimo articolo.*

Da ultimo si evidenzia che l'istanza viene avanzata Progeco Ambiente S.p.A. ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale prevede che:

*"Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."*

In relazione al Piano Finanziario proposto, si evidenzia che nel nuovo modello elaborato dalla richiedente, alla luce delle maggiorazioni/integrazioni di costi introdotti in aggiornamento della versione precedente, la sostenibilità economico finanziaria dell'iniziativa si basa sul nuovo prezzo minimo di conferimento di euro 95.94/ton (ex euro 84,35/ton) dato dal rapporto tra la somma dei costi complessivi da sostenere nel periodo di riferimento (gestione operativa e post operativa) pari a euro 104.460.056 (ex euro 84.530.850), e i Rifiuti stoccabili al netto della bonifica, pari a 1.088.800 ton.

Come in precedenza il Piano aggiornato non evidenzia dettagli sulle modalità previste per la copertura finanziaria dell'investimento, nemmeno con riferimento ai costi di avvio, e non esplicita alcun onere finanziario.

Allo stato, e nell'ambito di indagine di competenza, non si ritiene necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione.

Si evidenzia tuttavia che l'elaborato "*Stima dei maggiori costi per premi su fidejussioni*" datata 7/12/2019 a firma dell'Ing. Eugenio Zamarra, riporta un maggior costo a carico della ditta per la stipula delle garanzie finanziarie a seguito della modifica della normativa Regionale in materia a partire dal 2013.

Si ritiene di puntualizzare a tale proposito che nessun aumento di volumetria di rifiuti conferibili in discarica è giustificabile con l'aumento degli oneri per la stipula delle garanzie finanziarie. È invece ammissibile, come è stato fatto dalla ditta, un adeguamento della tariffa di conferimento di rifiuti al fine del recepimento di tale maggiorazione, solamente per i volumi residui di rifiuti conferibili, solamente in caso di discarica ancora in esercizio.

In rapporto al Quadro di Riferimento Progettuale, il Proponente ha preso in considerazione nella progettazione del dell'ampliamento superficiale mediante realizzazione di nuovi lotti di discarica e nell'ampliamento sommitale della discarica esistente quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 120/2020.



ALLEGATO A  
 AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

Al fine di poter correttamente individuare i vari aspetti relativi a varianti e modifiche di discariche esistenti in relazione alla nuova norma tecnica di riferimento, la Regione del Veneto ha predisposto delle linee guida, approvate dal Comitato VIA regionale nella seduta del 11/11/2020.

Trattandosi di un progetto ripresentato ex novo ad agosto 2021, secondo le previsioni delle LG in parola, si ritiene di innanzitutto di considerare il progetto rientrante nelle casistiche "B – Realizzazione di nuovi lotti di discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 121/2020" e "D – Ampliamenti sommitali di discariche esistenti (senza separazione tra corpo rifiuti vecchia discarica e nuova discarica)".

Nella casistica B, i lotti di nuova realizzazione devono rispettare le previsioni del nuovo disposto normativo.

Nella casistica D, sono considerati ammissibili gli allestimenti già realizzati secondo le previsioni del D.Lgs. n. 36/2003 prima della modifica apportata dal D.Lgs. n. 121/2020, purché garantiscano una "protezione equivalente" in termini di tempo di attraversamento alla nuova normativa.

Nell'ambito della valutazione dei presidi ambientali dei nuovi Bacini 16 e 17, già ampiamente descritti al paragrafo 2, il progettista ha valutato che i tempi di attraversamento di progetto sono più cautelativi dei requisiti minimi previsti dal D.Lgs. n. 36/2003. In particolare:

Tabella 3.8: confronto tra i tempi di attraversamento relativi ai Bacini 16 e 17 e quelli derivanti dai criteri minimi progettuali imposti dal D.Lgs. 121/20

PARAMETRO	TEMPO DI ATTRAVERSAMENTO B. 16/17 (ANNI)	TEMPO DI ATTRAVERSAMENTO D.LGS. 121/2020 (ANNI)
Barriera geologica	Fondo	Fondo <sup>(1)</sup> 25,00
	Sponde	Sponde <sup>(2)</sup> 36,56
Barriera di fondo (barriera geologica + impermeabilizzazione artificiale)	Fondo	Fondo 55,15
	Sponde	Sponde <sup>(2)</sup> 80,20

(1): valore minimo imposto dalla normativa, i calcoli darebbero come risultato 24,39 anni

(2): calcolato a parità di inclinazione della sponda e lungo la verticale (direzione di scorrimento dell'percolato)

Nell'ambito della valutazione dell'equivalenza dei lotti/bacini di discarica esistenti soggetti ad ampliamento sommitale senza separazione tra rifiuti già autorizzati e rifiuti in ampliamento, il progettista ha anche in questo caso confrontato i tempi di attraversamento delle barriere naturali/artificiali con i requisiti minimi imposti dal D.Lgs. n. 36/2003. Anche in questo caso emerge che i tempi di attraversamento dei lotti/bacini già realizzati sono maggiormente cautelativi rispetto ai requisiti minimi dettati dal nuovo Dlgs. 36/2003 con i seguenti tempi stimati di attraversamento (da confrontare con i tempi di attraversamento del pacchetto barriera geologica + impermeabilizzazione superficiale della tabella precedente):

- Lotti da 1 a 5 (i lotti da 1 a 3 non sono oggetto di modifica): 163 anni per il fondo; 113 anni per le sponde;
- Lotti da 6 a 9: 158 anni per il fondo; 158 anni per le sponde;
- Bacini da 10 a 15 (bacino 10 non soggetto ad alcun tipo di intervento di modifica): 163 anni per il fondo; 110 anni per le sponde.

Relativamente alla copertura superficiale della discarica, per alcuni lotti/bacini (4, 5, 6, 9, 11, 12, e 13) l'ampliamento superficiale di progetto è, in parte, limitato all'aumento della quota di conferimento rifiuti di 50 cm, costituiti dal recupero dello spessore dello strato drenante superficiale che può essere sostituito, come previsto dal nuovo Allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003, da un geocomposito drenante, avente spessore ridotto (circa 6 mm) le stesse caratteristiche di conducibilità idraulica.

Anche per quanto riguarda i bacini 16 e 17, oltre che agli altri lotti/bacini in ampliamento superficiale, è previsto l'utilizzo del geocomposito drenante al posto dei 50 cm di materiale granulare.

Relativamente al geocomposito drenante in parola, la ditta definisce le caratteristiche di progetto che lo stesso deve avere:

- spessore a 20 kPa di carico  $\geq 5,5$ mm;

ALLEGATO A  
 AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

- portata drenata in senso longitudinale  $\geq 0,22 \text{ l/(m*s)}$ .
- essere protetto da uno strato di tessuto non tessuto a contatto con il terreno vegetale.

Per quanto riguarda gli altri aspetti riguardanti l'allestimento della discarica, si rileva la conformità del progetto alle previsioni del D.Lgs. n. 36/2003, come aggiornato dal D.Lgs. n. 121/2020.

In particolare, per quanto non già illustrato nella parte descrittiva dell'intervento, si evidenzia che:

- per quanto riguarda la realizzazione dello strato di regolarizzazione, la ditta conferma che utilizzerà rifiuti inerti con operazione di recupero R5, conformemente a quanto già autorizzato per i lotti esistenti;
- per quanto riguarda il sistema di trattamento del biogas, la ditta prevede di utilizzare, in funzione della concentrazione di metano presente, un sistema di bio-ossidazione centralizzato, un sistema di bio ossidazione localizzato ovvero, nessun presidio; anche tale modalità gestionale è invariata rispetto a quanto già autorizzato;
- per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche di ruscellamento, il progettista ha previsto la realizzazione di una rete di cunette, ubicate sulla superficie dell'impianto di smaltimento diagonalmente rispetto alla direzione di massima pendenza collegate alle canalette perimetrali principali. Le acque intercettate sono infine convogliate in manufatti di raccordo da cui vengono poi scaricate nel corpo idrico superficiale Antanello.

In rapporto al Quadro di Riferimento Ambientale, lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali, definendo interferenze e interazioni di tipo sia in fase di cantiere che di esercizio e cumulativamente con altre attività presenti.

Il progetto in esame, in particolare la parte che comprende l'ampliamento della discarica si inserisce all'interno di un'area di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" di cui alla DCR n. 62 del 17/05/2006, ma, come già esposto nella parte programmatica, non prevede l'occupazione di suolo "vergine" ma solo di aree già oggetto di interventi antropici e nel medesimo perimetro dell'attuale attività di gestione rifiuti autorizzata.

La situazione attuale presenta un'area con materiale di riporto e terreni naturali contaminati. Sulla base della dichiarazione del proponente "Le risultanze analitiche sui terreni hanno dimostrato che si è in presenza di fenomeni di superamenti e quindi di contaminazioni sia per quel che riguarda i tal quali, che per quanto concerne gli eluati." E poi "Anche per le acque sotterranee facendo riferimento agli inquinanti riscontrati in concentrazioni superiori alle CSC ed alla relativa distribuzione spaziale, è stata individuata un'unica sorgente di contaminazione estesa all'intero sito."

Il progetto di bonifica prevede l'asportazione della fonte di inquinamento riportando l'area ad uno stato di non contaminazione.

Tale progetto di bonifica è stato approvato con determina n 474 del 17/06/2021 del Comune di San Martino Buon Albergo di cui si riportano i punti principali:

- come da sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, la proposta progettuale di bonifica opportunamente integrata è da considerarsi autonoma dall'ampliamento della discarica;
- come più volte ripetuto nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi il proponente del progetto di bonifica non è responsabile dell'inquinamento;
- il rispetto dei limiti di colonna A del fondo scavo fatti salvo i valori di fondo naturali che risultano anche dalle pubblicazioni ARPAV;
- verrà eseguito un monitoraggio al POC, come individuato all'interno della Conferenza di servizi, fintanto che il POC non restituirà valori conformi alle CSC.

Tale situazione presuppone quindi l'asportazione dell'intera fonte inquinante, che, viceversa, se lasciata in sito comporterebbe il permanere della fonte di pressione e di inquinamento della falda sottostante (considerando anche la sua particolare vulnerabilità).

Una volta completata la bonifica, quest'area sarà oggetto di ampliamento dell'attuale discarica, realizzando due nuovi bacini 16 e 17.

ALLEGATO 1  
 AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

L'ampliamento della discarica attualmente in esercizio e la realizzazione dei nuovi bacini avverranno nel rispetto delle condizioni progettuali contenute nel D.L. 121/2020 oltre alle condizioni aggiuntive emerse in fase di istruttoria tecnica.

Pertanto la bonifica, che si inserisce nel quadro più complessivo della progettazione dell'intervento, avrà un impatto positivo rimuovendo una certa fonte di contaminazione di suolo e sottosuolo.

In considerazione del presente parere, in relazione al progetto di bonifica autorizzato con determina n. 474 del 17/06/2021 del Comune di San Martino Buon Albergo, in sede di conferenza di servizi decisoria, il Comune interessato, dando conto delle sopravvenute modifiche progettuali oggetto di valutazione da parte del Comitato regionale VIA, coerenti in ogni caso con l'obiettivo della bonifica del sito contaminato in parola, dovrà in tal senso esprimersi proponendo la condivisione delle modifiche apportate alla progettazione originariamente presentata.

Tutto ciò considerato e come anche riportato nel cronoprogramma presentato dal proponente stesso nella Relazione Tecnica, si ribadisce la necessità che la realizzazione dei nuovi bacini di discarica dovrà iniziare solo qualora sia avvenuta l'attestazione di avvenuta bonifica come previsto dall' art 248 del D.Lgs n. 152/2006.

Per quanto riguarda il transito dei mezzi d'opera e di conferimento, ciò non comporterà una sottrazione di suolo in quanto si utilizzerà la viabilità interna dell'impianto esistente.

Per quanto concerne l'impatto derivante dalla contaminazione del suolo ad opera degli inquinanti e delle polveri disperse in atmosfera dall'attività degli impianti, questo è da considerarsi minimo alla luce degli esiti della simulazione modello previsionale del trasporto dei contaminanti in atmosfera.

Per quanto riguarda le analisi di stabilità delle sponde, del fronte di avanzamento rifiuti e del sistema sponda-rifiuto, le caratteristiche geomeccaniche dei terreni, la pendenza delle scarpate di progetto, si ritiene che l'angolo d'attrito e coesione efficace stimati garantiscono la stabilità delle stesse (si veda la relazione geologica-geotecnica allegata al progetto definitivo).

In fase di cantiere si verifica un debole aumento del traffico veicolare dovuto alla concomitanza delle azioni per l'approntamento dei bacini e il conferimento dei rifiuti tuttavia limitato ai primi mesi di avvio dei lavori. In fase di esercizio, si determina un debole aumento delle emissioni in atmosfera (anche in considerazione dell'impatto cumulato con il nuovo impianto Adige Ambiente): le sorgenti più significative sono il traffico veicolare indotto, quelle legate alle attività di movimentazione del terreno durante le fasi di approntamento dei nuovi bacini e quelle dovute alla messa a dimora del rifiuto stesso.

Durante le fasi di gestione verranno quindi adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni polverulente, come la sistematica bagnatura delle piste di accesso.

Il traffico stimato legato alla gestione del solo impianto di smaltimento D1 prevede l'ingresso in impianto di circa 30 mezzi/giorno (60 transiti) per il conferimento di rifiuti e l'asportazione di percolato, analogamente a quanto attualmente necessario per il funzionamento dell'impianto.

L'analisi effettuata ha dimostrato inoltre la compatibilità dell'intervento anche dal punto di vista delle emissioni in atmosfera e del rumore legate alla componente traffico.

Per quanto concerne la viabilità verso l'impianto dovrà essere messo in atto tutto quanto previsto nello SIA ed in particolare dovrà:

- essere concordata e firmata, prima dell'inizio dei cantieri, una convenzione tra la Ditta Progeco Ambiente ed il Comune di Verona che preveda gli interventi da realizzare per la viabilità interessato dal transito degli automezzi in Via Sasse, nel tratto compreso tra lo svincolo con la tangenziale sud e l'accesso all'attività e l'assunzione, da parte della Ditta, degli oneri manutentivi del tratto di strada per tutta la durata dell'attività;
- i lavori sulla viabilità dovranno essere realizzati prima dell'inizio del cantiere.

Per quanto riguarda il rumore e la produzione di polveri, essi sono sostanzialmente ascrivibili ai mezzi in circolazione durante la fase di cantiere e di esercizio dell'impianto. In fase di cantiere le emissioni sono prodotte dal passaggio di mezzi e sono quindi classificabili come fonti sonore regolari e non estemporanee e pertanto trascurabili e reversibili. Il traffico veicolare dei mezzi verso la discarica non subisce variazioni rilevanti rispetto all'attuale situazione, la viabilità di accesso rimane immutata.

ALLEGATO A  
 AL DETERMINA 57 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

Per quanto riguarda i mezzi di conferimento non si registrerà, mediamente, un sensibile aumento del traffico veicolare in fase di esercizio.

La sottrazione di suolo non costituisce un impatto sulle comunità animali presenti, dato che il suolo attualmente è occupato da infrastrutture e non ospita una comunità faunistica in senso proprio.

Per la caratterizzazione della componente paesaggio e la stima degli impatti ad essa correlati il Proponente ha depositato agli atti la "Relazione paesaggistica".

In merito alla componente "acustica" le analisi e le simulazioni effettuate nel worse case dimostrano che sia i limiti di immissione che i limiti di emissione sono rispettati per tutti i ricettori considerati, anche nel caso degli impatti cumulativi e, pertanto, si ritiene di poter affermare che il progetto non comporterà impatti acustici neanche sui centri abitati più prossimi, che si rammenta, peraltro, separati dall'area di intervento dalla presenza di infrastrutture lineari ad alto scorrimento.

Per quanto riguarda le componenti "qualità dell'aria" ed "acustica" è stata effettuata la verifica dell'impatto cumulativo tra il progetto in analisi e gli impatti generati dal nuovo impianto di Adige Ambiente in progetto su un lotto di terreno adiacente al confine Est dello stesso. Tale verifica ha interessato anche la presenza del nuovo progetto di revamping che interessa la piattaforma di Cà del Bue.

L'impatto odorigeno in fase di conferimento è nullo, trattandosi di rifiuti inorganici.

## 11. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

VISTA	la normativa vigente in materia, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;</li> <li>▪ la D.G.R. n. 1400/2017;</li> <li>▪ la D.G.R. n. 568/2018 e la L.R. n. 4/2016;</li> <li>▪ il P.T.R.C. e il P.T.C.P. di Verona;</li> <li>▪ il P.I. e il P.A.T. del Comune di San Martino Buon Albergo (VR);</li> </ul>
VISTI	il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con la D.C.R. n. 30 del 29/04/2015;
VISTA	l'istanza di procedura in oggetto acquisita al protocollo regionale 103054 in data 02/03/2020, con la quale Progeco Ambiente S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (D.G.R. n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi indicati ai sensi dell'art. 27 bis c.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. al fine di adeguare il proprio impianto di smaltimento D1 ai contenuti del D. Lgs. n. 121/2020 con contestuale ampliamento di volume dell'attuale discarica autorizzata;
PRESO ATTO	che l'istanza viene avanzata Progeco Ambiente S.p.A. ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss..mm.ii, il quale prevede che: <i>"Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.";</i>
VISTI	esaminati e valutati gli elaborati tecnici aggiornati inerenti le modifiche apportate al progetto originario datato marzo 2020;
VISTI	esaminato e valutato lo Studio d'Impatto Ambientale;
VALUTATE	le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
PRESO ATTO	delle valutazioni sulle alternative progettuali proposte dalla Società proponente;

ALLEGATO 1  
 AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

- PRESO ATTO** di quanto emerso in sede di Sopralluogo Tecnico tenutosi in data 15/12/2021 presso l'area in cui è previsto l'intervento e preceduto da un incontro tecnico nella sala consiliare del Comune di San Martino Buon Albergo (VR);
- PRESO ATTO** delle osservazioni pervenute nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (e pubblicate sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020);
- CONSIDERATO** che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio, in data 15/12/2021, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
- CONSIDERATO** che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 10/02/2022, ha svolto un incontro tecnico in modalità telematica;
- TENUTO CONTO** degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici regionali, in particolare dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale, dalla U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, AULSS n. 9 Scaligera, da ARPAV, i quali hanno riscontrato aspetti che necessitano di ulteriori chiarimenti ed integrazioni;
- VISTA** la documentazione integrativa trasmessa da Progeco Ambiente S.p.A., acquisita al protocollo regionale 167766, 167796, 167855, 167893, 167950, 168117, 168215, 168142, 168205, 168230, 168271, 168312, 168324, 168334, 168346, 168352, 168370, 168385 in data 07/04/2022, richiesta dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta svoltasi in data 23/02/2022 (le cui determinazioni sono state approvata seduta stante), formalizzata con nota in data 10/03/2022 – protocollo regionale 111489;
- CONSIDERATO** che la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto;
- PRESO ATTO** dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 46/2022 (protocollo regionale 100717 in data 03/03/2022), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto, nella quale viene evidenziato che:
- sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di dare atto che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
    - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- e dichiarare per gli interventi in oggetto una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- CONSIDERATO** che, in relazione alla ricollocazione dell'impianto ex Adige Ambiente S.r.l.:
- l'intervento, seppur situato in aree classificate come caratterizzate da attività agricole, non comporta la variazione di superfici produttive/ suolo agricolo ma di aree attualmente occupate da una strada, alcuni edifici e parcheggi

ALLEGATO A  
 AL DECRETO N. 57 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

pertinenziali, un filare di pioppi (*Populus nigra*) e un'area per lo stoccaggio di terre e materiali per l'allestimento della discarica, interne al sedime aziendale autorizzato con D.G.R. n. 3492/2010. Peraltro, che nel PAT 2020 l'area di intervento risulta interamente classificata come "discarica";

- l'area ricade in aree vulnerabili ai nitrati e in aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, nonché in fascia di ricarica degli acquiferi, in relazione alle quali sono adottati tutti i necessari accorgimenti di progettazione, quale pavimentazione e realizzazione di apposito impianto di gestione delle acque meteoriche e delle acque nere;
- l'area d'intervento ricade all'interno di un corridoio ecologico, in relazione al quale sono previste opere di compensazione e mitigazione quali un progetto specifico di infittimento e completamento delle barriere arboree esistenti dell'impianto in essere, prevedendo nuove piantumazioni di essenze opportunamente selezionate per un totale di 400 nuovi elementi tra arborei e arbustivi;
- l'area di intervento è interna al vincolo paesaggistico del Fiume Antanello;
- l'area in esame non ricade nelle tipologie di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 49 "Siti con impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti (Variante n. 5)" del Piano d'Area Quadrante Europa.
- L'area in esame ricade nella lettera a) ovvero ambiti di interesse paesistico ambientale, per cui l'art.49 vigente prevede "*nelle aree di cui alle lettere a) e d) del medesimo comma, sono soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA, ai sensi della lettera ag) dell'allegato III alla parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e del punto 7 lettere t) e u) dell'allegato IV alla parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea*". A tal fine, il progetto è soggetto a procedura di VIA e negli approfondimenti del contesto ambientale dello Studio di Impatto Ambientale sono stati opportunamente approfondite le matrici suolo e acque sotterranee e i presidi che l'intervento prevede per escludere impatti su tali contesti;

CONSIDERATO

che, in relazione all'analisi effettuata, relativa alla coerenza tra l'adeguamento dei piani territoriali intercorso tra la presentazione dell'istanza di ampliamento dell'impianto D1 Progeco Ambiente, avvenuta in data 02/03/2020, e la presentazione dell'attuale progetto, non sono state riscontrate variazioni significative. In particolare, dalle verifiche effettuate in relazione al PTRC 2020, al PAQE Variante n. 5 e al PAT – Variante n. 2, il progetto risulta coerente con i nuovi piani / varianti e non si ravvisano variazioni significative relative alle tematiche di interesse (ovvero bonifica e ampliamento discarica) rispetto a quanto già analizzato e presentato in sede di istanza originaria (02/03/2020);

CONSIDERATO

che, il progetto non prevede la realizzazione di una nuova discarica, bensì un ampliamento mediante sopraelevazione sul corpo dell'attuale discarica in esercizio (lotti 4, 5, 8, 9 e bacini 10, 11, 12, 13, 14, 15) e la realizzazione di due nuovi bacini che si sviluppano anche in sopraelevazione rispetto alla stessa (sub-bacini 16A, 16B, 17A, 17B).

Detto ampliamento, nei bacini 16A, 16B, 17A, 17B, è realizzato in area esterna al bacino dell'attuale discarica autorizzata ed in esercizio, limitatamente alla zona interessata in precedenza da una gestione autorizzata di rifiuti ed oggetto della bonifica (impianto ex Adige Ambiente).

Tutte le aree in questione sono ricomprese nel Piano degli Interventi del Comune di San Martino B.A. come aree classificate "Discarica (D.Lgs. n. 26/2003, L.R. n. 3/2000 e artt. 22 delle NTO)".

Non sono pertanto previste nuove occupazioni di suolo "vergine" ma solo di aree già oggetto di interventi antropici e nel medesimo perimetro dell'attuale attività di gestione rifiuti autorizzata. Il progetto permette tra l'altro di conseguire un

ALLEGATO 1  
 AL DECRETO n. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giudiziale e Contenzioso

- miglioramento dell'impermeabilizzazione della zona oggetto della bonifica, con conseguente previsione di riduzione della pressione negativa sulle matrici suolo e acque sotterranee dovuta alla fonte attuale di inquinamento conclamato.  
 Non si ritiene pertanto che il progetto rientri nel divieto di cui all'art. 15, co.4;
- CONSIDERATO che l'area interessata dal progetto di ampliamento è posta a distanza cautelativa dai punti di prelievo d'acqua per uso potabile, risultati tutti ad oltre 2,5 km;
- PRESO ATTO che lungo il perimetro della discarica esistente sono presenti 29 piezometri, realizzati in tempi diversi (dal 1992 ad oggi) ed utilizzati per il monitoraggio dei livelli freatici e della qualità delle acque di falda per i vari progetti approvati;
- CONSIDERATO che, il dimensionamento dei sistemi di stoccaggio e trattamento delle acque di percolazione garantisce la corretta gestione anche di eventi piovosi intensi;
- CONSIDERATO che, in merito alla componente "acustica" le analisi e le simulazioni effettuate nel worse case dimostrano che sia i limiti di immissione che i limiti di emissione sono rispettati per tutti i ricettori considerati, anche nel caso degli impatti cumulativi e, pertanto, si ritiene di poter affermare che il progetto non comporterà impatti acustici neanche sui centri abitati più prossimi;
- PRESO ATTO che, per quanto riguarda le componenti "qualità dell'aria" e "acustica" è stata effettuata la verifica dell'impatto cumulativo tra il progetto in analisi e gli impatti generati dal nuovo impianto di Adige Ambiente in progetto su un lotto di terreno adiacente al confine Est dello stesso. Tale verifica ha interessato anche la presenza del nuovo progetto di revamping che interessa la piattaforma di Cà del Bue;
- CONSIDERATO che, l'impatto odorigeno in fase di conferimento è nullo, trattandosi di rifiuti inorganici;
- PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (acquisito al protocollo regionale 744 in data 03/01/2022), ai fini dell'invarianza idraulica (pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020);
- CONSIDERATO che l'impatto del traffico indotto dallo stato di progetto comporti un modesto incremento dei mezzi pesanti circolanti e non determinerà apprezzabili variazioni e impatti significativi sui flussi veicolari;
- PRESO ATTO delle mitigazioni e compensazioni individuate dalla Società proponente;
- CONSIDERATO che, tutta la documentazione relativa al procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale della U.O. VIA, al link: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 12/2020;
- RITENUTO che come anche riportato nel cronoprogramma presentato dal proponente stesso nella Relazione Tecnica, si ribadisce la necessità che la realizzazione dei nuovi bacini di discarica dovrà iniziare solo qualora sia avvenuta l'attestazione di avvenuta bonifica come previsto dall' art 248 del D.Lgs 152/06.
- RITENUTO che la proposta di utilizzare un gruppo idropulitrice con lance a pressione possa garantire un adeguato sistema di protezione da eventuali fenomeni di imbrattamento.
- CONSIDERATO che in fase di rilascio dell'AIA dovranno essere definite e dettagliate le operazioni di miscelazione, ai sensi della DGRV n. 119/2018.
- CONSIDERATO che la ditta ha proposto l'individuazione di un box dedicato (B6) alla gestione dei rifiuti che possono dar origine ad emissioni polverulente o contenenti COV, provvisto di aspirazione localizzata afferente al camino denominato E2, il quale dovrà essere realizzato secondo idonee specifiche tecniche, da precisare in fase di autorizzazione alla realizzazione;

ALLEGATO AAL DECRETO N. 57 del 08-07-2022Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

- CONSIDERATO che in fase di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere specificato il funzionamento sensore ottico proposto per le zone sgrigliatore e box 6;
- CONSIDERATO che la proposta riguardante la gestione delle acque di spegnimento di un eventuale incendio dovrà essere definita, sulla base delle considerazioni riportate nella relazione istruttoria, in fase di autorizzazione alla realizzazione e che è necessario prevedere una definizione del dimensionamento della vasca di accumulo considerando anche un possibile intervento – in caso di incendio- da parte dei Vigili del Fuoco;
- CONSIDERATO che la ditta dovrà mettere in atto tutte le misure di mitigazione proposte e prevedere di privilegiare nella prassi gestionale dell'impianto l'impiego di mezzi d'opera di tecnologia recente e che degli stessi venga assicurata una corretta manutenzione ai fini dell'ottimale controllo delle emissioni.
- CONSIDERATO che in fase di rilascio dell'autorizzazione il proponente dovrà integrare il set analitico (paragrafo 7.2 , pagina 17 del Piano preliminare) con l'aggiunta di IPA e BTEX visto il contesto e lo scavo di terre già oggetto di precedente movimentazione.
- Per la compilazione della dichiarazione previste dal DPR 120/17 il proponente utilizzi l'applicativo web dedicato nel sito internet ARPAV;
- CONSIDERATO che il proponente dovrà prevedere, per la fase autorizzativa, una procedura che definisca le modalità e le tempistiche di riattivazione della barriera (messa in funzione), a seguito dei risultati e degli esiti dei monitoraggi periodici previsti da PMC;
- CONSIDERATO che per quanto riguarda il tema dell'impatto acustico la valutazione presentata è da ritenersi corretta ed esaustiva per quanto concerne la descrizione dell'impatto acustico determinato dalla ditta nell'ambiente circostante. Si ritiene opportuno che nell'Autorizzazione Integrata Ambientale venga previsto un adeguato piano di monitoraggio periodico dell'impatto acustico, volto a verificare il rispetto dei limiti; ciascuna valutazione di impatto acustico dovrà essere redatta secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)); i risultati delle misure dovranno essere corredati dei fattori di incertezza valutati secondo le indicazioni della norma UNI/TR 11326;
- CONSIDERATO che dall'ultima ispezione AIA presso l'attuale impianto ex Adige Ambiente non si sono rilevate criticità ambientale;
- CONSIDERATO che l'analisi del rischio, relativamente alle caratteristiche del pacchetto di impermeabilizzazione del fondo come input al modello assume un valore di K pari a  $1,4 \cdot 10^{-10}$  m/s, e l'altezza del battente del percolato pari a 1 m; in fase di autorizzazione dovranno essere recepite in autorizzazione tali condizioni al fine di mantenere le stesse garanzie verificate mediante la medesima analisi di rischio;
- CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni della L.R. n. 45/2019 e delle linee guida applicative del 03/06/2020, i rifiuti destinati ad essere smaltiti nella discarica in parola, devono essere prioritariamente prodotti in Veneto;
- VALUTATO che, in relazione al progetto di bonifica autorizzato con determina n. 474 del 17/06/2021 del Comune di San Martino Buon Albergo, in sede di conferenza di servizi decisoria, il Comune interessato, dando conto delle sopravvenute modifiche progettuali oggetto di valutazione da parte del Comitato regionale VIA, coerenti in ogni caso con l'obiettivo della bonifica del sito contaminato in parola, dovrà in tal senso esprimersi proponendo la condivisione delle modifiche apportate alla progettazione originariamente presentata;

tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti il Direttore Direzione Uffici territoriali per il Dissesto idrogeologico, il rappresentante di Veneto Acque S.p.A., il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A.), preso atto e condivise le valutazioni



ALLEGATO 7

AL DECRETO N. 57 DEL 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto ~~Giuridico~~ e Contenzioso

del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione con le precisazioni relative alle premesse, esprime all'unanimità dei presenti,

**parere favorevole**

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sugli interventi di:

- completamento della bonifica dell'area di Cà Vecchia a seguito di quanto espresso dalla Conferenza di Servizi del 31/05/2019 indetta dal Comune di San Martino Buon Albergo (VR) (art. 34 della L.R. n. 3/2000);
- adeguamento progettuale dell'impianto di smaltimento D1 ai contenuti del D.Lgs. n. 121/2020 comportante un ampliamento dell'attuale discarica;
- ricollocazione impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con operazioni di recupero e smaltimento ex Adige Ambiente S.r.l., già autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale D.S.R.A.T. n. 15 del 31/03/2009 e ss.mm.ii.;

localizzati in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), alla società Progeco Ambiente S.p.A. (Sede legale in Via della Ferrovia, 13 - 25085 Gavardo (BS) - C.F. e P.IVA 02693670982), con validità temporale pari alla durata stabilita in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni ambientali:

**PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI**

1.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Ante operam, corso d'opera - fase di esercizio
	Oggetto della condizione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. vista la condizione di fragilità idrogeologica territoriale e stante la particolare condizione idraulica delle aree (grave insufficienza legata sia all'urbanizzazione industriale di numerose aree sia al fenomeno di deflusso difficoltoso e allagamento), dovranno essere effettuati specifici studi idraulico-territoriali, anche in collaborazione con il Consorzio Alta Pianura Veneta al fine di mantenere l'invarianza idraulica e ottimizzare le condizioni di scarico attraverso l'adeguamento e il risonamento idraulico dei ricettari finali, al fine di non compromettere lo scolo delle acque dei terreni limitrofi, in particolare ove sono previste linee preferenziali di sviluppo economico produttivo e previsioni di realizzazione di servizi per la collettività;</li> <li>2. per un corretto e funzionale scarico a gravità delle acque meteoriche si sconsiglia di prevedere fabbricati aventi quote di calpestio inferiori alla quota della soglia sfiorante posta in corrispondenza al manufatto; inoltre, il percorso delle acque meteoriche scolanti dalle aree limitrofe alle zone di intervento non dovranno subire variazioni a seguito della realizzazione delle opere in oggetto; pertanto il Consorzio non potrà ritenersi responsabile, in virtù del presente parere qualora vi fosse un'alterazione del regime di sgrondo delle aree limitrofe causata dalla realizzazione degli interventi previsti nel presente Piano;</li> </ol>

3. ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge
4. si vieta lo scarico in bacino di invaso delle acque di prima pioggia; per le lottizzazioni che utilizzano vie d'acqua pubbliche o private per lo scarico differito nel tempo dei volumi invasati (esclusivamente per le acque meteoriche), il parere rilasciato dal Consorzio Alta Pianura Veneta non ha validità di autorizzazione allo scarico e pertanto dovrà essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico da inviare all'Ufficio Concessioni del medesimo Consorzio, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi previsti. Le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia (art. 39 del piano di tutela delle acque, art. 121, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., "Norme in materia ambientale"<sup>(1)</sup>); nella fattispecie, trattandosi di corso d'acqua con acque di risorgiva;
5. per le lottizzazioni che utilizzano vie d'acqua pubbliche per lo scarico differito nel tempo dei volumi invasati (esclusivamente per le acque meteoriche), dovrà essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi previsti; nel caso di scarichi in corsi d'acqua demaniali la relativa portata specifica non potrà superare il valore di 5 l/s per ettaro a fronte delle seguenti caratteristiche territoriali:
  - a. criticità idraulica propria dell'area,
  - b. capacità di portata del reticolo idraulico,
  - c. presenza di manufatti idraulici particolari,
  - d. tipologia del terreno,
  - e. livello di falda in fase umida,
  - f. morfologia dell'area (presenza di aree depresse o altro), ecc.,qualora il punto di scarico avvenga in corsi d'acqua pubblici (demaniali), dovrà necessariamente essere acquisita la relativa concessione idraulica (con la compilazione dell'apposito modulo - scaricabile dal sito internet del consortile-da inviare all'ufficio concessioni); il parere del Consorzio Alta Pianura Veronese è rilasciato con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio e non sostituisce in alcun modo eventuali altri pareri di concessione/autorizzazione idraulica di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 o di altro tipo e genere (idraulico, paesaggistico, ambientale,...) che risultino necessari;
6. nel computo dei volumi da destinare all'accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere considerate le eventuali "vasche di prima pioggia"; queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase iniziale dell'onda (anticipatamente al

ALLEGATO A  
 AL DECRETO N. 57 del 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
 Supporto Giuridico e Contenzioso

		<p>colmo di piena) e si troveranno quindi già invase nella fase di massima portata della piena;</p> <p>7. stante l'esigenza di garantire l'operatività degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d'opera, dovrà essere garantita una fascia di rispetto di 10 m dal ciglio del corso d'acqua; in fregio ai corsi d'acqua pubblici non potranno essere eseguiti lavori o collocate essenze arbustive per una distanza di 10 m dal ciglio del canale; per eventuali deroghe alle distanze dovrà essere formulata al Consorzio Alta Pianura Veneta domanda di "autorizzazione idraulica"; ove vi sia occupazione demaniale (ponti, attraversamenti con sottoservizi, scarichi, ecc....) dovrà essere trasmessa la domanda di "concessione idraulica", ai sensi del R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Consorzio (Ufficio Concessioni).</p> <p><i>(1) Se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 113, connessa 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Lo stoccaggio delle acque di prima pioggia in un bacino a tenuta può non essere necessario in caso di trattamento in continuo delle acque di pioggia che garantisca almeno analoghi risultati rispetto al trattamento discontinuo.</i></p>
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Da concordare con il competente Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
	Soggetto verificatore	Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
2.	CONTENUTO	
	Macrofase	Ante operam, corso d'opera - fase di esercizio
	Oggetto della condizione	<p>Considerando che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- come riportato nella Relazione SIA di questo procedimento al paragrafo 3.4 Viabilità di accesso all'impianto, già in occasione di una precedente istanza del Proponente del 08.11.2012 Progeco Ambiente, Adige Ambiente ed il Comune di Verona avevano concordato una serie di interventi da realizzare sul tratto di strada percorso dagli automezzi diretti agli impianti</li> <li>- che in fase di cantiere vi sarà un aumento dei mezzi che percorreranno il tratto di viabilità interessato dall'attività dell'impianto,</li> </ul> <p>per quanto concerne la viabilità verso l'impianto dovrà essere messo in atto tutto quanto previsto nello SIA ed in particolare dovrà:</p>

57 08-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso

	<ul style="list-style-type: none"> <li>essere concordata e firmata, prima dell'inizio dei cantieri, una convenzione tra la Ditta Progeco Ambiente ed il Comune di Verona che preveda gli interventi da realizzare per la viabilità interessata dal transito degli automezzi in Via Sasse, nel tratto compreso tra lo svincolo con la tangenziale sud e l'accesso all'attività e l'assunzione, da parte della Ditta, degli oneri manutentivi del tratto di strada per tutta la durata dell'attività;</li> <li>i lavori sulla viabilità dovranno essere realizzati prima dell'inizio del cantiere.</li> </ul>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Da concordare con il Comune di Verona
Soggetto verificatore	Comune di Verona

Il Segretario  
del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.

*Dott. Enrico Fabbolato*  
*Enrico Fabbolato*

Il Presidente  
del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.

*Dott. Luca Marchesi*  
*Luca Marchesi*

Il Direttore della  
U.O. Valutazione Impatto Ambientale

*Ing. Lorenza Modenese*  
*Lorenza Modenese*

Il Vice-Presidente  
del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.

*Dott. Luigi Masto*  
*Luigi Masto*